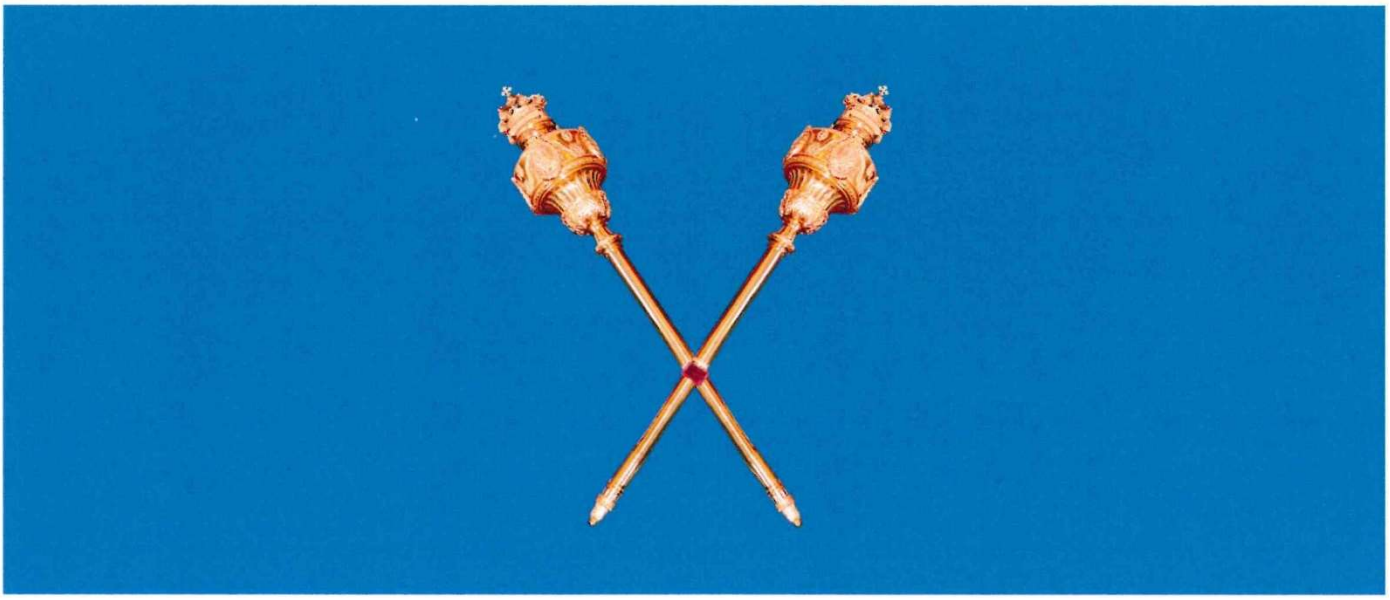
CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

RELAZIONE SULLE TIPOLOGIE DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVE ALLE LEGGI DELLA REGIONE PIEMONTE APPROVATE NELL'ANNO 2025

(art. 1, comma 2, D.L. 10.10.2012 n.174, conv. in L. 7.12.2012 n. 213, come modificato dal D.L. 24.6.2014, n. 91, conv. in L. 11.8.2014, n. 116)



CORTE DEI CONTI

CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 103/2026/SRCPIE/RQ

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario - relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Primo Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Primo Referendario - relatore
Dott.	Andrea CARAPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

Nell'Adunanza pubblica del 9 luglio 2026

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 2 e 8, del Decreto Legislativo 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modifiche in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la Legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante modifiche alla Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

Visto l'art. 81 della Costituzione;

Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto l'art. 38 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 26 marzo 2013, n. 10/SEZAUT/2013/INPR;

Vista, altresì, la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 1°/06/2021, n. 8/SEZAUT/2021/INPR;

Vista la deliberazione n. 5/2026/SRCPIE/INPR del 9 febbraio 2026 con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno corrente;

Vista l'ordinanza n. 9/2026 dell'11 febbraio 2026, con cui è stata assegnata al Primo Referendario Dott.ssa Laura Alesiani e al Primo Referendario Dott. Massimiliano Carnia la predisposizione della Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi della Regione Piemonte approvate nell'anno 2025;

Vista l'ordinanza 27/2026 del 16 giugno 2026 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Adunanza, invitando l'Ente a trasmettere ulteriore documentazione al fine di completare il quadro conoscitivo già fornito a seguito degli elementi istruttori in precedenza trasmessi;

Considerato che in data 2 luglio 2026, con nota assunta al protocollo della Sezione al n. 5757, la Regione Piemonte ha trasmesso le proprie controdeduzioni;

Intervenuti in adunanza per la Regione Piemonte, quali rappresentanti del Consiglio regionale, il Dott. Davide Nicco, Presidente del Consiglio regionale, e la Dott.ssa Aurelia Jannelli, Segretario Generale del Consiglio regionale, nonché, quali rappresentanti della Giunta regionale, il Dott. Gian Luca Vignale, Assessore al Personale, organizzazione e patrimonio, Affari legali e contenzioso, Rapporti con il Consiglio regionale, Delegificazione e semplificazione dei percorsi amministrativi, Fondi di Sviluppo e Coesione, e il Dott. Giovanni Lepri, Direttore della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio;

Uditi i Magistrati relatori Dott.ssa Laura Alesiani e Dott. Massimiliano Carnia;

Uditi, per la Regione Piemonte, il Presidente Davide Nicco, la Dott.ssa Aurelia Jannelli, l'Assessore Gian Luca Vignale e il Dott. Giovanni Lepri, intervenuti in udienza.

DELIBERA

di approvare la "Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi della Regione Piemonte approvate nell'anno 2025", che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Raccomanda alla Regione l'osservanza delle prescrizioni contenute nel paragrafo 6, "Considerazioni conclusive" della Relazione.

Dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 174/2012, conv. nella L. n. 213/12 e s.m.i, la trasmissione della presente deliberazione e dell'allegata Relazione al Presidente del Consiglio della Regione Piemonte.

Dispone, ai sensi del comma 8 dell'art. 1 del D.L. n. 174/2012, conv. nella L. n. 213/12 e s.m.i, la trasmissione della presente deliberazione e dell'allegata Relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Così deliberato in Torino nella Camera di consiglio del giorno 9 luglio 2026.

I Magistrati relatori	Il Presidente
F.to Dott.ssa Laura Alesiani	F.to Dott. Antonio ATTANASIO

F.to Dott. Massimiliano Carnia

Depositato in Segreteria il **22 luglio 2026**

Il Funzionario preposto

F.to Margherita Ragonese

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

RELAZIONE SULLE TIPOLOGIE DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVE ALLE LEGGI DELLA REGIONE PIEMONTE APPROVATE NELL'ANNO 2025

(art. 1, comma 2, D.L. 10.10.2012 n.174, conv. in L. 7.12.2012 n. 213, come modificato dal D.L. 24.6.2014, n. 91, conv. in L. 11.8.2014, n. 116)

Primo Referendario Laura Alesiani
Primo Referendario Massimiliano Carnia

RICERCHE E ANALISI:
Patrizia Benvenuti

Sommario

1. Introduzione 3
2. Quadro normativo e giurisprudenziale generale 6
3. Il quadro normativo e regolamentare della Regione Piemonte 15
4. L'attività legislativa del Consiglio regionale del Piemonte nel 2025 16
4.1 L'istruttoria 16
4.2 Analisi del flusso procedurale 18
4.3 Le tipologie di copertura adottate e le relative criticità 28
5. Esame delle singole leggi regionali 38
6. Considerazioni conclusive 95

1. Introduzione

La presente relazione è adottata in attuazione dell'art. 1, co. 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. nella L. 7 dicembre 2012, n. 213 (come successivamente modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, conv. nella L. 11 agosto 2014, n. 116), secondo cui "*annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai Consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri*".

Questa Sezione ha già adottato le deliberazioni n. 382/2013/RQ e n. 146/2014/RQ, con riferimento ai due semestri 2013, la deliberazione n. 75/2015/RQ, con riferimento al 2014, la deliberazione n. 146/2017/RQ, con riferimento al 2015 e al 2016, la deliberazione n. 67/2018/RQ, con riferimento al 2017, la deliberazione n. 30/2019/RQ, con riferimento al 2018, la deliberazione n. 95/2020/RQ, con riferimento all'esercizio 2019, la deliberazione n. 102/2021/RQ, con riguardo all'esercizio 2020, la deliberazione n. 82/2022/RQ, con riguardo all'esercizio 2021, la deliberazione n. 73/2023/RQ per l'esercizio 2022, la deliberazione n. 135/2024/RQ per l'esercizio 2023, ed infine la deliberazione n. 96/2025/RQ per l'esercizio 2024.

Quanto alla natura del controllo esercitato, si rimarca che, come già evidenziato nelle precedenti relazioni, si tratta di "*un controllo di tipo referente finalizzato a fornire alle assemblee consiliari utili elementi conoscitivi sulle possibili criticità in materia di coperture finanziarie delle leggi regionali di spesa. Inoltre, ai sensi del comma 8 dell'art. 1 del D.L. n. 174/2012, detta relazione deve essere trasmessa, altresì, "alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza", così chiudendosi a livello centrale il circuito istituzionale delle verifiche intestate alla Corte dei conti sul corretto esercizio dell'autonomia finanziaria della Regione, per ciò che concerne l'aspetto in esame. La normativa citata ha ricevuto il vaglio favorevole della Corte costituzionale, la quale ha avuto modo di affermare che il controllo introdotto trova fondamento costituzionale e riveste natura collaborativa (Corte cost. n. 39 del 2014)*" (v., in questi termini, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 75/2015/RQ).

Sul tema occorre, poi, richiamare la pronuncia della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 8/SEZAUT/2021/INPR del 1°/06/2021, con la quale sono state adottate le ulteriori "*Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali (art. 1, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel testo modificato*

dall' art. 33, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, in Legge 11 agosto 2014, n. 116)", e nella quale viene confermata la natura di controllo referente della relazione in parola, controllo "*finalizzato a dare maggiore effettività al principio della copertura finanziaria sancito dal terzo comma dell'art. 81 della Costituzione, ai sensi del quale ogni iniziativa legislativa regionale, per non compromettere la permanenza degli equilibri finanziari, deve indicare le risorse necessarie a sostenere i nuovi o maggiori oneri che essa comporti*"; conseguentemente, "*il Referto annuale della Corte in relazione di ausiliarietà con le Assemblee regionali (art. 100, secondo comma, Cost.) mira ad "arricchire il patrimonio conoscitivo" dei Consigli regionali sul tema della copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali, che riveste un "elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile"*".

In argomento, la Sezione delle Autonomie, con successiva deliberazione del 2023, ha specificato come la previsione in parola integri "*l'assetto ordinamentale che, in materia contabile, dopo la riforma costituzionale del 2012, ha rafforzato il controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni pubbliche esercitato dalla Corte dei conti a salvaguardia dell'unità economica della Repubblica e dei vincoli che derivano dall'appartenenza all'Unione europea. Le Sezioni regionali di controllo della Corte, attraverso il referto annuale, verificano il rispetto del principio della copertura finanziaria della legislazione di spesa, individuando la natura degli oneri previsti dalle nuove disposizioni regionali e valutando le quantificazioni e l'idoneità dei mezzi di copertura di volta in volta apprestati*" (v., in tal senso, la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 10/SEZAUT/2023/FRG del 19 luglio 2023, quale apposito referto al Parlamento sulle modalità di copertura delle leggi regionali di spesa, tenuto conto delle Relazioni annuali che le Sezioni regionali di controllo trasmettono ai Consigli regionali sulle leggi regionali approvate nell'anno precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, per quanto concerne l'esercizio 2021; v., anche, successivamente, la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2024/FRG del 20 giugno 2024, avente ad oggetto "*Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa – Anno 2022*", la deliberazione n. 11/SEZAUT/2025/FRG del 23 giugno 2025, avente ad oggetto "*Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa – Anno 2023*" e la deliberazione n. 12/SEZAUT/2026/FRG del 22 maggio 2026, avente ad oggetto "*Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa – Anno 2024*").

La Sezione delle Autonomie, in particolare, poi, con l'ultima relazione adottata nel maggio del corrente anno, ha avuto modo di precisare alcune fondamentali coordinate al fine della

predisposizione delle singole relazioni a livello regionale; più specificatamente, è stato precisato come sarebbe auspicabile:

- "*una rigorosa tempestività nell'approvazione della relativa relazione annuale che costituisce un rilevante elemento a supporto dell'analisi in sede di parifica;*

- la stretta correlazione tra la relazione annuale delle Sezioni regionali della Corte dei conti sulla legislazione regionale e il giudizio di parificazione del rendiconto della Regione: la prima costituisce un antecedente logico che deve precedere il secondo;

- la puntuale quantificazione degli oneri annualmente prodotti dalle leggi onerose e della loro copertura;

- l'armonizzazione della definizione dell'oggetto della verifica annuale da parte delle sezioni regionali di controllo, relativo a tutte le norme che, indipendentemente dalla loro afferenza al ciclo di bilancio (leggi di bilancio e stabilità regionali, variazioni di bilancio, assestamento del bilancio, riconoscimento di debiti fuori bilancio) determinino nuovi o maggiori oneri;

- l'adozione di forme di contraddittorio, in corso della procedura, anche orale nell'adunanza conclusiva;

− eventuale redazione da parte della Sezione di controllo di relazioni su specifiche leggi regionali particolarmente problematiche sotto il profilo della copertura, anche prima della relazione annuale, per evidenziare con immediatezza l'opportunità di interventi correttivi da parte della Regione" (v., in tal senso, la deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2026/FRG cit., pp. 43-44).

Sul punto, si dà atto che la Sezione regionale di controllo per il Piemonte già da tempo si muove, in tema di predisposizione della relazione annuale sulle leggi di spesa regionali, secondo gli indirizzi sopra esposti forniti dalla Sezione delle Autonomie; sarà cura della stessa valutare, a partire dal prossimo esercizio, anche l'eventuale predisposizione di relazioni su specifiche leggi regionali in base alla loro problematicità prima del referto annuale.

Si ritine opportuno evidenziare ancora, in fase preliminare, come l'adeguata copertura delle leggi di spesa adottate nel corso dell'esercizio sia funzionale alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto assicura che gli oneri introdotti trovino corrispondenza nelle risorse presenti nel bilancio, tenendo conto della gestione nel corso dell'esercizio. Come ben specificato dalla Corte costituzionale, infatti, "*l'equilibrio tendenziale dei bilanci pubblici non si realizza soltanto attraverso il rispetto del meccanismo autorizzatorio della spesa, il quale viene salvaguardato dal limite dello stanziamento di bilancio, ma anche mediante la preventiva*

quantificazione e copertura degli oneri derivanti da nuove disposizioni" (Corte cost. sentenza n. 115/2012).

2. Quadro normativo e giurisprudenziale generale

Con riferimento al quadro normativo e giurisprudenziale si richiamano le precedenti relazioni della Sezione, che hanno compiutamente ricostruito le coordinate normative e giurisprudenziali dell'obbligo di copertura che discende direttamente dall'art. 81 della Costituzione. Il terzo comma di tale articolo, così come modificato dall'art. 1 della L. cost. n. 1/2012, prevede, infatti, che "*ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte*".

Per consolidata giurisprudenza costituzionale (v., *ex plurimis*, Corte costituzionale, sentenze n. 26/2013 e n. 184/2016), il principio di copertura sancito dalla Costituzione ha carattere direttamente precettivo e, dunque, vincola, sin dalla sua entrata in vigore, anche le Regioni, alle quali si applicano parimenti i principi elaborati dall'interpretazione della giurisprudenza costituzionale. Inoltre, le disposizioni della L. n. 196/2009 in materia di copertura delle leggi di spesa, in quanto esplicative dei principi di equilibrio di bilancio e di copertura delle leggi espressi dall'art. 81 della Costituzione, trovano applicazione anche per le leggi regionali (v. Corte cost., sentenze n. 115/2012, n. 176/2012, n. 26/2013). Si tratta, in particolate dell'art. 17, che individua tassativamente le modalità di copertura finanziaria delle leggi statali, e l'art. 19, che estende tali modalità a tutte le Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Rispetto a tale assetto si deve rimarcare che il D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, reca due norme particolarmente rilevanti per la copertura delle leggi di spesa regionali e cioè l'art. 38, sulla copertura delle spese di carattere continuativo e di carattere pluriennale[1], e l'art. 49, sui fondi speciali[2].

[1] A norma dell'art. 38, infatti, "*1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio. 2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché' la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa*".

[2] L'art. 49 dispone che "*1. Nel bilancio regionale possono essere iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio. 2. I fondi di cui al comma 1 non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa; ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime. 3. I fondi di cui al comma 1 sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale. 4. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell'esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di spesa. 5. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, ma in corso di approvazione da parte del Consiglio, può farsi riferimento alle quote non utilizzate*

Inoltre, l'art. 17 della L. n. 196/2009 è stato modificato dall'art. 3 della L. n. 163/2016, che ha introdotto un nuovo criterio (lettera a-*bis*) di copertura "*mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa*" e ha modificato il criterio di copertura, di cui alla lettera b) dell'art. 17, fondato sulla "*riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa*".

Quanto all'uso delle clausole di neutralità finanziaria è stato, inoltre, introdotto un nuovo comma, il 6-*bis*, che valorizza il ruolo della relazione tecnica; infatti, "*per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria*".

La giurisprudenza della Corte costituzionale è poi tornata sul tema, affermando il fondamentale principio secondo il quale copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio "*sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio integrano «una clausola generale in grado di operare pure in assenza di norme interposte quando l'antinomia* (*con le disposizioni impugnate*) *coinvolga direttamente il precetto costituzionale: infatti "la forza espansiva dell'art. 81, quarto* (*oggi terzo) comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile*"(sentenza n. 192/2012)» (sentenza n. 184/2016)" (Corte costituzionale n. 274/2017).

Con la sentenza n. 244/2020, del resto, la Corte costituzionale ha riaffermato che l'«*art. 81, quarto [oggi terzo] comma, Cost.*» mostra un'immutata «*forza espansiva*» e conserva il carattere di «*presidio degli equilibri di finanza pubblica*», di «*clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile (sentenza n. 192 del 2012) (sentenza n. 184 del 2016)*» (sentenza n. 274 del 2017); esso, pertanto, ha

dei relativi fondi speciali di detto esercizio. A tal fine, le economie di spesa derivanti dalle quote non utilizzate di tali fondi speciali costituiscono una quota accantonata del risultato di amministrazione, destinata alla copertura finanziaria di spese derivanti dai relativi provvedimenti legislativi, purché' tali provvedimenti siano approvati entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo".

conservato una portata precettiva sostanzialmente immutata, che non lo rende in alcun modo "parametro inconferente".

Peraltro, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 235/2020, ha aggiunto che sussistono disposizioni puntualmente attuative del precetto costituzionale, da ravvisarsi, in primo luogo, nell'art. 19 della Legge n. 196 del 2009 in forza del quale si prescrive, anche nei confronti delle Regioni, la previa quantificazione della spesa quale presupposto della copertura finanziaria («*per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita*»: così la sentenza n. 147 del 2018) e, quindi, nelle disposizioni – ulteriormente specificative dell'art. 81, terzo comma, Cost. – di cui agli artt. 36, 38, 39 e 48 del D.Lgs. n. 118 del 2011, a tenore dei quali, le leggi regionali che prevedono spese obbligatorie a carattere continuativo (e, tra queste, le spese «relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse»: comma 1, lettera a, del citato art. 48) debbono quantificarne l'onere annuale per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, che deve avere «un orizzonte temporale almeno triennale» (artt. 36 e 39 citati).

Riguardo al fondamentale principio costituzionale secondo il quale copertura economica delle spese ed equilibrio del bilancio "*sono due facce della stessa medaglia*", la pronuncia della Sezione delle Autonomie n. 8/SEZAUT/2021/INPR sopra richiamata, riprendendo tale principio, ha ulteriormente approfondito il tema affermando come "*copertura ed equilibrio finanziario operano, in realtà, su piani diversi. Difatti, mentre la copertura finanziaria riguarda ogni singola legge di spesa e va (come si è visto) valutata* ex ante*, il principio dell'equilibrio finanziario riguarda tutti i flussi finanziari regionali in entrata e in uscita ed è verificabile* ex post *ad opera della Corte dei conti in occasione del giudizio di parificazione del conto consuntivo regionale. In tale sede, la Corte potrà valutare se la Regione abbia rispettato il vincolo dell'equilibrio e, contestualmente, se sia stato osservato l'obbligo di copertura degli oneri, segnatamente di quelli di natura pluriennale ed obbligatoria, che proiettano nel tempo, e cioè oltre l'esercizio finanziario di riferimento e del connesso triennio, in modo permanente, i loro non comprimibili effetti di spesa*".

In realtà, per la Sezione delle Autonomie, quello del rapporto tra copertura degli oneri di cui alla legislazione ordinaria ed equilibrio di bilancio è un punto cruciale, che attende ancora una sistemazione definitiva a livello sia giurisprudenziale che ordinamentale; certamente, si può sostenere una notevole sinergia tra i due vincoli, nel senso che, quanto migliore è la qualità della copertura, tanto più raggiungibile è l'obiettivo dell'equilibrio, a parità di condizioni, attesa la pressione della legislazione vigente sul bilancio.

Sul tema della quantificazione e della copertura degli oneri finanziari legislativi, la Corte costituzionale è tornata più volte, riaffermando e precisando alcuni fondamentali principi.

In primo luogo, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (v. sentenza n. 25 del 2021), gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost; si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria. La necessità e la sufficienza di tali elementi specificativi ed informativi devono essere valutate sia con riguardo al contenuto della norma che provvede alla copertura, sia in riferimento alle correlate norme che prevedono gli interventi di spesa; in tal modo (nel caso di specie) le clausole di invarianza della spesa, che in sede di scrutinio di costituzionalità comportano una valutazione anche sostanziale in ordine all'effettività della copertura di nuovi o maggiori oneri di ogni legge, devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicativi (v., anche, sentenze n. 235 del 2020 e n. 188 del 2015).

La Corte costituzionale ha, altresì, precisato la portata della relazione di cui all'art. 17 della Legge n. 196 del 2009, affermando che essa costituisce «*puntualizzazione tecnica*» del principio di analitica copertura degli oneri finanziari; sicché ogni disposizione che comporti conseguenze finanziarie, positive o negative, deve essere corredata da un'apposita istruttoria in merito agli effetti previsti e alla loro compatibilità con le risorse disponibili (v., anche, sentenze n. 133 del 2016, n. 70 del 2015, n. 190 del 2014 e n. 26 del 2013).

La Corte costituzionale, con pronuncia n. 124 del 2022, ha ulteriormente ribadito che il legislatore regionale è tenuto, al pari di quello statale, per ogni proposta di legge comportante implicazioni finanziarie, a redigere una relazione tecnica contenente gli elementi informativi richiesti dalla legge in ordine agli oneri recati da ciascuna disposizione e alle relative coperture (*ex plurimis*, sentenza n. 224 del 2014), che costituiscono «*elementi essenziali della previsione di copertura in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione*» (sentenza n. 25 del 2021)».

Poi, in tema di copertura, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 106/2021, ha avuto occasione di ribadire: a) che la corretta applicazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., richiede fisiologicamente una copertura contestuale della spesa, non avendo alcun apprezzabile senso l'approvazione di norme che, difettandone, non potrebbero comunque trovare

applicazione se non a mezzo di atti di spesa palesemente illegittimi; b) che, laddove sia rinvenuta attingendo a fondi o ad accantonamenti finalizzati a sovvenire possibili maggiori oneri, la copertura *a posteriori*, per essere effettiva, deve in ogni caso avvenire per mezzo di variazioni riguardanti categorie omogenee di entrata e di spesa, corredate da un'illustrazione che dia adeguato conto della complessiva neutralità della variazione di bilancio posta in essere.

Con la citata sentenza n. 106/2021 la Corte costituzionale ha ritenuto violato l'obbligo di copertura finanziaria, così come declinato dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 118 del 2011, che richiede al legislatore regionale di assicurare, alle spese a carattere obbligatorio e ripetitivo, immediata copertura per tutti e tre gli esercizi considerati dal bilancio di previsione pluriennale: «[l]*e leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio*».

Con la sentenza n. 226 del 2021, la Corte costituzionale ha, poi, evidenziato che tra le disposizioni direttamente attuative del precetto costituzionale di cui all'art. 81, terzo comma, Cost. è da annoverare, in primo luogo, l'art. 19 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in forza del quale si prescrive, anche nei confronti delle Regioni, la previa quantificazione della spesa quale presupposto della copertura finanziaria («*per l'evidente motivo che non può essere assoggettata a copertura un'entità indefinita*»: così la sentenza n. 147/2018), con rinvio, quanto alle modalità di copertura, all'art. 17 della medesima legge di contabilità; la Corte ha, altresì, richiamato le disposizioni – ulteriormente specificative dell'art. 81, terzo comma, Cost. – contenute nel D.Lgs. n. 118 del 2011 e, in particolare, nell'art. 38, comma 1: solamente nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie si possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

In particolare, con la medesima sentenza n. 226/2021, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni della legge della Regione Siciliana n. 29 del 2020 che individuavano per la copertura della spesa – relativa rispettivamente all'assunzione di nuovo personale del Corpo forestale regionale e alla corresponsione al suddetto personale dell'adeguamento dell'indennità pensionabile – le somme gravanti sulla Missione 9, Programma 5, capitolo 150001, del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.

In proposito, la Corte ha evidenziato come le disposizioni impugnate si configurino quali nuove e maggiori spese, derivanti cioè da nuove assunzioni e dall'adeguamento (*id est* aumento) delle indennità mensili pensionabili.

La legge regionale in tal modo non prevede alcuna nuova entrata né prevede alcuna riduzione di spesa permanente al fine di coprire detti oneri; essa, inoltre, non accompagna lo stanziamento con una relazione tecnica che giustifichi il semplice rinvio al suddetto capitolo nel presupposto della effettiva presenza di risorse già stanziate e quindi disponibili per il sostentamento dei maggiori oneri.

Infatti, costituisce principio generale che tutte le risorse stanziate in bilancio siano già interamente impegnate e dirette a sovvenire a spese già ivi previste (*ex multis*, sentenze n. 171/2021 e n. 209/2017); tale principio trova in particolare applicazione per le spese obbligatorie per il personale, che per loro natura si sottraggono a ipotesi di facile comprimibilità.

Nondimeno, la Corte ha rappresentato che laddove comunque si ritenga che lo stanziamento complessivo per le spese del personale già vigente sia in grado di sostenere anche il peso dei nuovi oneri, senza quindi richiedere di essere incrementato da risorse derivanti da nuove entrate o da ulteriori riduzioni permanenti di spesa, se ne sarebbe dovuta dare un'analitica dimostrazione, da compendiarsi principalmente nella Relazione tecnica e nello sviluppo degli oneri con proiezione almeno decennale (art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009); problematica, questa, che, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, continua a presentarsi talvolta anche per la legislazione regionale piemontese.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 155 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della Legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, in relazione all'art. 81, terzo comma, Cost., ravvisando la violazione del parametro costituzionale in assenza di una qualsivoglia quantificazione e documentazione sugli oneri derivanti dalla norma impugnata; d'altro canto, ha aggiunto la Corte, la mancata considerazione degli oneri vale a rendere la legge costituzionalmente illegittima per mancanza di copertura non soltanto per spese obbligatorie, ma anche se si tratta di oneri solo "ipotetici", in quanto l'art. 81 Cost. «*impone che, ogniqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorr[e] sempre indicare i mezzi per farvi fronte*» (v., *ex multis*, sentenze n. 163 del 2020 e n. 307 del 2013).

Invero, secondo la stessa Corte, devono essere dichiarate costituzionalmente illegittime quelle leggi in cui «*l'individuazione degli interventi e la relativa copertura finanziaria è stata*

effettuata dal legislatore regionale in modo generico e risulta priva di quella chiarezza finanziaria minima richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte in riferimento all'art. 81 Cost.» (v., *ex multis*, sentenza n. 227 del 2019).

La Corte costituzionale è, poi, tornata a pronunciarsi sul tema della copertura finanziaria delle leggi di spesa (sentt. n. 48, n. 53, n. 57, n. 64 del 2023), ribadendo quanto già affermato in precedenti pronunce in relazione alla necessità che «*le leggi istitutive di nuove spese devono contenere un'esplicita indicazione del relativo mezzo di copertura e che a tale obbligo non sfuggono le norme regionali*» (sentenza n. 244 del 2020) e sottolineando che «*il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira*» (sentenza n. 307 del 2013); peraltro, come già più volte ricordato, la copertura di nuove spese «*deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri*» (*ex multis*, sentenze n. 307 del 2013 e n. 131 del 2012; nello stesso senso, sentenza n. 183 del 2016).

Infine, più di recente, nel 2024, la Corte costituzionale ha più volte toccato il tema delle coperture finanziarie alle iniziative di spesa regionali; complessivamente, il quadro giurisprudenziale conferma l'aderenza a un sistema di vincoli in cui il principio di copertura finanziaria delle leggi di spesa – letto in combinazione con quello dell'equilibrio di bilancio, di veridicità e attendibilità delle scritture contabili e di armonizzazione dei relativi sistemi – acquista una valenza tendenzialmente onnicomprensiva dell'intero ciclo di bilancio (cfr., in questi termini, la deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2026/FRG cit., p. 26, che richiama, in particolare, alcune pronunce costituzionali, quali, ad es., le sentenze del 24 gennaio e del 18 aprile 2024, nn. 39 e 58, nelle quali la Corte argomenta molto articolatamente sul nesso genetico tra veridicità del dato contabile e copertura finanziaria; la sentenza del 17 dicembre 2024, n. 201, nella quale il principio di copertura viene declinato in relazione al finanziamento delle prestazioni sanitarie *extra*-Lea; la sentenza n. 197 del 24 settembre 2024, con cui la Corte è intervenuta su una pluralità di disposizioni della L.R. siciliana n. 3/2024, accomunate dalla previsione di misure comportanti oneri a carico della Regione senza una quantificazione degli stessi e senza la verifica della loro compatibilità con i limiti del piano di rientro - si trattava, in particolare, di incrementi tariffari non supportati da analisi finanziarie e proroga del meccanismo speciale di restituzione dell'acconto sul *budget* per l'esercizio 2020); ne è derivata una configurazione dell'art. 81 Cost. quale parametro trasversale, idoneo a fondare

il sindacato sulla regolarità contabile (e dunque sulla legittimità della relativa decisione legislativa di spesa) non solo in base all'assenza di copertura, ma anche con riguardo a tutte le forme indirette di alterazione dell'equilibrio di bilancio.

Risulta, inoltre, interessante richiamare brevemente in questa sede alcune delle criticità evidenziate, nel corso del 2025, in occasione delle relazioni quadrimestrali sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri che la Corte dei conti redige in attuazione dell'articolo 17, comma 9, della Legge n. 196 del 2009 per la legislazione nazionale (v. le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8/SSRRCO/RQ/2025 del 25 giugno 2025, n. 19/SSRRCO/RQ/2025 del 5 novembre 2025 e n. 9 /SSRRCO/RQ/2024 del 6 marzo 2026) riferite rispettivamente al primo, al secondo e al terzo quadrimestre del 2025, e che, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, possono riproporsi anche nell'ambito della legislazione regionale piemontese.

In primo luogo, si fa riferimento alla problematica dell'esatta configurazione delle clausole di neutralità finanziaria; occorre considerare preliminarmente che la legge di contabilità prevede, nel caso di ricorso a tali clausole, l'obbligo di indicare l'entità delle risorse in essere, anche tenendo conto delle facoltà in termini di riprogrammazione, e le unità gestionali di bilancio interessate, escludendo, peraltro, la previsione di tali clausole nel caso di spese di natura obbligatoria. Nonostante tali stringenti vincoli, continua a registrarsi la persistenza, anche nel 2025, di una legislazione frequentemente costellata di clausole di invarianza prive delle citate indicazioni nelle relative Relazioni tecniche riferite anche a spese obbligatorie. Il fatto poi che dette clausole siano previste a fronte di compiti tali da poter presentare elementi innovativi, come già osservato nelle precedenti Relazioni quadrimestrali, evidenzia un particolare problema metodologico.

Sul punto le Sezioni Riunite in sede di controllo hanno infatti precisato che: "*La mancata, esplicita previsione di costi aggiuntivi, da dimostrare peraltro da parte di relazioni tecniche accurate sul punto (il che non accade), non esclude infatti che dalle norme possano effettivamente derivare, in futuro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura implicita, pertanto, a carico dei "tendenziali", con aggravio dunque dei saldi, di fatto, soprattutto a fronte di oneri di carattere obbligatorio. Tutto ciò a meno di non ritenere che le disponibilità di bilancio a legislazione vigente siano già state quantificate in modo da presentare margini per la copertura di eventuali incrementi di oneri conseguenti all'implementazione delle nuove normative varate: in tal caso si determinerebbe, però, una scarsa coerenza con il principio della legislazione vigente, che costituisce il criterio per la costruzione delle previsioni di bilancio* (…). *Merita di essere ricordato poi che, sull'argomento delle*

clausole di neutralità, sia pur con riferimento alle leggi regionali, è intervenuta la sentenza n. 82 del 21 febbraio 2023 della Corte costituzionale, pronuncia in base alla quale dette clausole vanno dimostrate nella loro sostenibilità, non essendo sufficiente la loro mera apposizione nel testo. Sul piano istituzionale si può aggiungere che l'elevata frequenza dei riferimenti alle risorse in essere per asseverare l'assenza di oneri nuovi o maggiori finisce con l'ampliare gli spazi per un'interpretazione della legislazione vigente secondo cui, in effetti, le quantificazioni degli stanziamenti di bilancio continuerebbero a presentare margini più che ampi di incertezza rispetto alle esigenze effettive: ciò probabilmente sia per l'impossibilità in alcuni casi (ovvero per l'elevata difficoltà) di una quantificazione precisa dei reali fabbisogni in ordine all'attuazione delle leggi, sia – non è da escludere – per una metodologia forse, in qualche caso, non sempre improntata a rigore. (…)" (v., in questi termini, la deliberazione n. 9/SSRRCO/RQ/2026 cit., pag. 156).

Altro aspetto metodologico di rilievo riguarda la scarsa accuratezza, in alcuni casi, delle Relazioni tecniche; pur nell'ambito di un graduale miglioramento medio della qualità e della tempestività delle medesime, continua, infatti, ad osservarsi il fenomeno di Relazioni che non sempre consentono una ricostruzione delle quantificazioni degli oneri riportati, limitandosi, esse, il più delle volte a fornire elementi di sintesi ovvero insufficienti ai fini della piena comprensione del percorso che ha portato alla quantificazione dell'onere così come stimato. Le cause del fenomeno sono molteplici e vanno dalla scarsa collaborazione da parte delle amministrazioni interessate ai tempi brevi in cui matura la decisione legislativa, specialmente in riferimento all'approvazione di emendamenti, in ordine ai quali le amministrazioni competenti spesso si trovano in condizioni non idonee per una ponderata valutazione dei corrispondenti effetti (v. deliberazione n. 9/SSRRCO/RQ/2026, cit., p. 149).

Infine, continua a riscontrarsi la duplice fattispecie di clausole di copertura che genericamente (oppure anche in riferimento a singole norme) vengono imputate alle maggiori entrate e alle minori spese contestualmente recate dal provvedimento ovvero di clausole di copertura di oneri riferiti alla somma degli effetti di numerosi articoli.

Quest'ultimo fenomeno, oltre a comportare uno scarso livello di trasparenza nelle scelte relative all'utilizzo e al reperimento delle risorse pubbliche di cui alla decisione legislativa, appare anche in contrasto con la legge di contabilità, la quale prevede singole ipotesi di copertura finanziaria ciascuna delle quali riferita ad un onere. Senza una tale corrispondenza, ad esempio, quando si è in presenza di coperture a valere anche su stanziamenti di conto capitale, non si può escludere la dequalificazione della spesa, in

assenza dell'indicazione delle quote di oneri correnti eventualmente coperte con stanziamenti di tale natura.

Quanto al primo fenomeno, invece (riferimento a risorse interne senza differenziazione tra entrate e spese), non risulta ispirato a trasparenza un modello legislativo privo delle necessarie distinzioni, che non consenta, per le modalità di configurazione del dettato legislativo, una ricostruzione sistematica delle coperture nell'ambito della dicotomia di base tra maggiori entrate e minori spese, prevista dalla legge di contabilità.

Nella misura in cui si tratti dell'utilizzo di effetti indiretti, poi, deve ricordarsi il principio dell'integrità, attuativo dell'art. 81 Cost. in base all'art. 24 della legge di contabilità e declinabile almeno sotto il profilo dell'esigenza di trasparenza: peraltro, a parità di fattispecie, si registra l'uso non sistematico di tale tecnica (v. deliberazione n. 9/SSRRCO/RQ/2026, cit., p. 148-149).

3. Il quadro normativo e regolamentare della Regione Piemonte

La Regione Piemonte, come ampiamente illustrato nella relazione adottata da questa Sezione con deliberazione n. 75/2015/RQ, richiama espressamente il principio costituzionale della copertura delle leggi di spesa all'art. 69 dello Statuto, secondo cui "o*gni progetto di legge ed ogni legge regionale che importino nuove o maggiori spese indicano i mezzi per farvi fronte*".

La Legge di contabilità regionale (L.R. n. 7 del 2001) disciplina le modalità tassative di copertura finanziaria delle leggi e il contenuto della relazione tecnica che deve accompagnare ogni progetto di legge che comporti nuovi o maggiori oneri sulla finanza pubblica. Ai sensi dell'art. 26, infatti, "*1. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata, esclusivamente nei seguenti termini:*

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali di cui all'articolo 22, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti per nuovi programmi di sviluppo per iniziative relative a funzioni ordinarie della Regione, sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio riguardanti spese di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte a incrementare gli stanziamenti per spese di questa natura;

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, restando escluso che eventuali entrate in conto capitale vengano utilizzate per la copertura di spese correnti.
2. I progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate sono corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi che s'intendono conseguire con il provvedimento. Nella relazione sono, altresì, indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge".
A livello di normazione secondaria, il Regolamento interno del Consiglio regionale dispone che i progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate siano accompagnati "*da una relazione tecnico-finanziaria sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture*" (art. 82, co. 1, Reg. adottato con Deliberazione C.R. n. 269-33786 del 24 luglio 2009). Il citato Regolamento interno dispone che per i progetti di legge o per le modifiche ai progetti di legge di cui sopra debba obbligatoriamente essere richiesto il parere scritto della Commissione permanente Programmazione e Bilancio (art. 34 Reg.).
Occorre, poi, fare riferimento al flusso procedurale introdotto dalla Regione nel 2018, modificato a fine dell'esercizio 2020 e da ultimo a fine 2023, per il quale si rinvia al prosieguo della trattazione (v., *infra*, Par. n. 4.2).
Con riferimento alle leggi regionali promulgate nel corso dell'esercizio 2025, attualmente risulta che la legge regionale n. 9/2025 è stata esaminata dal Consiglio dei ministri ed è stata impugnata per il giudizio di legittimità costituzionale; inoltre, la legge regionale n. 24/2025 è in attesa di esame da parte del Consiglio dei Ministri.

4. L'attività legislativa del Consiglio regionale del Piemonte nel 2025

4.1 L'istruttoria

Con nota acquisita al prot. n. 2466 del 7 aprile 2026 la Regione provvedeva a depositare presso la Sezione regionale di controllo per il Piemonte, per ciascuna delle leggi approvate nell'anno di riferimento, un fascicolo recante, unitamente al testo della legge, il parere di regolarità contabile nei casi di iniziativa legislativa esercitata dalla Giunta, la relazione

tecnico-finanziaria conclusiva redatta in base alla modulistica prevista dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 8 novembre 2023, n. 365 (Nuovo flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura) e dell'omologa deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 27-7627.

Con le citate deliberazioni è stato approvato il nuovo flusso condiviso di monitoraggio e controllo degli oneri finanziari sulle leggi regionali che, secondo quanto comunicato dalla Regione Piemonte, "*anticipa, per il tramite dei Presidenti delle commissioni consiliari, il coinvolgimento degli Assessorati e delle direzioni competenti per materia nella valutazione dell'impatto finanziario dei provvedimenti fin dalla prima seduta della Commissione cui il provvedimento è assegnato in sede referente, permettendo alle strutture della Giunta regionale di seguire costantemente i lavori di commissione e le eventuali modifiche che, in fase emendativa, vengono apportate al testo originariamente presentato e che possono avere ricadute dal punto di vista finanziario*".

Le relazioni in parola risultano complete della scheda, predisposta dagli uffici del Consiglio regionale in collaborazione con le competenti strutture della Giunta regionale, relativa alla verifica della quantificazione degli oneri e della tipologia di copertura finanziaria degli stessi, e della attestazione finale in ordine all'effettiva copertura e alla regolarità finanziaria dell'intero provvedimento, rilasciata dalla Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta regionale.

Con nota prot. n. 2523 dell'8 aprile 2026, questa Sezione comunicava l'avvio dell'attività di disamina della documentazione.

Successivamente, a seguito delle attività istruttorie svolte e dell'esame di tutta la documentazione pervenuta, i Magistrati Istruttori ritenevano opportuno richiedere il deferimento al Presidente della Sezione regionale di controllo per il Piemonte al fine della discussione in Collegio.

Il Presidente della Sezione, con ordinanza n. 27/2026 del 16 giugno 2026 fissava l'adunanza pubblica per la data del 9 luglio 2026.

In tal senso, e al fine di assicurare il contraddittorio con l'Ente, la bozza della relazione predisposta dai Magistrati Istruttori veniva inviata agli Uffici competenti della Regione Piemonte, dando termine fino al 29 giugno 2026 per trasmettere eventuali controdeduzioni.

In data 2 luglio 2026, la Regione, con nota acquisita al prot. n. 5757, trasmetteva le proprie controdeduzioni nelle quali venivano specificati alcuni punti come da richiesta dei

Magistrati Istruttori; in argomento si rinvia al prosieguo della trattazione e all'esame dei singoli provvedimenti legislativi.

All'adunanza pubblica convocata per il 9 luglio 2026 erano presenti, quali rappresentanti del Consiglio regionale: il dott. Davide Nicco, Presidente del Consiglio regionale; la dott.ssa Aurelia Jannelli, Segretario Generale del Consiglio regionale; quali rappresentanti della Giunta regionale: il dott. Gian Luca Vignale, Assessore al Personale, organizzazione e patrimonio, Affari legali e contenzioso, Rapporti con il Consiglio regionale, Delegificazione e semplificazione dei percorsi amministrativi, Fondi di Sviluppo e Coesione; il dott. Giovanni Lepri, Direttore della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio.

In relazione a quanto esposto da alcuni dei Rappresentanti della Regione nell'ambito dell'adunanza si rinvia, altresì, al prosieguo della trattazione[3].

4.2 Analisi del flusso procedurale

Come già verificato nell'ambito della relazione approvata da questa Sezione con deliberazione n. 30/2019/RQ, nel corso del 2018 la Regione aveva dato attuazione al nuovo flusso procedurale, approvato con D.U.P. n. 60/2018 e, parallelamente, con D.G.R. n. 1-6667/2018, applicato a partire dalle leggi approvate dal mese di aprile del 2018.

Il flusso prevede che, per ciascun provvedimento presentato, sia di iniziativa consiliare, sia di emanazione da parte della Giunta regionale, venga compilata una relazione tecnico-finanziaria iniziale, da redigersi secondo la modulistica predisposta.

Al fine di non limitare l'iniziativa legislativa da parte dei singoli membri del Consiglio regionale, per le proposte di legge di iniziativa consiliare, la Regione ha adottato un approccio preliminare tale da permettere la presentazione del provvedimento attraverso la compilazione, anche solo in maniera indicativa, dei dati sulla quantificazione degli oneri specifici e sulla relativa copertura e, pertanto, esclusivamente con una prima stima degli oneri finanziari, sulla base della considerazione che, nelle fasi successive dell'*iter*, le competenti strutture del Consiglio e della Giunta effettuino un'istruttoria maggiormente dettagliata in ordine a tali elementi.

Per quanto concerne l'iniziativa legislativa della Giunta regionale, al fine di rafforzare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione contabile, il flusso prevede che il testo del disegno di legge venga trasmesso alla Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura, a cura

[3] V., *infra*, par. n. 4.3

della Direzione regionale proponente, per l'avvio dell'*iter* presso la Giunta regionale, già provvisto del preventivo parere obbligatorio della Direzione Risorse finanziarie e patrimonio e corredato della relazione tecnico-finanziaria.

Nella fase di istruttoria dei provvedimenti in Commissione, i lavori sono diretti a monitorare e verificare l'eventuale presenza di nuovi o maggiori oneri o la diminuzione di entrate prodotte da emendamenti approvati e redatti secondo la modulistica in uso, i quali devono essere corredati da una relazione che metta in evidenza la quantificazione dell'onere e la relativa copertura.

La ricognizione di tutti gli effetti finanziari viene riepilogata in un ulteriore documento di analisi, redatto in raccordo tra le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale. Tale scheda costituisce, per i provvedimenti onerosi, elemento istruttorio ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione permanente Programmazione e Bilancio, in riferimento alla formulazione della norma finanziaria in maniera adeguata all'evoluzione del testo.

Nella fase successiva, il documento di analisi di cui sopra, adeguatamente aggiornato sulla base delle risultanze del testo definitivo, confluisce nella relazione finale al provvedimento di legge, predisposta dagli uffici del Consiglio regionale.

In relazione al flusso procedurale adottato congiuntamente dagli uffici di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta, come sopra descritto, la Sezione, nella relazione approvata con la deliberazione n. 30/2019/RQ sopra citata, con riferimento al 2018, aveva già espresso un giudizio positivo apprezzando l'introduzione del flusso procedurale, che senz'altro ha costituito il punto di partenza fondamentale per l'abbrivio di un percorso virtuoso intrapreso dall'Ente sul tema oggetto della presente relazione, anche al fine del definitivo superamento delle criticità riscontrate negli anni precedenti.

Tuttavia, va rilevato, nuovamente, che, contestualmente a tale importante modifica, non è ancora stata adottata alcuna variazione regolamentare, permanendo, come già segnalato nelle precedenti relazioni adottate da questa Sezione, il disposto dell'art. 82, comma 4, del Regolamento interno del Consiglio regionale che, in caso di dubbi sull'ammissibilità dei progetti di legge, rimette la decisione alla volontà dell'organo politico.

In argomento, infatti, si riconosce che l'*iter* procedurale introdotto ha l'indubbio merito di sottolineare che la mancanza della relazione tecnico-finanziaria dei progetti di legge recanti nuovi o maggiori oneri si riverbera negativamente sulla ricevibilità degli stessi in quanto in

contrasto con il principio di copertura delle leggi di spesa, ma va comunque ancora una volta evidenziato, in tal senso, che l'effettiva elaborazione di un'adeguata relazione tecnico-finanziaria, nonostante il suo rilievo ai fini della copertura delle leggi di spesa, viene concretamente rimessa alla sensibilità e alla scelta discrezionale del Consiglio; circostanza che non pare coerente con la imprescindibile considerazione che il Consiglio medesimo, pur nell'esplicazione della propria sovranità, non può non tenere conto di una regola, costituzionalmente garantita, quale quella della necessaria copertura delle leggi di spesa.

La Sezione rileva, altresì, che l'art. 34 del Regolamento interno del Consiglio regionale, già oggetto di rilievi da parte di questa Corte, in cui se ne auspicava una modifica, consente all'organo politico di superare l'eventuale parere negativo espresso dalla Commissione permanente Programmazione e Bilancio.

A fronte dell'introduzione del flusso procedurale, e pur nella valorizzazione dello stesso, che ha comunque decisamente migliorato, rispetto agli anni precedenti, tutto l'*iter* preposto all'individuazione degli oneri derivanti dalle leggi di spesa, rendendo più consapevole le scelte del decisore politico, si deve, inoltre, evidenziare il permanere di alcune criticità, sia in punto di quantificazione degli oneri medesimi, sia in punto di tipologie di copertura degli stessi, come si illustrerà nei paragrafi successivi, a cui si rinvia.

Con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 202 del 29/12/2020 e la deliberazione della Giunta regionale n. 1-2782 del 22/01/2021, sono state approvate ulteriori modifiche al flusso procedurale in essere.

In particolare, a partire dai rilievi formulati nella relazione sulla copertura delle leggi approvate nel 2019, e dall'esame delle criticità ivi evidenziate, anche a seguito dell'approfondimento svoltosi durante l'audizione organizzata in data 22 ottobre 2020 presso la Prima Commissione consiliare competente in materia di bilancio, avente ad oggetto proprio le tematiche riguardanti la dimostrazione della effettiva copertura finanziaria delle leggi regionali, le corrette tecniche di quantificazione preventiva della spesa e l'idoneo utilizzo delle clausole di invarianza o neutralità qualora sussistenti, il Consiglio e la Giunta regionali hanno provveduto ad apportare ulteriori modifiche al flusso procedurale legato al monitoraggio degli oneri finanziari che si snoda attraverso tutto l'*iter* di approvazione delle leggi.

Più precisamente, tali Organi hanno ritenuto di intervenire nell'intento di migliorare gli aspetti relativi alla qualificazione e quantificazione della spesa introdotta, inserendo nel

corpo della relazione tecnico-finanziaria ulteriori elementi potenzialmente in grado di fornire specificazioni di dettaglio in ordine alla giustificazione della spesa prevista, alla qualificazione della stessa, nonché in ordine ad una più dettagliata motivazione della quantificazione degli oneri sottesi all'intervento legislativo posto in essere.

Il nuovo modello di relazione tecnico-finanziaria, corredato dagli elementi informativi sopra sintetizzati, è stato quindi formalmente approvato in maniera congiunta dal Consiglio e dalla Giunta regionali rispettivamente con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 202 del 29 dicembre 2020 e con la deliberazione della Giunta regionale n. 1-2782 del 22 gennaio 2021, sopra richiamate.

Più specificatamente, con le deliberazioni in parola, il Consiglio e la Giunta regionali hanno ritenuto di confermare il flusso procedurale come definito nell'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 60/2018, sopra citata, nonché il contenuto degli Allegati 2 e 3, proponendo invece modifiche ed integrazioni all'Allegato 1 dell'Allegato A predetto, cioè il modello di relazione tecnico-finanziaria che accompagna la proposta o il disegno di legge, al fine di migliorare il metodo di qualificazione della spesa, di quantificazione degli oneri finanziari e di definizione della relativa copertura durante tutte le fasi dell'*iter* legislativo del progetto di legge; in particolare, le modifiche all'Allegato 1 sono mirate a:

- introdurre dettagliate specificazioni in merito ai concetti di neutralità e invarianza, in modo da agevolarne il corretto utilizzo ed evitare l'occultamento di oneri indiretti (parte B e parte D);
- introdurre elementi descrittivi più chiari e precisi in ordine alla qualificazione della spesa (parte C);
- introdurre elementi descrittivi più chiari e più precisi in ordine alla quantificazione della spesa (parte B),
- introdurre elementi descrittivi più chiari e più precisi in ordine alle modalità di copertura della spesa (parte C).

Inoltre, nella parte finale l'Allegato 1, così come modificato, viene corredato di linee guida finalizzate a guidare i proponenti nella compilazione del modello, precisando il significato dei concetti giuridici e contabili utilizzati; in tal senso, ad es., appare senz'altro apprezzabile, nelle linee guida relative alla parte B in tema di quantificazione della spesa, il richiamo, pur se a mero titolo esemplificativo, ad alcuni possibili criteri di quantificazione degli oneri finanziari, quali il criterio del costo medio unitario, quello della stima parametrica e quello

basato su stime economiche e statistiche, nonché, in relazione alla parte C in punto qualificazione giuridica della spesa, la definizione delle varie tipologie di spesa ai fini di una più corretta qualificazione della stessa (spese correnti/spese in conto capitale, spese obbligatorie/non obbligatorie, spese rimodulabili/spese non rimodulabili – spese inderogabili, spesa pluriennale, spese continuative o ricorrenti, spese *una tantum*).

Così come, del resto, appare altresì apprezzabile lo sforzo di meglio precisare, proprio attraverso la modifica del modello di relazione tecnico-finanziaria, l'individuazione delle modalità di copertura della spesa, inserendo, in aderenza al dato normativo sul punto, le varie casistiche da considerare, quali l'utilizzo di accantonamenti presenti in fondi speciali (di parte corrente e di parte capitale), la modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, altre modalità di copertura (indicazione degli estremi di provenienza delle risorse), modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate, caso di disposizioni che prevedono minori entrate.

In argomento, la Sezione ha già espresso un giudizio positivo rispetto allo sforzo interpretativo e organizzativo così compiuto dall'Ente proprio al fine di ulteriormente implementare il flusso procedurale introdotto nell'esercizio 2018 nel tentativo di superare le criticità evidenziate nelle più recenti relazioni approvate dalla Sezione, e ciò senza dubbio in spirito di continuo miglioramento allo scopo di rendere sempre più effettivi i principi sanciti dalla giurisprudenza costituzionale in tema di copertura finanziaria delle leggi di spesa.

Nello stesso spirito si inquadra, ancora, l'ulteriore momento di approfondimento del tema, svoltosi durante l'audizione organizzata in data 29 marzo 2023 presso la Prima Commissione consiliare competente in materia di bilancio, alla presenza dei Direttori delle varie Direzioni regionali, in cui si si sono ripercorse le varie fasi che hanno caratterizzato le modifiche dell'*iter* in parola, da parte dei competenti Organi regionali, evidenziando le criticità ancora presenti nonché gli spazi di ulteriore miglioramento in una prospettiva di definitivo superamento delle criticità e nella logica del continuo confronto proprio a tali fini.

Infine, con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 365 dell'8 novembre 2023 e la deliberazione della Giunta regionale n. 27-7627 del 30 ottobre 2023, è stato approvato il nuovo flusso condiviso di monitoraggio e controllo degli oneri finanziari sulle leggi regionali, secondo quanto era già stato anticipato dalla Regione Piemonte con la nota prot.

n. 1937 del 2 marzo 2023 di invio della documentazione afferente alle leggi regionali approvate nel 2022. La Regione ha precisato, inoltre, che "*il nuovo flusso è divenuto pienamente operativo nell'anno 2025 poiché nell'annualità 2024 è avvenuto il passaggio alla dodicesima legislatura ed è volto al perseguimento di una maggiore efficacia di monitoraggio sin dalla fase istruttoria del progetto di legge garantendo, attraverso un affinamento dei processi di comunicazione tra Consiglio e Giunta regionale, un sempre più attento supporto al legislatore regionale in ordine alla verifica della corretta quantificazione degli oneri e delle relative coperture*".

In particolare, il nuovo modello mira al superamento delle criticità evidenziate dalla Sezione nelle precedenti relazioni attraverso l'adozione di nuove misure volte a consentire una migliore valutazione dell'impatto finanziario di ciascun provvedimento.

Più precisamente il nuovo flusso dispone:

- l'anticipazione del coinvolgimento dell'Assessorato e delle direzioni competenti per materia nella valutazione dell'impatto finanziario dei provvedimenti fin dalla prima seduta della Commissione cui il provvedimento è assegnato in sede referente permettendo alle strutture della Giunta regionale di seguire costantemente i lavori di commissione e le eventuali modifiche che, in fase emendativa, vengono apportate al testo originariamente presentato e che possono avere ricadute dal punto di vista finanziario;

- l'assegnazione di tutti i progetti di legge, ad opera del Presidente del Consiglio regionale, anche alla Commissione permanente Programmazione e Bilancio in sede consultiva, sia nei casi in cui il progetto iniziale contenga la formulazione di una norma finanziaria, sia nei casi in cui esso sia corredato da clausola di invarianza o neutralità finanziaria, consentendo in tal modo alla Commissione di esprimere un parere sulla correttezza e congruità delle risorse indicate nelle disposizioni finanziarie specifiche ed eventualmente di suggerire una riformulazione delle medesime;

- l'aggiornamento progressivo dell'Allegato 3 del flusso oneri, già nella fase antecedente l'espressione del parere finanziario rilasciato dalla Prima Commissione consiliare;

- la trasmissione a cura degli uffici del Consiglio regionale alla direzione della Giunta regionale competente per materia del provvedimento su cui è stato espresso il predetto parere di massima;

- l'acquisizione, durante l'esame del provvedimento in Commissione, di una attestazione provvisoria, rilasciata dalla direzione della Giunta regionale competente per

materia, relativa alla congruità della quantificazione degli oneri specifici che il progetto di legge comporta, alla correttezza della qualificazione giuridica della spesa, nonché all'identificazione della idonea copertura, suscettibile di ulteriore aggiornamento in caso di modifiche sostanziali del provvedimento durante l'esame in Aula;

- il rilascio, da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, a seguito della trasmissione da parte dei competenti uffici del Consiglio regionale della versione definitiva della relazione tecnico-finanziaria e della attestazione di congruità resa dalla direzione regionale competente per materia, di una attestazione di copertura e regolarità contabile ovvero di una attestazione di assenza o invarianza finanziaria della spesa, documentazione necessaria ai fini del confezionamento definitivo della relazione finale da pubblicare sul sito internet del Consiglio regionale.

Il nuovo flusso, che sarebbe divenuto pienamente operativo soltanto nell'anno 2025 dal momento che nell'annualità 2024 si è verificato il passaggio alla dodicesima legislatura, secondo quanto comunicato dalla stessa Amministrazione, ha, pertanto, sostituito il precedente approvato con le deliberazioni n. 60 del 15 marzo 2018 (Approvazione del flusso procedurale relativo alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura) e n. 202 del 29 dicembre 2020 (Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 60/2018 – flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura - Modifica Allegato 1 dell'Allegato A).

La Sezione prende positivamente atto dell'implementazione del flusso procedurale ai fini dell'acquisizione di una maggiore consapevolezza sulla partita in parola e si riserva le ulteriori valutazioni sull'efficacia dello stesso anche in relazione alle prossime relazioni, quando, cioè, la sua applicazione sarà diventata maggiormente consolidata.

Si ricorda, peraltro, in questa sede che, in continuità rispetto agli incontri precedenti sopra ricordati e, in tal senso, anticipando quanto suggerito dalla stessa Sezione delle Autonomie con propria deliberazione n. 12/2026 (v., *supra*, par. n. 1)[4], in data 25 novembre 2024 si è tenuto un ulteriore incontro presso il Consiglio regionale, sul tema in parola, inteso sia come ausilio ai neoeletti Consiglieri regionali sia come momento di approfondimento con

[4] Sul tema, infatti, la Sezione delle Autonomie ha avuto modo di affermare che: "*Resta sempre utile promuovere iniziative di formazione sul* drafting *delle leggi regionali di spesa, con particolare riferimento alla metodologia dell'elaborazione delle relazioni tecniche e la creazione, all'interno di Consiglio e Giunta Regionale, di strutture tecniche specializzate nelle materie della contabilità pubblica e dell'armonizzazione contabile*" (v. deliberazione n. 12/2026, p. 44); indicazione, questa, che la Sezione scrivente, invero, aveva anticipato, come si è sopra ricordato, già a partire dall'anno 2020.

riguardo all'esito della relazione approvata riferita alle leggi regionali adottate nel corso dell'esercizio 2023; e ciò nel consueto spirito di collaborazione fra Sezione regionale di controllo e Consiglio regionale del Piemonte, che, fermi ovviamente i rispettivi ruoli, ha comunque sempre ispirato in questi anni, da una parte, l'attività di controllo della Corte dei conti in tema di verifica dei meccanismi di copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali, dall'altra, il percorso di implementazione del flusso procedimentale finalizzato, appunto, ad un continuo miglioramento e consolidamento di tali meccanismi.

Da ultimo, si fa presente che, nell'ambito della nota di accompagnamento alla trasmissione della documentazione relativa alle leggi di spesa regionali adottate nell'esercizio 2025, i Rappresentanti dell'Ente, oltre a ricordare le caratteristiche del nuovo flusso procedurale, hanno, altresì, fornito ulteriori precisazioni in merito ad alcune criticità che erano emerse nel corso delle precedenti relazioni, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi speciali e all'esigenza di un loro costante ed attento monitoraggio, nonché in relazione alla tempistica del rilascio della relazione definitiva e dell'attestazione finale; su tali temi si rinvia al prosieguo della trattazione.

Nel corso dell'anno 2025 sono state promulgate dal Consiglio regionale del Piemonte 24 leggi.

L'analisi contenuta nella presente relazione riguarda tali testi legislativi, ad esclusione delle leggi che compongono la manovra di bilancio regionale e che, pertanto, sono oggetto di analisi in sede di giudizio di parificazione del rendiconto della Regione, e precisamente:

- Legge Regionale n. 1 del 27/02/2025 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025);
- Legge Regionale n. 2 del 27/02/2025 - Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- Legge Regionale n. 10 del 15/07/2025 - Variazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- Legge Regionale n. 15 del 06/08/2025 - Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024;
- Legge Regionale n. 16 del 06/08/2025 - Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- Legge Regionale n. 23 del 24/12/2025 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2026.

La tabella che segue riepiloga, per ciascuna delle leggi analizzate (diciotto), l'eventuale individuazione di oneri effettuata dal testo legislativo, la presenza o meno della clausola di neutralità finanziaria e l'eventuale fonte di copertura indicata nel testo legislativo.

Legge	Oggetto	Quantificazione di oneri	Clausola di neutralità/invarianza finanziaria/Dichiarazione di assenza di oneri	Fonte di copertura
n. 3 del 13/03/2025 entrata in vigore il 29/03/2025	Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013)	NO	INVARIANZA	L'attività in capo alla Fondazione viene svolta con risorse già stanziate alla Fondazione medesima per lo svolgimento delle attività previste dagli altri commi dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 8/2013. In particolare, al comma 6, viene indicata la copertura finanziaria individuata nell'articolo 30 della Legge Regionale n. 2/2003 (Legge finanziaria per l'anno 2003)
n. 4 del 24/03/2025 entrata in vigore il 24/03/2025	Modifiche alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati)	NO	NEUTRALITÀ	—
n. 5 del 27/03/2025 entrata in vigore il 18/04/2025	Misure di sostegno per le vittime di truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici che hanno come presupposto la dipendenza affettiva	SI	NO	Copertura garantita da variazioni compensative di risorse già presenti nel bilancio di previsione 2025-2027; per gli esercizi successivi nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di bilancio (art. 38 D.Lgs. n. 118/2011)
n. 6 del 16/05/2025 entrata in vigore il 31/05/2025	Disposizioni in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali regionali, provinciali e comunali	SI	NO	Per il biennio 2026/2027 copertura garantita da risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2025/2027
n. 7 del 21/05/2025 entrata in vigore il 22/05/2025	Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana)	NO	NEUTRALITÀ	—
n. 8 dell'11/06/2025 entrata in vigore il 12/06/2025	Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) e della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1 (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 'Legge finanziaria per l'anno 2008').	NO	NEUTRALITÀ	—
n. 9 dell'8/07/2025 entrata in vigore il 25/07/2025	Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025	NO	INVARIANZA	Le attività in capo alla Regione di cui, in particolare, agli articoli 25, 32, 36, 61, 64, 75, 77, 78, 79, 82, 84, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 119, 120, 139, 142 sono svolte con risorse umane e strumentali interne all'amministrazione e con risorse già stanziate da specifiche leggi regionali
n. 11 del 17/07/2025 entrata in vigore il 18/07/2025	Misure per garantire modalità uniformi di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria sul territorio regionale	NO	INVARIANZA	Le attività in capo alla Regione sono svolte con risorse umane e strumentali interne all'Amministrazione
n. 12 del 18/07/2025 entrata in vigore il 18/07/2025	Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2024, n. 19 (Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale)	NO	NEUTRALITÀ	—
n. 13 del 24/07/2025 entrata in vigore il 25/07/2025	Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991 n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali	NO	INVARIANZA	—

	del Piemonte - I.R.E.S. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12)			
n. 14 del 24/07/2025 entrata in vigore il 9/08/2025	Interventi per prevenire e contrastare la solitudine e l'abbandono sociale. Istituzione della Giornata regionale dell'ascolto per la prevenzione e il contrasto alla solitudine e all'abbandono sociale	SI	NO	Copertura garantita da variazioni compensative di risorse già presenti nel bilancio di previsione 2025-2027
n. 17 del 13/10/2025 entrata in vigore il 13/10/2025	Ulteriori modifiche alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale)	SI	NO	Per il triennio 2025/2027 copertura garantita da risorse già iscritte nel bilancio di previsione 2025/2027; per gli esercizi successivi nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio (art. 38 D.Lgs. n. 118/2011)
n. 18 del 31/10/2025 entrata in vigore il 31/10/2025	Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 (Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro)	NO	INVARIANZA	
n. 19 del 3/12/2025 entrata in vigore il 19/12/2025	Ulteriori modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale). Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio	NO	NEUTRALITÀ	
n. 20 del 3/12/2025 entrata in vigore il 19/12/2025	Misure urgenti di adeguamento delle disposizioni regionali relative agli impegni istituzionali	NO	INVARIANZA	
n. 21 del 17/12/2025 entrata in vigore il 19/12/2025	Disposizioni per la promozione dell'esercizio, a titolo volontario, degli istituti giuridici di tutore di persone interdette e di amministratore di sostegno	SI	NO	Copertura garantita da variazioni compensative di risorse già presenti nel bilancio di previsione 2025-2027
n. 22 del 17/12/2025 entrata in vigore il 1/01/2026	Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile	SI	NO	Per il biennio 2026/2027 copertura garantita da variazioni compensative di risorse già presenti nel bilancio di previsione 2025/2027; per gli esercizi successivi nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio (art. 38 D.Lgs. n. 118/2011)
n. 24 del 24/12/2025 entrata in vigore il 24/12/2025	Disposizioni urgenti	SI	NO	Per il biennio 2025/2026 copertura garantita da variazioni compensative di risorse già presenti nel bilancio di previsione 2025/2027

La tabella che segue riepiloga la quantificazione degli oneri previsti nel triennio del bilancio di previsione 2025 -2027, per ciascuna legge comportante spesa.

Legge	Oggetto	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
n. 5 del 27/03/2025 entrata in vigore il 18/04/2025	Misure di sostegno per le vittime di truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici che hanno come presupposto la dipendenza affettiva	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**150.000,00**
n. 6 del 16/05/2025 entrata in vigore il 31/05/2025	Disposizioni in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali regionali, provinciali e comunali	**0,00**	**88.000,00**	**112.000,00**	**200.000,00**
n. 14 del 24/07/2025 entrata in vigore il 9/08/2025	Interventi per prevenire e contrastare la solitudine e l'abbandono sociale. Istituzione della Giornata regionale dell'ascolto per la prevenzione e il	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**60.000,00**

	contrasto alla solitudine e all'abbandono sociale				
n. 17 del 13/10/2025 entrata in vigore il 13/10/2025	Ulteriori modifiche alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale)	**890.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.890.000,00**
n. 21 del 17/12/2025 entrata in vigore il 19/12/2025	Disposizioni per la promozione dell'esercizio, a titolo volontario, degli istituti giuridici di tutore di persone interdette e di amministratore di sostegno	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**75.000,00**
n. 22 del 17/12/2025 entrata in vigore il 1/01/2026	Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile	**0,00**	**350.000,00 (Spesa corrente)** **300.000,00 (Spesa capitale)**	**285.000,00 (Spesa corrente)** **300.000,00 (Spesa capitale)**	**1.235.000,00**
n. 24 del 24/12/2025 entrata in vigore il 24/12/2025	Disposizioni urgenti	**1.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**

4.3 Le tipologie di copertura adottate e le relative criticità

Come la tabella sopra riportata evidenzia, nell'ambito di un totale di diciotto leggi esaminate, i provvedimenti, con riguardo ai quali si dichiara che non sussistono nuovi o maggiori oneri finanziari e, pertanto, per i quali non si provvede ad individuare fonti di copertura, sono undici (le leggi nn. 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20). Le undici leggi indicate recano, infatti, una clausola di neutralità o invarianza finanziaria per l'intero provvedimento.

In argomento, dall'analisi degli effetti delle norme introdotte, dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza, si conferma il miglioramento in parte già rilevato nelle precedenti relazioni, con riguardo al corretto utilizzo della clausola di neutralità, anche se ancora tale utilizzo rimane non del tutto soddisfacente e pienamente conforme al dettato dell'art. 17, comma 6-*bis*, della L. n. 196/2009, che individua nella relazione tecnica la sede deputata alla verifica in parola.

Come evidenziato dalla costante giurisprudenza costituzionale, la presenza della clausola di neutralità e la mancata individuazione di nuovi oneri finanziari non sono di per sé garanzia di effettiva invarianza di spesa, in quanto l'impatto di ciascuna norma va valutato in relazione al suo contenuto (Corte cost. sentenze n. 18/2013, n. 115/2012, n. 83/1974, n. 30/1959).

Rispetto all'utilizzo delle clausole di invarianza della spesa, si osserva, pertanto, che un numero non irrilevante di leggi fra quelle promulgate nell'anno 2025 (undici) prevede tale clausola come assorbente ogni profilo della normativa di riferimento; tuttavia, in alcuni casi,

si esprime qualche perplessità rispetto all'effettiva neutralità finanziaria dei provvedimenti normativi in questione, caratterizzati talvolta dalla modifica del precedente sistema normativo anche attraverso l'introduzione di nuovi interventi, come si esaminerà dettagliatamente nel prosieguo della trattazione (v., *infra*, Par. n. 5).

Infatti, rispetto alle undici leggi che recano la clausola di neutralità o invarianza finanziaria in parola, la Sezione ha, in proposito, rilevato profili di criticità sul piano finanziario, i quali possono determinare la presenza di oneri di tipo "indiretto" o "latente", cioè di oneri che, non essendo stati individuati e quantificati, rimangono senza copertura, con riguardo alle leggi nn. 3, 9 ed 11 mentre per le altre otto leggi (leggi nn. 4, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20) si ritiene che la clausola di neutralità sia stata correttamente applicata non comportando le stesse impatto finanziario sul bilancio regionale (v, *infra*, Par. n. 5).

Si è verificato, inoltre, che le leggi recanti la clausola di neutralità finanziaria sono accompagnate dall'Attestazione finale in ordine all'effettiva copertura ed alla regolarità finanziaria dell'intero provvedimento, rilasciata dalla Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio – Settore Programmazione economica, Bilancio e Statistica della Giunta regionale.

La presenza di tale attestazione denota l'accoglimento da parte della Regione di quanto già rilevato nell'ambito della relazione riferita all'esercizio 2018. Sul tema, infatti, si conferma il significativo miglioramento rispetto a quanto osservato nella relazione sull'esercizio 2018, nella quale si evidenziava che, al fine di evitare che dall'esame sfuggisse la presenza di oneri indiretti, nonché al fine di rendere il più possibile effettiva la clausola di invarianza, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, sarebbe stato opportuno che, nella prospettiva di implementare il percorso di miglioramento intrapreso dall'Ente, anche per le leggi prive di oneri fosse presente una dichiarazione rilasciata dalla Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio – Settore Programmazione economica, Bilancio e Statistica della Giunta regionale, con la quale, a seguito di analisi approfondita e specializzata del provvedimento, si potesse attestare, in termini maggiormente consapevoli, la effettiva assenza di oneri per il bilancio regionale; tuttavia, sul punto, si ribadisce, come già affermato nelle precedenti relazioni, che le attestazioni in parola devono essere contestuali all'*iter* legislativo, altrimenti viene vanificato il senso della loro introduzione; in argomento si rinvia alle ulteriori specificazioni e raccomandazioni fornite nell'ambito dell'esame delle singole leggi regionali (v., in particolare, *infra*, Par. n. 5 – esame della L.R. n. 3/2025).

Le leggi per le quali si dichiara il carattere oneroso e che, pertanto, recano una clausola finanziaria sono sette (le leggi nn. 5, 6, 14, 17, 21, 22, 24).

Per ciascuna delle leggi che prevedono oneri finanziari è stata rilasciata, dalla Direzione Risorse Finanziarie, come previsto dal flusso, l'Attestazione finale in ordine alla effettiva copertura e regolarità finanziaria dell'intero provvedimento, riportante, però, anche in questo caso, una data di emissione successiva alla data di entrata in vigore della legge in esame in sostanza per tutte le leggi regionali adottate tranne che per la n. 5/2025; anche in questo si rinvia alle specificazioni e raccomandazioni fornite nell'ambito dell'esame delle singole leggi regionali (v., in particolare, *infra*, Par. n. 5 – esame della L.R. n. 3/2025).

Per le leggi a carattere oneroso la individuazione e la quantificazione degli oneri risulta uno snodo fondamentale dell'*iter* che conduce all'approvazione della legge.

In proposito si richiamano la deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR della Sezione delle Autonomie di questa Corte, nonché la deliberazione della medesima Sezione n. 8/SEZAUT/2021/INPR, già sopra citata, nelle quali si evidenzia che il rispetto del precetto costituzionale della copertura delle leggi di spesa si realizza attraverso un processo articolato, di cui la relazione tecnico-illustrativa deve dar conto, che consta di tre fasi:

- una fase diretta alla individuazione della tipologia giuridica dell'onere finanziario introdotto ("*morfologia giuridica degli oneri finanziari*");
- una fase diretta alla quantificazione di tale onere e all'individuazione dei suoi parametri di quantificazione;
- una fase diretta alla individuazione delle risorse necessarie a dar copertura finanziaria a tale onere.

La prima fase non rappresenta un mero adempimento formale, ma è funzionale alle altre due, poiché la legge, a seconda della tipologia di spesa introdotta, disciplina in modo diverso sia i meccanismi di quantificazione della spesa che le tecniche di copertura (art. 38 D.Lgs. n. 118/2011).

Dal punto di vista morfologico, infatti, gli oneri possono essere classificati in:

- "oneri inderogabili" (non modulabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati da leggi e altri atti normativi), tra cui rientrano le spese obbligatorie;

- "fattori legislativi" (rimodulabili, spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio);
- "spese di adeguamento al fabbisogno" (rimodulabili, spese diverse dalle precedenti quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni);
- spese ricorrenti o continuative, spese pluriennali.

Alle spese obbligatorie corrispondono, normalmente, diritti soggettivi dei destinatari e, pertanto, la legge che le introduce si limita a prevederne, al momento della fase di quantificazione, il possibile ammontare (c.d. previsione di spesa).

Nel caso di spese non obbligatorie, invece, di norma la legge ne predetermina l'importo e la durata massima (c.d. autorizzazione di spesa).

In questa fase, inoltre, come rimarcato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 10/SEZAUT/2013/INPR cit.), ogni onere introdotto deve essere "obbligatoriamente inquadrato" o fra le previsioni di spesa o fra le autorizzazioni di spesa[5].

Per le spese ricorrenti o continuative, cioè, caratterizzate da "*una costante incidenza su una pluralità indefinita di esercizi finanziari*" (Corte cost. sentenza n. 26/2013), la disciplina è differenziata a seconda che abbiano o meno carattere obbligatorio: nel primo caso deve essere quantificato l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicato l'onere a regime; nel secondo caso la quantificazione dell'onere annuo può essere rinviata alla legge di bilancio (art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 118/2011).

Per le spese pluriennali, "*aventi una consistenza variabile e circoscritta nel tempo*" (Corte cost. sentenza n. 26/2013), deve essere sempre indicato l'ammontare complessivo della spesa e la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi (art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 118/2011).

Il modello di relazione tecnico-finanziaria in uso per l'esercizio in esame nell'ambito del flusso procedurale adottato dalla Regione, sul punto, a seguito delle modifiche introdotte alla fine dell'esercizio 2020 e alla fine dell'esercizio 2023 e sopra ricordate, risulta migliorato; nella prassi, questa fase della individuazione della tipologia di spesa introdotta risulta

[5] Infatti, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L. n. 196/2009 "*ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma*".

soddisfacente, in quanto per le leggi adottate nell'anno 2025 si rinviene un'esauriente qualificazione giuridica delle spese previste.

La seconda fase del processo descritto dalla Sezione delle Autonomie è finalizzata alla quantificazione degli oneri introdotti dalle leggi e richiede un'analisi espressa, per ciascun anno e per ciascun intervento, a carattere sia qualitativo che quantitativo.

In particolare, la Sezione delle Autonomie, tornando sul tema, ha precisato che "*relativamente alla quantificazione degli oneri associati ai provvedimenti legislativi, deve ritenersi che detta operazione consista in una valutazione dell'ammontare delle nuove o maggiori spese (ovvero minori entrate) derivanti dalla piena e completa attuazione della previsione di legge in termini di impatto sui saldi di bilancio, tale da individuare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio*" (cfr., così, deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR).

A tal proposito si osserva che nelle relazioni tecnico-finanziarie adottate nel corso dell'esercizio 2025 i criteri di quantificazione degli oneri finanziari preventivati, sia in parte capitale, che in parte corrente, non sono stati esposti in modo articolato, ad eccezione di quanto indicato nella L.R. n. 22/2025 in materia di promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile, nella quale si è individuata un'adeguata giustificazione e motivazione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili relative ad alcune azioni ed interventi riguardanti "*la campagna di comunicazione*"," *l'attività di Sportello sul territorio*" e "*la progettazione, l'acquisto e l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica*".

Rispetto a tale fase dell'*iter* di copertura si osservano ancora criticità, sia in relazione ai criteri di quantificazione, a volte non sufficientemente determinati, secondo i requisiti di credibilità, razionalità, non arbitrarietà ed appropriatezza, sia in relazione alla mancata quantificazione, pur in presenza di oneri, che produce l'emersione di costi indiretti.

Su tale aspetto, pur rinviando all'esame dei singoli interventi legislativi (v., *infra*, Par. n. 5), si può fin da ora già osservare che, con riguardo a diversi provvedimenti normativi, la relazione tecnico-finanziaria non giustifica, né motiva, la quantificazione dei costi individuati, risultando pertanto non conforme a quanto sul punto richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza in argomento.

Si considerino, solo a titolo esemplificativo, la L.R. n. 6/2025, in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, regionali, provinciali e comunali, la L.R. n. 17/2025,

in materia di Polizia locale con riguardo a modifiche alla legge regionale 30 novembre 1987, la L.R. n. 24/2025, recante disposizioni urgenti in materia di contribuzioni regionali finalizzate: 1) all'allestimento di una maxi-aula presso il Tribunale di Ivrea 2) all'esercizio di specifiche funzioni conferite alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 3) ad interventi finanziari in merito all'ospedale di Settimo torinese.

La quantificazione, peraltro, risulta necessaria sia nel caso in cui la disposizione non consenta una precisa determinazione degli oneri introdotti, avendo carattere generico (Corte cost. sentenza n. 106/2011), sia nel caso in cui la legge dia copertura alla spesa, come avvenuto talvolta nella legislazione piemontese in esame, utilizzando le eccedenze di risorse che siano rinvenute nella stessa partita di bilancio (Corte cost. sentenza n. 115/2012).

Anche con riguardo alla fase di quantificazione degli oneri, si rinvia a quanto già richiamato in relazione alle novità introdotte dall'Ente nel flusso procedurale con i provvedimenti di fine esercizio 2020 e di fine esercizio 2023, raccomandando, per il futuro un'attenta e ponderata valutazione della fase in parola relativa all'*iter* di copertura finanziaria delle leggi di spesa, in modo che si sviluppi il più possibile attraverso criteri oggettivi, razionali e determinati.

Quanto, infine, alla fase della copertura finanziaria, occorre fare riferimento ai fondamentali principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale al fine di assicurare il permanere degli equilibri di bilancio.

In particolare, è costantemente affermato che "*la copertura delle spese, per rispondere ai canoni dell'art. 81, quarto comma, Cost., deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale* (sentenze n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966)" (Corte cost. sentenza n. 192/2012). Sussiste, inoltre, "*uno stretto collegamento tra la legge, la nuova e maggior spesa che essa comporta e la relativa copertura finanziaria*" (Corte cost. sentenza n. 106/2011), con la conseguenza che quest'ultima deve essere prevista nella stessa legge che introduce la spesa e non è consentito, salve specifiche eccezioni[6], il rinvio ad altre leggi o alla legge di bilancio.

Sul punto, ancora nel 2025, alcune delle leggi a carattere oneroso adottate dalla Regione Piemonte reperiscono la copertura ponendola a carico del bilancio regionale e, cioè limitandosi a indicare, nella norma finanziaria, la missione ed il programma sui quali vanno ad essere imputate le relative spese (v., in tal senso, la tabella riportata nel Par. n. 4.2);

[6] *Ex* art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011 le spese ricorrenti o continuative a carattere non obbligatorio "*possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio*".

occorre, pertanto, soffermarsi sulla conformità di tale meccanismo ai precetti costituzionali e normativi.

In sostanza, il legislatore regionale, per alcune delle leggi di spesa in esame (le leggi nn. 6 e 17) fa fronte ai nuovi o maggiori oneri introdotti con le risorse già stanziate nel bilancio in corso (bilancio di previsione 2025-2027 approvato con L.R. n. 2 del 27/02/2025). Tale tecnica di copertura, pertanto, non si fonda sulla previsione legislativa di una nuova entrata, che costituisce una delle modalità di copertura delle spese tassativamente individuate dall'art. 17, comma 1, L. n. 196/2009[7] (in particolare *sub* lett. c), ma piuttosto su una risorsa già presente in bilancio, o perché appositamente accantonata (come nel caso dei fondi speciali di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), L. n. 196/09) o perché stanziata e non ancora spesa (come nel caso dei risparmi di spesa derivanti dalla modifica o soppressione dei parametri di cui all'art. 17, comma 1, lett. a *bis*), L. n. 196/09) o sulla riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa secondo il disposto dell'art. 17, comma 1, lett. b), L. n. 196/09. In entrambi i casi la legge istitutiva della nuova spesa, come si vedrà, si limita ad indicare una posta di bilancio sulla quale confluiscono, in modo indistinto, le fonti di finanziamento di altri interventi legislativi, in tal modo non conformandosi al dettato costituzionale, così come consolidatosi nell'interpretazione giurisprudenziale. Infatti, come evidenziato dalla Corte costituzionale, "*anche se per una maggiore spesa non occorra trovare una nuova copertura, in quanto essa può rientrare nel capitolo normale del bilancio in corso, nel senso che nel capitolo vi è capienza per l'aumento di spesa, pure è necessario, per soddisfare al precetto dell'art. 81, che la legge contenga la menzione che per la spesa si farà fronte con la somma già iscritta in bilancio al capitolo espressamente nominato; e se alla nuova o maggiore spesa non è necessario trovare una copertura a parte, extrabilancio, ma vi sia, nel bilancio, un capitolo o dei capitoli che offrano una eccedenza di stanziamento che si possa destinare alla nuova o maggiore spesa, si procederà ad una riduzione delle somme assegnate a quei capitoli, con lo "storno", e all'assegnazione della differenza a nuovi capitoli*

[7] L'art. 17, comma 1, della L. n. 196/09 dispone che "[…] *La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità*:
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione all'effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri;
c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale".

o a capitoli esistenti, ma occorre sempre nella legge, per soddisfare al precetto dell'art. 81, che si faccia menzione dello storno" (Corte costituzionale sentenza n. 30/1959).

Tuttavia, la previsione di una nuova imputazione di spesa su poste del bilancio in corso, per quanto astrattamente capienti, non comporta un'implicita ed automatica riduzione degli oneri delle leggi antecedenti già gravanti su quelle poste, in quanto "*la riduzione di precedenti autorizzazioni deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa*" (Corte costituzionale sentenza n. 115/2012).

Pertanto, sia che la posta contabile gravata dal nuovo onere presenti dei risparmi dovuti ad un minor assorbimento di risorse già stanziate, sia che la Regione decida di ridurre l'onere di precedenti interventi legislativi già gravanti su quella posta, occorre, comunque, una espressa esplicitazione che dia conto sia della effettiva presenza di una disponibilità finanziaria (che presuppone che i precedenti interventi gravanti su quella posta non l'abbiano esaurita), sia delle ragioni per le quali sia rinvenibile tale disponibilità (risparmi realizzati, riduzione di precedente autorizzazione), sia del fatto che su tali risorse non gravino altri oneri derivanti da altre leggi già approvate.

Nel nuovo sistema di contabilità armonizzata, in cui sussiste maggiore distanza fra l'unità di bilancio oggetto di voto (per le spese, il programma, e per le entrate, la tipologia) e l'unità di gestione del bilancio (che continua ad essere il capitolo), la sede legislativamente deputata a far emergere la effettiva fonte delle risorse utilizzabili per la copertura dei nuovi oneri è proprio la relazione tecnico-finanziaria.

In questa prospettiva, alcune delle leggi di spesa approvate nell'anno 2025 (le leggi nn. 6 e 17) si limitano ad individuare le missioni e i programmi su cui far gravare gli oneri finanziari introdotti, mentre spetterebbe alla documentazione tecnica a corredo del progetto di legge e dei suoi emendamenti dar conto, in modo puntuale e preciso, delle modalità di reperimento delle risorse; le altre leggi di spesa (le leggi nn. 5, 14, 21, 22, 24), d'altro canto, pur nell'ipotesi di appostazione di fondi speciali, postulano variazioni compensative, facendo emergere anche per tale modalità di copertura le medesime criticità in relazione alla mancata giustificazione in ordine alla effettiva realizzabilità dell'intervento compensativo.

In particolare, infatti, il ricorso a tale modalità di copertura, se, da una parte, dimostra, in effetti, la volontà da parte dell'Ente, di ridurre il meccanismo del mero rinvio al bilancio in

corso – che, come si è visto nelle relazioni degli anni precedenti, è stato nel tempo utilizzato in termini significativi generando le criticità che si sono sopra evidenziate – a favore di un meccanismo maggiormente garante delle regole che disciplinano la corretta copertura degli oneri finanziari connessi alle leggi di spesa – come, peraltro, evidenziato anche dalla stessa Sezione delle Autonomie nelle Linee guida sopra ricordate -, dall'altro, tuttavia, non è esente da qualche problematicità – come si avrà modo di evidenziare nell'ambito dell'esame di ogni singolo provvedimento (v., *infra*, Par. n. 5) –, relativa alla circostanza che le riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa devono trovare giustificazione non solo nella disposizione normativa contabile concernente la decurtazione degli stanziamenti precedentemente autorizzati, ma anche e sostanzialmente nell'esplicitazione, all'interno della relazione finanziaria, delle ragioni del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/2021/INPR, citata).

Il tutto anche nella prospettiva di una più congrua programmazione della spesa afferente ai fondi speciali che ne renda maggiormente consapevole il loro utilizzo.

Orbene, questa attività integratrice e chiarificatrice, che le innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011 rendono necessaria, nonostante il confermato miglioramento riscontrato a seguito dell'introduzione nel 2018 del nuovo flusso procedurale in essere, successivamente implementato, risulta tuttavia, come si vedrà meglio nel paragrafo dedicato all'esame delle singole leggi regionali, ancora in parte carente nel corso del 2025. Pertanto, la valutazione dell'effettiva copertura delle leggi onerose adottate dalla Regione Piemonte nel corso di tale esercizio risulta ancora problematica, non essendo possibile verificare l'effettiva esistenza della copertura indicata legislativamente.

Anche su questo aspetto, peraltro, si richiama quanto già ricordato in relazione alle novità introdotte dall'Ente a fine 2020 nell'ambito del flusso procedurale, nonché alla ulteriore più recente implementazione del flusso medesimo, con particolare riferimento alla necessità che, sia nel caso di utilizzo della modalità di copertura del rinvio alle risorse presenti nel bilancio sia nel caso di utilizzo della modalità di copertura delle variazioni compensative, la stessa sia accompagnata dalla effettiva dimostrazione della reale disponibilità in bilancio, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza costituzionale sul punto; anche per questo aspetto, si raccomanda, pertanto, per il futuro, un'attenta e ponderata valutazione nell'ambito della fase in parola dell'*iter* di copertura finanziaria.

In argomento, del resto, anche la Sezione delle Autonomie, nella pronuncia già più volte richiamata, premessa la distinzione fra mezzi di copertura "interni" (quando sono già considerati in bilancio) e mezzi di copertura "esterni" (quando si è in presenza di risorse aggiuntive precedentemente non considerati), evidenzia come, fermo restando "*che la modalità di copertura più adeguata è quella dell'appostazione dei fondi speciali, nell'attuale congiuntura, dati gli stringenti vincoli di bilancio e la scarsezza delle risorse disponibili, va preso atto che la scelta al momento più realistica per la copertura di oneri nuovi o maggiori è costituita dal ricorso ai mezzi interni e cioè alla riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa da esplicitare in modo puntuale nelle clausole di copertura in ossequio ai principi contabili di chiarezza e trasparenza*" (v. deliberazione n. 8/SEZAUT/2021/INPR).

In merito alle criticità evidenziate in relazione alle leggi di spesa regionali adottate durante l'esercizio 2025, all'adunanza pubblica del 9 luglio u.s., i Rappresentanti della Regione sono intervenuti per precisare, in primo luogo, che, nel corso del 2026, si è lavorato al fine di stringere la tempistica e ottenere la tempestività della relazione finale e dell'attestazione della copertura, che devono essere contestuali al provvedimento legislativo; cioè, si tratta di strumenti che vanno utilizzati contestualmente al procedimento legislativo perché risultino efficaci e realizzino l'obiettivo per cui sono stati introdotti.

Con riguardo alla fase della quantificazione della spesa i Rappresentanti dell'Ente hanno evidenziato come, in alcuni casi, tale operazione risulti più facilmente realizzabile in termini anche precisi, mentre in altri casi risulti più complessa; in tali situazioni, a volte, si ricorre alla tecnica di quantificazione che individua una somma massima, disponibile, da utilizzare per gli interventi previsti dalla norma, quale limite massimo (ad es., nel caso di bandi a favore degli enti territoriali); certo, con riguardo a tale aspetto, la Regione ha dichiarato di stare ancora investendo a favore di un continuo miglioramento e, sul punto, si invita, in effetti, la medesima a porre in essere tutte le azioni necessarie per arrivare ad una tecnica di quantificazione degli oneri finanziari il più possibile coerente con i principi giurisprudenziali affermatisi in argomento e sopra richiamati.

Rispetto, poi, all'utilizzo del fondo speciale come modalità di copertura (Missione 20), i Rappresentanti dell'Ente hanno riferito che è sempre in corso un attento monitoraggio della disponibilità; ciò, per il futuro, verrà esplicitato nella relazione tecnico-finanziaria.

In argomento il Collegio puntualizza che le variazioni compensative che, nel corso dell'esercizio 2025, hanno riguardato il fondo speciale, in realtà coinvolgono le voci del bilancio e, in pratica, rischiano di produrre l'effetto di vanificare la stessa *ratio* del fondo

speciale, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 118/2011, in quanto con la variazione compensativa che coinvolge capitoli del bilancio si finisce per ricondurre la copertura in voci di spesa che erano già state stanziate con l'approvazione del bilancio per altre esigenze, tornando in sostanza all'utilizzo della tecnica di copertura del rinvio al bilancio.

Inoltre, in questo modo, sarebbe frustrata anche la *ratio* della programmazione che, pure secondo quanto indicato dalla Sezione delle Autonomie nelle più recenti Linee Guida, è alla base dell'utilizzo del fondo speciale.

Per ulteriori approfondimenti su tali temi si rinvia all'esame delle singole leggi (v., *infra*, Par. n. 5).

5. Esame delle singole leggi regionali

Si illustrano, di seguito, per ciascuna legge regionale, le peculiarità rilevate in merito agli aspetti finanziari, precisando che è stata posta particolare attenzione alla verifica circa la predisposizione della specifica relazione tecnico-finanziaria richiesta dalla normativa di riferimento e circa l'utilizzo delle clausole di neutralità finanziaria.

Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2025 (entrata in vigore il 29 marzo 2025)

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013)

Il disegno di legge n. 67 è stato presentato in data 20 gennaio 2025 dalla Giunta Regionale.

La L.R. n. 3/2025 è stata pubblicata in data 14 marzo 2025 sul supplemento Ordinario n. 4 del Bollettino Ufficiale n. 11 ed è entrata in vigore in data 29 marzo 2025.

In attuazione dell'articolo 5 della legge finanziaria regionale per l'anno 2013, rubricato "Fusione della Tenuta Cannona S.r.l. e di CreSO S.c.r.l. nella Fondazione AGRION costituita nell'ambito della ricerca e dell'innovazione in agricoltura", è stata data esecuzione alla fusione mediante incorporazione delle Società "CReSO S.c.r.l." e "Tenuta Cannona S.r.l." nella "Fondazione per la Ricerca, l'Innovazione e lo Sviluppo Tecnologico dell'agricoltura piemontese". Tale Fondazione ha acquisito, nel corso degli anni, competenze specifiche nell'ambito della ricerca ed è divenuta un punto di riferimento per il mondo agricolo piemontese, permettendo un'ampia conoscenza delle realtà agricole territoriali e delle loro potenzialità. La legge di modifica amplia l'attività della Fondazione, facendo anche un

richiamo alla sempre più rilevante importanza della connessione tra ambiente e cambiamenti climatici.

La legge si compone di 2 articoli. L'articolo 1, modificando la legge finanziaria per l'anno 2013, prevede le condizioni in presenza delle quali la Regione partecipa alla Fondazione AGRION costituita nell'ambito della ricerca e dell'innovazione in agricoltura; in particolare, che la Fondazione intervenga per promuovere la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico con particolare riguardo alle tecniche e tecnologie sostenibili nel settore agroalimentare. Tale Fondazione ha lo scopo di realizzare e sviluppare attività finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle loro interconnessioni con l'ambiente e ai cambiamenti climatici, in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese. Nell'ambito delle sue attività la Fondazione realizza anche iniziative di promozione e di valorizzazione delle filiere agricole piemontesi.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

La relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata redatta in base alla modulistica prevista dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 8 novembre 2023, n. 365 (Nuovo flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura) e dell'omologa deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 27-7627.

Sul disegno di legge n. 67 è stato rilasciato, in data 14 gennaio 2025, il parere preventivo obbligatorio della regolarità e correttezza dell'azione contabile (reso ai sensi dell'allegato A della DGR n. 27-7627 del 30/10/2023), da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta.

La clausola di invarianza finanziaria, di cui all'art. 2, sancisce che "*1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

Sul testo finale è stata rilasciata in data 14/11/2025, da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta regionale, l'"Attestazione finale in ordine all'effettiva copertura ed alla regolarità finanziaria dell'intero provvedimento" ai sensi dell'Allegato A alla DGR n. 27-7627 del 30/10/2023. Dal documento risulta che la richiesta di attestazione finale è pervenuta dagli uffici consiliari il 14/11/2025.

In argomento, nella nota di accompagnamento alla trasmissione della documentazione relativa alle leggi regionali di spesa per l'esercizio in esame, i Rappresentanti dell'Ente hanno precisato che, pur nella consapevolezza che il flusso degli oneri finanziari richiede un tempestivo rilascio della relazione definitiva e dell'attestazione finale – come, peraltro, già più volte sollecitato dal Collegio nelle precedenti relazioni -, si è riscontrato, anche per l'anno 2025, come spesso tale tempistica continui a risultare ancora eccessivamente dilatata (v., in tema, altresì, *infra*, l'esame delle successive leggi regionali).

In tal senso, è stato riferito che, in un'ottica di maggiore accelerazione della stesura relazione finale – ma anche dell'acquisizione dell'attestazione finale – gli Uffici del Settore Assemblea regionale provvedono, di norma contestualmente alla stesura del testo definitivamente approvato dall'Aula, a trasmettere tale testo, unitamente alla scheda finanziaria – allegato 3 aggiornata – alla Direzione competente della Giunta regionale, affinché questa provveda all'eventuale ulteriore revisione della scheda stessa ovvero alla conferma dei contenuti in essa riportati; non appena gli Uffici di tale Settore riceveranno dalla Direzione competente per materia il riscontro sull'aggiornamento della scheda finanziaria, i medesimi si faranno immediatamente cura di trasmettere alla Direzione risorse finanziarie e patrimonio l'intera documentazione per il rilascio dell'attestazione di copertura e regolarità contabile, che verrà contestualmente pubblicata sul dossier virtuale all'atto del relativo ricevimento.

Sul punto il Collegio, pur prendendo atto positivamente dell'impegno dimostrato dell'Amministrazione al fine dell'accelerazione della tempistica – con riguardo al quale si riserva di valutarne gli eventuali effetti positivi nell'ambito dell'esame della legislazione regionale dell'esercizio 2026 -, non può che ribadire l'importanza della contestualità dei flussi documentali in parola ai fini di una esauriente e consapevole valutazione della copertura finanziaria delle leggi di spesa, invitando nuovamente la Regione a porre in essere tutti i necessari accorgimenti organizzativi affinché il testo di legge venga approvato in presenza di tutta la documentazione finanziaria di riferimento prevista dallo stesso flusso procedurale come implementate nell'anno 2023.

Alla relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata allegata la "Tabella quantificazione oneri finanziari" come da allegato 3 alla DUP n. 365 del 2023, predisposta dagli uffici del Consiglio regionale, in collaborazione con le competenti strutture della Direzione agricoltura e cibo.

Nella relazione tecnico-finanziaria viene specificato che la legge in questione è ad invarianza

finanziaria.

Ciò risulta altresì confermato dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 2 della legge in esame, la quale, tuttavia, si limita ad escludere la presenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale senza esplicitare le ragioni sottese alla invarianza finanziaria.

Una simile esplicitazione risulta invece evidenziata nella "*tabella quantificazione oneri finanziari*" di cui all'allegato 3 della relazione tecnico-finanziaria conclusiva che, nel commentare una siffatta clausola, evidenzia come non siano presenti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, "*trattandosi di una modifica testuale volta ad introdurre la previsione che "la fondazione realizza anche iniziative di promozione e di valorizzazione delle filiere agricole piemontesi"*.

Il Collegio non concorda con una simile conclusione, ritenendo necessario attestare in termini maggiormente consapevoli e specifici la copertura in oggetto, al fine di evitare che dall'esame delle singole disposizioni di legge sfugga la presenza di oneri impliciti: la previsione di clausole di invarianza prive di un'adeguata analisi e di una specifica dimostrazione dell'ipotesi di invarianza rende evidente il rischio di emersione di oneri indiretti privi di adeguata copertura.

Tenuto conto che l'invarianza deve essere dimostrata e non semplicemente enunciata, l'eventuale impatto neutro deve essere verificato e provato in concreto con riferimento ai dati del bilancio interessati dalla norma *de qua*. Il semplice richiamo della Regione ad una eventuale copertura che si ponga entro i limiti degli stanziamenti di spesa iscritti nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 non appare esaustivo a parere del Collegio, essendo viceversa imprescindibile una motivazione più analitica nell'evidenziare l'assenza di qualsiasi impatto finanziario sulle iniziative di promozione e valorizzazione delle filiere agricole piemontesi (v., in argomento, Corte cost., sent. nn. 4/2014, 224/2014, 138/2018, 147/2018).

Si evidenzia pertanto la necessità che la relazione tecnico-finanziaria presenti sul punto un livello di analiticità maggiormente approfondito, affinché la stessa possa realizzare la propria funzione di rendere conto in modo chiaro ed intellegibile della presunta invarianza della spesa.

In argomento, in sede di deferimento della presente relazione e ai fini del contraddittorio, è stato richiesto alla Regione di definire con maggior dettaglio i profili finanziari che la spesa sulle iniziative promozionali potrebbero comportare.

Sul punto, in sede di controdeduzioni, l'Ente ha osservato che la disposizione non prevede l'attribuzione di contributi regionali né introduce obblighi di finanziamento a carico della Regione, limitandosi ad ampliare il novero delle attività che la Fondazione è legittimata a svolgere nell'ambito delle proprie finalità istituzionali. Le predette attività saranno realizzate mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già nella disponibilità della Fondazione ovvero attraverso risorse autonomamente reperite dalla stessa mediante la partecipazione a programmi e bandi europei, nazionali e regionali, nonché attraverso le ulteriori fonti di finanziamento previste dal relativo statuto.

Conseguentemente, l'attuazione della disposizione non richiede incrementi degli stanziamenti regionali già autorizzati sui capitoli di spesa n. 188400 e n. 188402 della Missione 16 - Programma 16.01 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, destinati al finanziamento di progetti e allo svolgimento di azioni promozionali, né comporta l'istituzione di nuovi programmi regionali di spesa o l'insorgenza di obblighi giuridicamente vincolanti di finanziamento a carico della Regione.

Il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti, richiamando tuttavia l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità che, per il futuro, motivazioni come quelle sopra esposte vengano esplicitate nella relazione tecnico-finanziaria conclusiva.

Legge Regionale n. 4 del 24 marzo 2025 (entrata in vigore il 24 marzo 2025)

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati)

La proposta di legge n. 76 è di iniziativa consiliare ed è stata presentata in data 4 marzo 2025.

La L.R. n. 4/2025 è stata pubblicata in data 24 marzo 2025 sul supplemento Ordinario n. 5 del Bollettino Ufficiale n. 12 ed è entrata in vigore in data 24 marzo 2025.

La legge disciplina la possibilità che, in sede di esame e valutazione delle candidature pervenute a fronte della pubblicazione dei comunicati di nomina, venga disposta da parte

della Commissione consultiva per le nomine, nei casi ritenuti opportuni, una riapertura dei termini per la raccolta di ulteriori nominativi.
La legge si compone di 3 articoli. L'articolo 1, modificando l'articolo 9 della vigente legge regionale sulle nomine, prevede che la Commissione nomine esprima il proprio parere entro 15 giorni dalla ricezione degli schemi di provvedimento o delle proposte, fatta salva la possibilità di disporre la riapertura dei termini per un periodo non inferiore a 15 giorni per la raccolta di ulteriori candidature. Inoltre, è previsto che i Consiglieri esprimano il proprio voto solo all'interno delle candidature licenziate dalla Commissione nomine con parere favorevole, fatta salva la possibilità di disporre il rinvio in Commissione per un supplemento di istruttoria o per l'eventuale riapertura dei termini per il suddetto periodo non inferiore a 15 giorni per la raccolta di ulteriori candidature. L'articolo 2 prevede la clausola di neutralità finanziaria e l'articolo 3 contiene la dichiarazione d'urgenza.
La relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata redatta in base alla modulistica prevista dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 8 novembre 2023, n. 365 (Nuovo flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura) e dell'analoga deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 27-7627.
La clausola di neutralità finanziaria, di cui all'art. 2, sancisce che "*Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale*".
Sul testo finale è stata rilasciata in data 05/06/2025, da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta regionale, l'"Attestazione finale in ordine all'effettiva copertura ed alla regolarità finanziaria dell'intero provvedimento" ai sensi dell'Allegato A alla DGR n. 27-7627 del 30/10/2023.
Alla relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata allegata la "Tabella quantificazione oneri finanziari" come da allegato 3 alla DUP n. 365 del 2023, predisposta dagli uffici del Consiglio regionale.
Nella relazione tecnico-finanziaria viene specificato che la legge in questione non presenta oneri a carico del bilancio regionale trattando modifiche di carattere procedurale. Ciò risulta altresì confermato dalla clausola di neutralità finanziaria di cui all'art. 2 della legge in esame, la quale, tuttavia, si limita ad escludere la presenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale senza esplicitare le ragioni sottese alla neutralità finanziaria. Una simile

esplicitazione risulta invece evidenziata nella relazione finanziaria conclusiva che, nel commentare una siffatta clausola, pone in luce la natura prettamente descrittiva e ordinamentale della legge stessa.

Il Collegio concorda con una simile conclusione rilevando la presenza di una regolamentazione normativa in materia di nomine e incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati, non comportante alcun riflesso finanziario, diretto o indiretto, a carico del bilancio regionale.

Legge Regionale n. 5 del 27 marzo 2025 (entrata in vigore il 18 aprile 2025)

Misure di sostegno per le vittime di truffe commesse attraverso strumenti informatici o telematici che hanno come presupposto la dipendenza affettiva

La proposta di legge n. 45 è di iniziativa consiliare ed è stata presentata in data 5 settembre 2024.

La L.R. n. 5/2025 è stata pubblicata in data 28 marzo 2025 sul supplemento Ordinario n. 4 del Bollettino Ufficiale n. 13 ed è entrata in vigore in data 18 aprile 2025.

La legge muove dal crescente fenomeno delle truffe commesse attraverso strumenti informatici e telematici che utilizzano la leva della dipendenza affettiva. Essa intende sostenere interventi dedicati alle vittime e attività di sensibilizzazione e informazione verso l'intera cittadinanza e, in particolare, verso i giovani.

La legge si compone di 8 articoli. Il primo individua i presupposti che hanno ispirato la legge e le finalità che si intendono con essa perseguire: la promozione da un lato dell'attività di enti del terzo settore con specifiche competenze e dall'altro di attività di sensibilizzazione e informazione a tutta la cittadinanza. L'articolo 2 individua nella convenzione lo strumento attraverso cui regolare i rapporti con gli enti del terzo settore ed elenca le specifiche attività che devono essere realizzate. L'articolo 3 tratta delle campagne informative e formative, finalizzate a prevenire i rischi derivanti dalle truffe commesse attraverso strumenti informatici. L'articolo 4 attribuisce alla Giunta regionale l'adozione del regolamento di attuazione e l'articolo 5 istituisce una sezione tematica dedicata all'interno dell'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze. L'articolo 6 prevede la facoltà della Regione di costituirsi parte civile nell'ambito di procedimenti penali aventi ad oggetto i delitti in oggetto e dispone

che le somme percepite a titolo di risarcimento siano destinate all'attuazione della legge stessa. L'articolo 7 contiene la clausola valutativa e l'articolo 8 la norma finanziaria.

La relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata redatta in base alla modulistica prevista dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 8 novembre 2023, n. 365 (Nuovo flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura) e dell'analoga deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 27-7627.

La disposizione finanziaria, di cui all'art. 8, sancisce che "*1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con incremento di risorse di pari importo stanziate all'interno della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), titolo 1 (Spese correnti), e pari riduzione delle disponibilità, per ciascuna annualità del triennio 2025, 2026 e 2027, del fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, all'interno della missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.*

2. Per gli anni successivi al 2027, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziate annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Sul testo finale è stata predisposta in data 14/04/2025, da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta regionale, l'"Attestazione finale in ordine all'effettiva copertura ed alla regolarità finanziaria dell'intero provvedimento" ai sensi dell'Allegato A alla DGR n. 27-7627 del 30/10/2023.

Alla relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata allegata la "Tabella quantificazione oneri finanziari" come da allegato 3 alla DUP n. 365 del 2023, predisposta dagli uffici del Consiglio regionale, in collaborazione con le competenti strutture della Direzione welfare.

In ordine ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari, si rinvengono, a parere del Collegio, criticità connesse all'assenza di una loro adeguata specificazione all'interno della relazione tecnico finanziaria, risultando tale profilo pertanto non conforme a quanto richiesto sul punto dalla normativa e dalla giurisprudenza di riferimento.

Si richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità che la quantificazione dell'onere legato al sostegno delle vittime di delitti contro il patrimonio, connessi con l'utilizzo delle nuove tecnologie, sia l'esito di un processo accurato di stima degli effetti finanziari della disposizione sul bilancio regionale, senza tradursi in un mero importo apoditticamente determinato; il che finirebbe, infatti, per svilire la funzione propria dell'esercizio di quantificazione richiesto dal legislatore.

Quanto alle modalità di copertura degli oneri finanziari, la relazione finanziaria ha fatto riferimento per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027 a variazioni compensative attuate mediante incremento, per la somma di euro 50.000,00 per ciascuna annualità, di risorse all'interno della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), titolo 1 (Spese correnti), e corrispondente riduzione di pari importo delle risorse già presenti nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Al riguardo il Collegio ritiene utile precisare come lo spostamento di risorse in chiave compensativa da una finalità ad un'altra, presupponga, oltre alla dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, anche e soprattutto accurate indicazioni – da fornire in sede di relazione tecnica – sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate per legge (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/2021/INPR).

In argomento, in sede di deferimento della presente relazione, e ai fini del contraddittorio è stato richiesto alla Regione di meglio specificare quanto sopra indicato con riguardo alla quantificazione e alla modalità di copertura adottata. Sul punto la Regione ha ritenuto di procedere ad una stima puramente prudenziale delle diverse tipologie di oneri sottesi alla legge. In particolare, per quanto concerne la realizzazione di campagne formative e informative, che costituiscono una delle voci onerose dell'intervento normativo, il legislatore si è basato su una stima che ha preso le mosse dalle campagne già realizzate dalla Regione in altre occasioni, presupponendo pertanto un importo quale futuro parametro minimo che, a seguito della piena attuazione della legge e del monitoraggio effettuato dall'Osservatorio epidemiologico delle dipendenze previsto dall'articolo 5, potrà essere oggetto di revisione negli esercizi successivi. Altrettanto sperimentale è stata considerata l'ulteriore voce di spesa legata agli interventi regionali nei confronti di vittime di truffe

affettive, il cui importo è stato, anche in questo caso, stimato in assenza di specifici dati riscontrabili, in considerazione dell'indeterminatezza dei soggetti potenzialmente coinvolti. Sul punto il Collegio prende atto del tentativo da parte della Regione di definire i criteri di quantificazione facendo riferimento a iniziative similari avvenute in eventi passati. Ciò, tuttavia, avrebbe dovuto trovare già una diretta esplicitazione nella relazione tecnico-finanziaria, preferibilmente mediante un'analitica indicazione dei parametri originari di quantificazione, piuttosto che attraverso una definizione indiretta degli oneri collegata "*per relationem*" ad iniziative similari.

Legge Regionale n. 6 del 16 maggio 2025 (entrata in vigore il 31 maggio 2025)
Disposizioni in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali regionali, provinciali e comunali.

Il disegno di legge n. 68 è stato presentato in data 11 febbraio 2025 dalla Giunta Regionale.
La L.R. n. 6/2025 è stata pubblicata in data 16 maggio 2025 sul supplemento Ordinario n. 4 del Bollettino Ufficiale n. 20 ed è entrata in vigore in data 31 maggio 2025.
La legge è finalizzata ad adempiere alla normativa europea e nazionale sulla corretta gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali dal punto di vista della organizzazione della circolazione, al fine di ridurre i sinistri e le vittime di incidenti stradali prevenendo le situazioni di rischio mediante ispezioni e controlli mirati e periodici. La legge definisce inoltre i criteri per individuare il soggetto competente alla gestione del patrimonio stradale.
La legge si compone di dieci articoli. L'articolo 1 chiarisce che la legge considera le sole strade regionali, provinciali e comunali extraurbane secondarie di tipo "C" al di fuori dei centri abitati, che non fanno parte della rete stradale transeuropea, che siano di proprietà della Regione, delle province, della Città metropolitana di Torino e dei comuni. Sono esclusi dal campo di applicazione i progetti per il ripristino urgente della circolazione su tratti stradali danneggiati a seguito di eventi calamitosi per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza. L'articolo 2 individua come soggetto competente per la gestione l'ente proprietario delle strade; se l'ente proprietario non gestisce direttamente le strade, il soggetto competente è il soggetto legittimato ad amministrare il patrimonio stradale. L'articolo 3 introduce l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2026, per i soggetti competenti, di effettuare, nella fase di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, la

valutazione di impatto sulla sicurezza stradale per i progetti di infrastruttura (VISS) sui progetti di nuova infrastruttura stradale oppure per i progetti di adeguamento che comportano sostanziali modifiche nel tracciato. L'articolo 4 definisce le modalità per l'esercizio dei controlli sulla sicurezza stradale dalla fase di progettazione delle nuove infrastrutture stradale o nel caso di adeguamento con modifiche sostanziali nel tracciato. L'articolo 5 attribuisce ai soggetti competenti il compito di classificare i tratti della rete stradale in almeno tre categorie, sulla base del tasso di incidenti stradali avvenuti, per una successiva valutazione sugli interventi da effettuare sulla rete al fine di incrementarne la sicurezza. L'articolo 6 disciplina le modalità di svolgimento delle ispezioni di sicurezza stradale periodiche e mirate da parte del soggetto competente. Le ispezioni devono essere eseguite con frequenza sufficiente a garantire livelli adeguati di sicurezza per l'infrastruttura stradale, dando la priorità ai tratti di strada meno sicuri e con maggiore potenzialità di miglioramento della sicurezza e di risparmio dei costi che possono derivare dagli incidenti. L'articolo 7 disciplina le modalità con cui il soggetto competente individua il personale abilitato ad eseguire le verifiche di sicurezza e le ispezioni. Si prevede inoltre la promozione da parte della Regione di corsi di formazione per i controllori della sicurezza, sottoposti altresì ad aggiornamenti obbligatori periodici sui temi della sicurezza stradale. L'articolo 8 stabilisce che la Giunta regionale definisca con proprio provvedimento i criteri di assegnazione delle risorse attribuite a titolo di contributo alle province e alla Città metropolitana di Torino. L'articolo 9 stabilisce che le attività di classificazione e valutazione della sicurezza stradale a livello di rete e le ispezioni siano effettuate entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza quinquennale. L'articolo 10 contiene la disposizione finanziaria.

La relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata redatta in base alla modulistica prevista dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 8 novembre 2023, n. 365 (Nuovo flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura) e dell'omologa deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 27-7627.

Sul disegno di legge n. 68 è stato rilasciato, in data 20 gennaio 2025, il parere preventivo obbligatorio della regolarità e correttezza dell'azione contabile da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta.

La norma finanziaria, di cui all'art. 10, sancisce che "*1. Ai fini dell'assolvimento delle attività previste dalla presente legge, è stanziato, a titolo di contributo alle province e alla Città metropolitana di Torino, l'importo complessivo di euro 200.000,00, suddiviso in euro 88.000,00 a valere sull'annualità 2026 e in euro 112.000,00 sull'annualità 2027, che trova copertura all'interno della missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027, quale quota di cofinanziamento regionale del piano nazionale della sicurezza stradale.*"

Sul testo finale è stata rilasciata in data 10/06/2025, da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta regionale, l'"Attestazione finale in ordine all'effettiva copertura ed alla regolarità finanziaria dell'intero provvedimento" ai sensi ai sensi della DUP n. 365 del 2023 e della DGR n. 27-7627 del 2023.

Alla relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata allegata la "Tabella quantificazione oneri finanziari" come da allegato 3 alla DUP n. 365 del 2023 predisposta dagli uffici del Consiglio regionale, in collaborazione con le competenti strutture della Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, Settore monitoraggio e controllo sul trasporto e sull'attuazione delle programmazioni in materia.

In ordine ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari relativi all'attuazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge in esame si rinvengono a parere del Collegio criticità connesse all'assenza di una loro adeguata specificazione all'interno della relazione tecnico-finanziaria, risultando tale profilo non conforme a quanto richiesto sul punto dalla normativa e dalla giurisprudenza di riferimento.

Si richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità che la quantificazione dell'onere sia l'esito di un processo accurato di stima degli effetti finanziari della disposizione sul bilancio regionale, senza tradursi in un mero importo apoditticamente determinato; il che finirebbe, infatti, per svilire la funzione propria dell'esercizio di quantificazione richiesto dal legislatore.

Osserva inoltre il Collegio come la copertura delle spese relative all'attuazione degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge in esame, quantificata per complessivi euro 200.000,00 per il biennio 2026-2027 palesi evidenti criticità in quanto basata sul mero rinvio a risorse di pari importo già allocate all'interno della missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), programma 10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027. Una simile tecnica contabile, infatti, rischia di contrastare, con le

regole che disciplinano la copertura degli oneri, perché le risorse già stanziate in bilancio possono coprire nuove spese solo se sono state già espressamente accantonate a tale scopo, oppure se discendono da risparmi già realizzati, da riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa già disposte. Pertanto, al fine di poter utilizzare efficacemente una modalità di copertura fondata sul mero rinvio a spese già iscritte in bilancio è sempre necessaria una espressa individuazione e dimostrazione delle risorse effettivamente presenti ed utilizzabili nonché una specifica indicazione delle ragioni per le quali tali risorse sono disponibili e dell'assenza di altri oneri derivanti da altre leggi e già gravanti sulle risorse individuate. La sede opportuna a far emergere tali elementi deve rinvenirsi nella relazione tecnico-finanziaria che accompagna il progetto di legge e alla quale si richiede pertanto un livello di analiticità particolarmente approfondito affinché la stessa relazione possa realizzare la propria precisa funzione di rendere conto delle coperture individuate e della loro adeguatezza.

In argomento, in sede di deferimento della presente relazione, e ai fini del contraddittorio è stato richiesto alla Regione di meglio specificare quanto sopra indicato con riguardo alla quantificazione e alla modalità di copertura adottata.

In ordine al primo profilo la Regione, in sede di controdeduzioni, ha precisato che, con riferimento alla consistenza della rete stradale provinciale di ciascuna provincia, si era ipotizzato che l'esecuzione delle attività prevedesse:

- un'attività fissa, quantificata in circa 90 ore per ogni provincia, per raccolta, analisi e gestione dei dati, quantificata in circa 90 ore per Provincia;
- un'attività variabile, legata alla consistenza chilometrica della rete, per la quale è stato previsto che le attività iniziali di cui agli artt. 5 e 6 (le attività di cui agli artt. 3 e 4 si riferiscono a progetti redatti ex novo, per cui le attività sono previste all'interno del quadro economico dell'opera) richiedano un tempo di esecuzione, per ogni chilometro, variabile fra 4 e 5 minuti (trattasi di analisi statistiche che possono essere condotte in maniera massiva);
-si è, infine, ipotizzato un costo, a vacazione, pari a circa 100 €/h (trattasi di prestazione assimilabile ad un professionista di media esperienza).

Ne risultava, pertanto, la seguente richiesta finanziaria:

	Estesa/km	Ore Fisse	Ore Variabili	Ore (fisse + variabili)	Importo Imponibile	Importo O.f.i.
Biella	630	90	50	140	€ 14.000,00	€ 17.763,20
Novara	623	90	50	140	€ 14.000,00	€ 17.763,20
Asti	1195	90	100	190	€ 19.000,00	€ 24.107,20
Vercelli	943	90	75	165	€ 16.500,00	€ 20.935,20
Alessandria	1830	90	130	220	€ 22.000,00	€ 27.913,60
Cuneo	3683	90	250	340	€ 34.000,00	€ 43.139,20
Città Metropolitana di Torino	2850	90	190	280	€ 28.000,00	€ 35.526,40
Verbano Cusio Ossola	450	90	30	120	€ 12.000,00	€ 15.225,60
Totali	12204	720	875	1595	€ 159.500,00	€ 202.373,60

arrotondati ad € 200.000.

Il Collegio ritiene esauriente il riscontro fornito nel quale la descrizione della quantificazione degli oneri è stata fornita in modo dettagliato e analitico, differenziando le varie tipologie di oneri in base alle varie destinazioni provinciali.

Si richiama, tuttavia, nuovamente l'attenzione sulla necessità che, per il futuro, una simile quantificazione risulti già inserita nella relazione tecnico-finanziaria conclusiva.

Quanto al secondo punto nulla è stato riferito né in sede di controdeduzioni che di adunanza pubblica, per cui il Collegio non può che richiamarsi alle osservazioni sopra riportate.

Legge Regionale n. 7 del 21 maggio 2025 (entrata in vigore il 22 maggio 2025)
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e alla legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana)

Il disegno di legge n. 88 è stato presentato in data 13 maggio 2025 dalla Giunta Regionale.

La L.R. n. 7/2025 è stata pubblicata in data 22 maggio 2025 sul supplemento Ordinario n. 2 del Bollettino Ufficiale n. 21 ed è entrata in vigore in data 22 maggio 2025.

La Legge regionale n. 7/2025 ha lo scopo di intervenire per modificare alcune leggi regionali contenenti specifiche discipline in materia di edilizia e urbanistica, al fine di reintrodurre disposizioni che agevolino il miglioramento della qualità urbanistica, paesaggistica, architettonica, statica, energetica e igienico-funzionale, in particolare alla luce della sentenza

della Corte costituzionale n. 119/2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 9 dell'articolo 7 della regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica e edilizia). Le modifiche proposte sono tese alla reintroduzione, in parte, nell'ordinamento regionale della normativa previgente alla sopra citata sentenza, con modeste modifiche al fine di reintrodurre disposizioni che consentano l'intervento di ristrutturazione edilizia con possibili premialità nell'ambito di una più generale riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della corretta pianificazione.
La Legge n. 7/2025 è composta da 8 articoli. L'articolo 1 introduce la lettera h-*ter*) all'art. 17 della L.R. n. 56/1977 (Tutela ed uso del suolo), la quale prevede che vengano individuati con deliberazione del Consiglio comunale gli edifici e i gruppi di edifici su cui agire con l'intervento di ristrutturazione edilizia, e con le relative possibili premialità volumetriche. L'articolo 2 reintroduce la precedente versione dell'articolo 3 della L.R. n. 16/2018 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana), prima che fosse sostituito dall'articolo 5 della L.R. n. 7/2022, in materia di ambito e modalità di applicazione in tema di riuso. L'articolo 3 riscrive parzialmente l'art. 5 della L.R. n.16/2018. In particolare, prevede che l'intervento edilizio con cui operare al fine di ottenere le eventuali premialità volumetriche è unicamente quello di ristrutturazione edilizia come disciplinato all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Infine, precisa le modalità di mutamento di destinazioni d'uso, secondo quelle ritenute compatibili o complementari, sulla base di un provvedimento della Giunta regionale. L'articolo 4 contiene una modifica di coordinamento a seguito della sostituzione dell'articolo 3 della L.R. n. 16/2018. L'articolo 5 contiene una modifica di coordinamento a seguito dell'abrogazione dell'articolo 4 della L.R. n. 16/2018. L'articolo 6 modifica l'articolo 11 della L.R. n. 16/2018 al fine di semplificare il riferimento alle previsioni attinenti a vincoli e tutele e alle facoltà premiali ora applicabili secondo la definizione di "ristrutturazione edilizia" di cui all'articolo 3, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001. Ai fini di coordinamento, abroga i commi 3-*bis*, 3-*quater*, 3-*quinquies*, 3-*septies* e 3-*octies* dell'articolo 11 della L.R. n. 16/2018. L'articolo 7 reca la clausola di neutralità finanziaria. L'articolo 8 contiene la dichiarazione d'urgenza.
La relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata redatta in base alla modulistica prevista dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 8 novembre 2023, n. 365 (Nuovo flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli

oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura) e dell'omologa deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 27-7627.

Sul disegno di legge n. 88 è stato rilasciato, in data 28/04/2025, il parere preventivo obbligatorio della regolarità e correttezza dell'azione contabile da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta.

L'articolo 7 reca la clausola di neutralità finanziaria in quanto sancisce che "*Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale*".

Sul testo finale è stata rilasciata in data 14/11/2025, da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta regionale, l'"Attestazione finale in ordine all'effettiva copertura ed alla regolarità finanziaria dell'intero provvedimento" ai sensi della DUP n. 365 del 2023 e della DGR n. 27-7627 del 2023. Dal documento risulta che la richiesta di attestazione finale è pervenuta dagli uffici consiliari il 14/11/2025.

Alla relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata allegata la "Tabella quantificazione oneri finanziari" come da allegato 3 alla DUP n. 365 del 2023 predisposta dagli uffici del Consiglio regionale, in collaborazione con le competenti strutture della Direzione ambiente, energia e territorio.

Nella relazione tecnico-finanziaria viene specificato che la legge in questione non presenta oneri a carico del bilancio regionale trattando modifiche testuali e di natura ordinamentali alle Leggi Regionali n. 56/1977 e n. 16/2018, nonché di coordinamento e di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 119/2024. Ciò risulta altresì confermato dalla clausola di neutralità finanziaria di cui all'art. 7 della legge in esame, la quale, tuttavia, si limita ad escludere la presenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale senza esplicitare le ragioni sottese alla neutralità finanziaria. Una simile esplicitazione risulta invece evidenziata nella relazione finanziaria conclusiva che, nel commentare una siffatta clausola, pone in evidenza che la legge in esame introduce disposizioni che consentono l'intervento di ristrutturazione edilizia con possibili premialità nell'ambito di una più generale riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della corretta pianificazione e ai fini di agevolare il miglioramento della qualità urbanistica, paesaggistica, architettonica, statica, energetica e igienico-funzionale. Questo intervento normativo si è reso necessario, inoltre, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del

comma 9 dell'articolo 7 della Legge Regionale 31 maggio 2022, n. 7 (Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia), che ha sostituito l'articolo 5 della Legge Regionale n. 16/2018, avvenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 119/2024.
Il Collegio concorda con una simile conclusione rilevando che tale modifica normativa non comporta alcun riflesso finanziario, diretto o indiretto, a carico del bilancio regionale.

Legge Regionale n. 8 del 11 giugno 2025 (entrata in vigore il 12 giugno 2025)
Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) e della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1 (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 "Legge finanziaria per l'anno 2008")
Il disegno di legge n. 92 è stato presentato in data 5 giugno 2025 dalla Giunta Regionale.
La L.R. n. 8/2025 è stata pubblicata in data 12 giugno 2025 sul supplemento Ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale n. 24 ed è entrata in vigore in data 12 giugno 2025.
Il decreto legislativo n. 502/1992 dispone che le Regioni autorizzino programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di collaborazione tra strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la costituzione di società miste a capitale pubblico e privato. Alla luce dell'avvenuto esaurimento dei programmi di sperimentazione gestionale autorizzati dalla citata normativa e della stabilizzazione dell'unico modello gestionale ancora attivo nel territorio regionale (COQ S.p.A.) in regime ordinario, risulta venuta meno l'esigenza di mantenere in vigore la disciplina recata dall'articolo 23 della Legge regionale n. 12/2008 e pertanto se ne propone l'abrogazione contestualmente alla legge regionale n. 1/2012 che ne ha sostituito i contenuti.
La legge si compone di 4 articoli. L'articolo 1 abroga l'articolo 23 della Legge regionale n. 12/2008 e l'articolo 2 abroga la Legge regionale n. 1/2012. L'articolo 3 contiene la clausola di neutralità finanziaria e l'articolo 4 la dichiarazione d'urgenza.
La relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata redatta in base alla modulistica prevista dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 8 novembre 2023, n. 365 (Nuovo flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura) e dell'omologa deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 27-7627.
Sul disegno di legge n. 92 è rilasciato, in data 4 giugno 2025, il parere preventivo obbligatorio della regolarità e correttezza dell'azione contabile (reso ai sensi dell'allegato A della DGR n.

27-7627 del 30/10/2023), da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione economica, bilancio e statistica della Giunta.
La clausola di neutralità finanziaria, di cui all'art. 3, sancisce che "*1. Dalla presente legge non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale*".
Sul testo finale è stata rilasciata in data 14/11/2025, da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta regionale, l'"Attestazione finale in ordine all'effettiva copertura ed alla regolarità finanziaria dell'intero provvedimento" ai sensi dell'Allegato A alla DGR n. 27-7627 del 30/10/2023. Dal documento risulta che la richiesta di attestazione finale è pervenuta dagli uffici consiliari il 14/11/2025.
Alla relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata allegata la "Tabella quantificazione oneri finanziari" come da allegato 3 alla DUP n. 365 del 2023, predisposta dagli uffici del Consiglio regionale, in collaborazione con le competenti strutture della Direzione sanità.
Nella relazione tecnico-finanziaria viene specificato che la legge in questione non presenta oneri a carico del bilancio regionale trattandosi di un provvedimento volto ad abrogare una disposizione che ha estinto la sua portata normativa. Ciò risulta altresì confermato dalla clausola di neutralità finanziaria di cui all'art. 3 della legge in esame, la quale, tuttavia, si limita ad escludere la presenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale senza esplicitare le ragioni sottese alla neutralità finanziaria. Una simile esplicitazione risulta invece evidenziata nella relazione finanziaria conclusiva che, nel commentare una siffatta clausola, pone in luce la natura abrogativa della legge stessa.
Il Collegio concorda con una simile conclusione trattandosi di provvedimento abrogativo non comportante alcun onere finanziario diretto o indiretto a carico del bilancio regionale.

Legge Regionale n. 9 del 08 luglio 2025 (entrata in vigore il 25 luglio 2025)
Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025
Il disegno di legge n. 73 è stato presentato in data 25 febbraio 2025 dalla Giunta Regionale.
La L.R. n. 9/2025 è stata pubblicata in data 10 luglio 2025 sul supplemento Ordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale n. 28 ed è entrata in vigore in data 25 luglio 2025.
La Legge regionale n. 9/2025, nell'ambito dell'attività di razionalizzazione e coordinamento dell'ordinamento regionale, interviene per modificare diverse leggi regionali contenenti specifiche discipline di settore al fine di aggiornarle e attualizzarle, anche per renderle più

coerenti con il riparto delle competenze Stato - Regioni, risolvendo talune incertezze interpretative ed attuative, nonché possibili situazioni di contenzioso con lo Stato, attraverso specifici impegni istituzionali.

La legge si compone di 149 articoli e 2 allegati, così suddivisi: Capo I Disposizioni relative a impegni istituzionali (artt. 1-11); Capo II Disposizioni in materia di artigianato e cooperative sociali (artt. 12-18); Capo III Disposizioni in materia di turismo (artt. 19-33); Capo IV Disposizioni in materia di territorio e ambiente (artt. 34-61); Capo V Disposizioni in materia di polizia locale e sicurezza (artt. 62-65); Capo VI Disposizioni in materia di riscossione tributi e sanzioni (artt. 66-69); Capo VII Disposizioni in materia di edilizia sociale (artt.70-74); Capo VIII Disposizioni in materia di patrimonio immobiliare regionale (artt. 75-82); Capo IX Altre disposizioni (artt. 83-148); Capo X Invarianza finanziaria (art. 149: clausola di invarianza finanziaria). I due allegati contengono le nuove cartografie delle aree protette regionali.

La relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata redatta in base alla modulistica prevista dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 8 novembre 2023, n. 365 (Nuovo flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura) e dell'omologa deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 27-7627.

Sul disegno di legge n. 73 è stato rilasciato, in data 3 febbraio 2025, il parere preventivo obbligatorio della regolarità e correttezza dell'azione contabile da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta.

L'articolo 149 reca la clausola di invarianza finanziaria in quanto sancisce che: "*Dall'attuazione dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

Sul testo finale è stata rilasciata in data 4/8/2025, da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta regionale, l'"Attestazione finale in ordine all'effettiva copertura ed alla regolarità finanziaria dell'intero provvedimento" ai sensi della DUP n. 365 del 2023 e della DGR n. 27-7627 del 2023.

Alla relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata allegata la "Tabella quantificazione oneri finanziari" come da allegato 3 alla DUP n. 365 del 2023 predisposta dagli uffici del Consiglio regionale, in collaborazione con le competenti strutture della Giunta regionale.
La L.R. n. 9/2025, esaminata in data 4 settembre 2025 dal Consiglio dei Ministri, è stata impugnata per il giudizio di legittimità costituzionale.
La L.R. n. 20 del 03/12/2025 ha successivamente abrogato gli articoli da 35 a 51 della L.R. n. 9/2025 e modificato il comma 1 dell'art. 84 della stessa legge regionale.
Dal punto di vista finanziario, il provvedimento legislativo in parola prevede la clausola di invarianza finanziaria, la quale dichiara come dal medesimo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Al riguardo il Collegio richiama l'attenzione della Regione sulla necessità di meglio esplicitare le ragioni sottese alla neutralità finanziaria con l'accorgimento di distinguere le disposizioni che, sotto il profilo contenutistico, contengono previsioni di carattere meramente ordinamentale, da quelle che pur affrontando taluni aspetti finanziari, non comportano oneri a carico del bilancio regionale. Tale necessità risulta di primaria importanza soprattutto nei confronti delle leggi di grande rilevanza quantitativa, sia dal punto di vista normativo che finanziario (leggi multisettoriali quali la presente n. 9/2025 – recante ben 149 articoli - o leggi di grande impatto finanziario), che presentano generalmente maggiori difficoltà di valutazione visti i numerosi settori interessati dalle modifiche normative. Come già ribadito nei precedenti referti sulle leggi regionali di spesa è auspicabile che la legislazione regionale sia sempre più orientata all'approvazione di interventi settoriali, anziché di leggi c.d. "*omnibus*", anche in funzione dell'eliminazione o quantomeno riduzione degli elementi di incertezza in ordine alle implicazioni esegetiche e ai riflessi finanziari. Ciò potrebbe assicurare un migliore sinallagma tra singolo onere e singola copertura della decisione legislativa; il tutto a beneficio, oltre che della semplificazione normativa, della trasparenza e dell'*accountability*.
Ciò posto il Collegio non può non rilevare come il quadro normativo di riordino dell'ordinamento regionale presenti disposizioni il cui contenuto palesa il rischio di emersione di oneri finanziari non esplicitati direttamente dal legislatore che si ritiene utile riportare di seguito al fine degli opportuni approfondimenti istruttori.
Trattasi in particolare delle seguenti previsioni:
- **articoli 71 e 72**, comportanti rispettivamente modifiche all'art. 2, co. 5, lettera c bis), e all'art. 11, co. 1, della L.R. n. 3/2010, con ampliamento della platea dei beneficiari degli interventi

di edilizia sociale a forze dell'ordine e vigili del fuoco e conseguente aumento potenziale della domanda di alloggi, servizi e risorse pubbliche. L'estensione di diritti sociali integra un effetto finanziario prevedibile, che avrebbe dovuto deve essere oggetto di preventiva programmazione e valutazione sulla base di specifici parametri di spesa, anche laddove gli oneri si vengano a manifestare in modo graduale;

- articolo 73, che inserisce l'articolo 22-*ter* nella L.R. n. 3/2010 (espropriazione per pubblica utilità di alloggi scadenti). La disposizione introduce un nuovo istituto di espropriazione per pubblica utilità, finalizzato al contrasto dell'emergenza abitativa, con conferimento degli immobili al patrimonio delle Agenzie territoriali per la casa (ATC) competenti per territorio, a carico delle quali sono posti i relativi oneri. Sul punto si rileva che le ATC costituiscono enti strumentali della Regione inseriti nel perimetro del settore pubblico regionale e che l'acquisizione, gestione, manutenzione e riqualificazione degli immobili espropriati non può che comportare oneri strutturali e non meramente occasionali, il cui trasferimento a carico dell'Ente non ne esclude l'impatto sul bilancio regionale, specie in ipotesi di squilibrio economico-finanziario dell'Ente medesimo. La norma avrebbe pertanto dovuto presentare un maggior grado di approfondimento anche grazie alla predisposizione di una specifica relazione finanziaria in grado di stimare il numero potenziale di espropriazioni; i costi medi per unità abitativa; gli effetti finanziari sui bilanci delle ATC e, in via riflessa, sul bilancio regionale;

- articolo 81 (gestione informativa digitale delle costruzioni - BIM), che introduce prescrizioni relative a linee guida e protocolli di modellazione; formazione del personale; interoperabilità delle banche dati; istituzione di una cabina di regia. Il che comporta necessariamente previsioni di spesa legate a costi di formazione, aggiornamenti software, supporto tecnico che si traducono in potenziali oneri a carico del bilancio regionale e di cui dovrebbe darsi puntuale contezza in una specifica relazione tecnico finanziaria;

- **articolo 139** (canili pubblici e servizi per il randagismo), che impone ai comuni l'istituzione e la gestione di canili sanitari e rifugio, prescrivendo ulteriori obblighi quali la sterilizzazione, la gestione degli animali aggressivi e l'impiego di personale qualificato, prevedendo al contempo la possibilità di contributi regionali a sostegno di tali attività. Dal disposto normativo si evidenziano, pertanto, costi fissi e continuativi a carico degli enti locali nonché la previsione di possibili oneri a carico del bilancio regionale in caso di erogazione dei contributi regionali (cfr. comma 4 della norma citata).

In argomento, in sede di deferimento della presente relazione, e ai fini del contraddittorio, è stato richiesto alla Regione di illustrare le ragioni per cui, con riferimento alle disposizioni sopra richiamate, non siano stati presi in adeguata considerazione i profili di spesa che dalle stesse possono scaturire.

Con riferimento agli articoli 71 e 72, la Regione, in adunanza pubblica, pur concordando sul fatto che le modifiche introdotte abbiano allargato potenzialmente la platea dei partecipanti ai bandi di edilizia sociale, non ha tuttavia mancato di evidenziare come tale ampliamento sia stato disciplinato da una norma ordinamentale, intervenuta a risorse invariate, solo in grado di consentire una più ampia valutazione delle esigenze abitative presenti nel territorio, compresa l'opportunità di promuovere negli stabili la c.d. *mixitè* sociale. Gli alloggi destinabili alle categorie introdotte dalla modifica normativa costituiscono, infatti, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010, solo una parte limitata del patrimonio di edilizia sociale ("un alloggio per ogni immobile di edilizia sociale costituito da almeno dieci alloggi"), con un meccanismo "ad esaurimento", per cui, una volta esercitata le riserva sull'alloggio di uno stabile, non si applica più ad altri alloggi del medesimo stabile. Inoltre, sul piano strettamente economico, le categorie citate risultano generalmente in possesso di redditi superiori alla media degli assegnatari dell'edilizia sociale e, quindi, vengono loro applicati canoni più alti, che generano maggiori entrate.

Con riferimento all'art. 73, relativo all'espropriazione per pubblica utilità di alloggi in scadenza, la Corte ha rilevato il possibile impatto finanziario dei costi di acquisizione, gestione, manutenzione e riqualificazione degli immobili sulle Agenzie territoriali per la casa (enti strumentali della Regione). Sul punto la Regione, in sede di controdeduzioni, si è limitata ad escludere che da tale disposizione, di natura ordinamentale potessero derivare oneri a carico del bilancio regionale, evidenziando altresì come la procedura di espropriazione costituisca una facoltà e non un obbligo, da valutarsi oltre che per i costi di espropriazione e riqualificazione degli immobili in presenza di risorse disponibili presso le ATC, anche per l'incremento del patrimonio destinato all'edilizia sociale e il maggiore introito da canoni di locazione.

In merito, il Collegio ritiene che attività di acquisizione, gestione, manutenzione e riqualificazione degli immobili espropriati non possano escludere l'emersione di oneri strutturali per le ATC, qualora le stesse si vengano a trovare in una situazione di squilibrio

economico-finanziario: queste ultime, infatti, essendo ricomprese nel perimetro del settore pubblico Regionale, potrebbero impattare sul bilancio regionale.

Con riferimento agli articoli 81 e 139 la Regione, né in sede di controdeduzioni né in sede di contradditorio orale ha fornito delucidazioni in merito e, stando a quanto si evince dalla relazione tecnico-finanziaria:

- dalla disposizione di cui all'art. 81 non deriverebbero oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di norma di natura ordinamentale;
- dalla disposizione di cui all'art. 139 non deriverebbero nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le modifiche introdotte con l'articolo non hanno rilevanza economico-finanziaria e ai contributi erogati dalla Regione ai comuni per la realizzazione degli interventi, si provvederebbe con risorse già stanziate con la legge stessa.

Alla luce dei riscontri istruttori forniti, il Collegio non può che rimarcare il rischio di emersione di oneri impliciti.

Inoltre, per diverse disposizioni della legge in esame la relazione tecnico-finanziaria fa esplicito riferimento alla circostanza che non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale trattandosi di interventi che "*la Regione assolve con personale interno*"; si tratta, in particolare, degli artt. 25, 32, 36, 61, 64, 75, 77, 78, 79, 82, 84, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 119, 120, 139, 142, per i quali viene affermato che le attività in capo alla Regione dagli stessi previste sono svolte con risorse umane e strumentali interne all'Amministrazione e con risorse già stanziate da specifiche leggi regionali.

Tuttavia, occorre evidenziare sul punto come le disposizioni richiamate, in realtà, introducano tendenzialmente nuove azioni amministrative (ad es., l'art. 25 in tema di istituzione del polo termale dell'acquese nell'ambito delle funzioni e compiti dello Stato alle regioni e agli enti locali, quale intervento programmatorio della Regione, o l'art. 36 che prevede l'istituzione di un osservatorio tecnico-scientifico volto a supportare la strategia di riduzione della presenza di PFAS in ambiente o, ancora, l'art. 64 in materia di finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati, per il quale viene affermato che i contributi volti a consentire le azioni previste troverebbero copertura nella norma finanziaria della legge modificata, la L.R. n. 14/2007), per le quali affermare semplicemente che si fa riferimento alle risorse umane e strumentali interne all'Amministrazione o alle risorse finanziarie già stanziate dalle leggi regionali di settore, senza ulteriori specificazioni e senza una dimostrazione della disponibilità delle risorse finanziarie medesime, non pare

del tutto conforme alle indicazioni normative e giurisprudenziali in tema di corretta copertura degli oneri finanziari; con il rischio, peraltro, che, nel tempo, si evidenzino oneri impliciti che renderebbero di difficile attuazione gli interventi introdotti: considerazione, questa, peraltro, già più volte formulata in altre occasioni a fronte dell'introduzione nell'ordinamento regionale di legge c.d. "*omnibus*".

Anche su questo aspetto, in sede di deferimento della presente relazione, e ai fini del contraddittorio, è stato richiesto alla Regione di illustrare le ragioni per cui non siano stati presi in adeguata considerazione i profili di spesa che dalle disposizioni soprarichiamate possono scaturire (cfr. artt. 25, 32, 36, 61, 64, 75, 77, 78, 79, 82, 84, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 119, 120, 139, 142).

In sede di controdeduzioni la Regione si è limitata a richiamare gli artt. 25 e 36.

Quanto alla prima disposizione, che prevede la ridefinizione delle competenze del Comune nella gestione delle concessioni, l'Ente ha evidenziato l'assenza di impatti contabili.

Quanto all'articolo 36, che prevede, invece, l'istituzione di un osservatorio tecnico-scientifico volto a supportare la strategia di riduzione della presenza di PFAS (composti chimici altamente inquinanti) in ambiente, l'Ente non ha mancato di osservare come la stessa legge regionale e i conseguenti atti istitutivi dell'osservatorio prevedano la partecipazione di tutti i soggetti (ARPA, Province e CMTO, Atenei, Enti di ricerca pubblici nazionali e locali, EgATO, Autorità Rifiuti Piemonte, Associazioni di categoria, Associazioni Ambientaliste) nell'ambito di compiti istituzionali a titolo gratuito e non oneroso.

Per quanto riguarda le strutture regionali coinvolte, le attività di gestione consistono ordinariamente in convocazioni di riunioni e redazione dei resoconti effettuati dallo staff di direzione congiuntamente con il personale dei Settori Tutela e uso sostenibile delle acque e Pianificazione della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato. Inoltre, attività di approfondimento specifico quali redazione di documenti, presentazioni e memorie, raccolta dati degli impianti di depurazione, raccolta dati sull'uso dei prodotti fitosanitari, approfondimenti mediante consultazione normativa e di letteratura scientifica, proposta di atti normativi o regolamentari, sono assimilabili ad altre attività ordinarie che già vengono svolte dal personale tecnico dei settori sopra citati. Le stesse sono state esplicitate negli obiettivi annuali di attività del Direttore, dei dirigenti e di alcuni funzionari e pertanto non comportano oneri aggiuntivi

Preso atto dei riscontri istruttori forniti, il Collegio ritiene tuttavia auspicabile che la legislazione regionale sia sempre più orientata all'approvazione di interventi legislativi circoscritti, anziché alla previsione di leggi c.d. "omnibus" multisettoriali di grande impatto quantitativo nelle modifiche normative, come quella in esame. Quest'ultima, visti i numerosi settori interessati dalle prescrizioni normative, presenta generalmente elementi di maggior incertezza nella valutazione dei profili finanziari complessivi ed un elevato rischio di emersione di oneri impliciti.

Legge Regionale n. 11 del 17 luglio 2025 (entrata in vigore il 18 luglio 2025)
Misure per garantire modalità uniformi di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria sul territorio regionale

La proposta di legge n. 84 è di iniziativa consiliare ed è stata presentata in data 16 aprile 2025.

La L.R. n. 4/2025 è stata pubblicata in data 18 luglio 2025 sul supplemento Ordinario n. 4 del Bollettino Ufficiale n. 29 ed è entrata in vigore in data 18 luglio 2025.

La Legge regionale n. 11/2025 ha lo scopo di disciplinare in modo organico e armonizzato l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria (ALPI) da parte del personale sanitario dirigente operante nel Servizio Sanitario Regionale. A tal fine, la legge, nel rispetto del principio di equilibrio tra attività istituzionale e libero-professionale previsto dall'articolo 15-*quinquies*, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilisce modalità uniformi di esercizio dell'ALPI su tutto il territorio regionale, adottando linee guida e uno schema di regolamento tipo per garantire la piena funzionalità dei servizi sanitari pubblici, assicurare equità di accesso alle prestazioni, prevenire conflitti di interesse e rafforzare la trasparenza nella gestione delle risorse.

La L.R. n. 11/2025 consta di 8 articoli. L'articolo 1 richiama i principi che ispirano questa iniziativa legislativa, afferenti alla normativa nazionale in materia di attività libero-professionale intramuraria, e definisce le finalità perseguite in attuazione dei suddetti principi. La Regione, in particolare, assicura modalità uniformi di esercizio dell'ALPI su scala regionale, nel rispetto della programmazione sanitaria e dell'equilibrio economico-finanziario degli enti del Servizio Sanitario Regionale. L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge, che si estende alle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, IRCCS e fondazioni IRCCS di diritto pubblico operanti

sul territorio regionale. L'articolo 3 demanda al Consiglio regionale l'adozione, entro il termine di 60 giorni, delle linee guida e dello schema di regolamento tipo per l'esercizio dell'ALPI, nel rispetto di criteri generali che comprendono: la prevalenza dell'attività istituzionale, la salvaguardia dell'uniformità e della qualità delle prestazioni, la prevenzione di comportamenti elusivi o distorsivi, la tutela del diritto all'informazione e alla riservatezza del cittadino. L'articolo 4 prevede che i direttori generali degli enti di cui all'articolo 2 adottino o adeguino, entro il termine di 30 giorni, i regolamenti aziendali per l'esercizio dell'ALPI in conformità alle line guida e al regolamento tipo approvato, sentiti i Collegi di direzione. L'articolo 5 disciplina le sanzioni in capo ai direttori generali nel caso del mancato rispetto del termine di cui all'articolo 4. In particolare, il comma 1 prevede la possibilità di decurtazione della retribuzione di risultato per i direttori generali che non adottino il regolamento entro il termine stabilito dalla legge, mentre il comma 2 contempla la possibilità dell'esercizio del potere sostitutivo da parte della Giunta regionale anche con la nomina di un commissario *ad acta*. L'articolo 6 contiene la clausola valutativa, in base alla quale la Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge in termini di contributo all'agevole, funzionale e uniforme esercizio dell'ALPI e di incremento delle entrate da questa derivanti. L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. Infine, l'articolo 8 contiene la dichiarazione d'urgenza.

La relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata redatta in base alla modulistica prevista dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 8 novembre 2023, n. 365 (Nuovo flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura) e dell'analoga deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 27-7627.

L'art. 7 reca la clausola di invarianza finanziaria in quanto sancisce che "*Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

Sul testo finale è stata rilasciata in data 14/11/2025, da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta regionale, l'"Attestazione finale in ordine all'effettiva copertura ed alla regolarità finanziaria dell'intero provvedimento" ai sensi dell'Allegato A alla DGR n. 27-7627 del 30/10/2023. Dal documento risulta che la richiesta di attestazione finale è pervenuta dagli uffici consiliari il 14/11/2025.

Alla relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata allegata la "Tabella quantificazione oneri finanziari" come da allegato 3 alla DUP n. 365 del 2023, predisposta dagli uffici del Consiglio regionale, in collaborazione con le competenti strutture della Direzione sanità.

Da un punto di vista finanziario, la legge contiene la clausola di invarianza finanziaria in quanto dal provvedimento di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Ciò risulta confermato dall'art. 7 della legge in esame, il quale, tuttavia, si limita ad escludere la presenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale senza esplicitare le ragioni sottese alla neutralità finanziaria, quali, ad esempio, la distinzione fra disposizioni normative che, sotto il profilo contenutistico, contengono previsioni di carattere meramente procedimentale, e disposizioni che, pur affrontando taluni aspetti finanziari, non comportano comunque oneri a carico del bilancio regionale. Una simile esplicitazione risulta invece evidenziata nella relazione finanziaria conclusiva che, nel commentare una siffatta clausola, rileva l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, dato che agli eventuali nuovi o maggiori adempimenti ordinamentali o finanziari (cfr. art. 3 "Adozione delle linee guida e del regolamento tipo"; art. 6 "Clausola valutativa") si fa fronte con risorse umane e strumentali interne all'amministrazione regionale.

Il Collegio non concorda con una simile conclusione, ritenendo necessario attestare in termini maggiormente consapevoli e specifici la copertura in oggetto, al fine di evitare che dall'esame delle singole disposizioni di legge sfugga la presenza di oneri impliciti: la previsione di clausole di invarianza prive di un'adeguata analisi e di una specifica dimostrazione dell'ipotesi di invarianza rende evidente il rischio di emersione di oneri indiretti privi di adeguata copertura.

In sede di controdeduzioni la Regione ha osservato come la clausola di invarianza sia stata inserita nei confronti di meri adempimenti amministrativi di competenza delle strutture regionali, ossia l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 3 e l'attività derivante dall'attuazione della clausola valutativa di cui all'articolo 6, ovvero di pertinenza delle aziende sanitarie, quale l'adeguamento dei regolamenti aziendali di cui all'articolo 4, quindi per interventi che possono eventualmente ingenerare oneri riflessi sulle aziende medesime ma non sul bilancio regionale.

Sul punto il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti, raccomandando tuttavia all'Ente di esplicitare simili osservazioni nella relazione tecnico-finanziaria conclusiva al fine di evitare che le stessa assuma un contenuto interpretativo poco chiaro.

Legge Regionale n. 12 del 18 luglio 2025 (entrata in vigore il 18 luglio 2025)
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2024, n. 19 (Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale)

La proposta di legge n. 95 è di iniziativa consiliare ed è stata presentata in data 16 luglio 2025.

La L.R. n. 12/2025 è stata pubblicata in data 18 luglio 2025 sul supplemento Ordinario n. 4 del Bollettino Ufficiale n. 29 ed è entrata in vigore in data 18 luglio 2025.

La Legge regionale n. 12/2025 interviene sulla L.R. n. 19/2024, estendendo da uno a due anni la proroga dell'efficacia delle graduatorie approvate dalle Aziende sanitarie regionali negli anni 2022, 2023 e 2024, non ancora scadute, relative ai profili professionali di operatore sociosanitario a tempo indeterminato. In questo modo, si consente alle Aziende sanitarie regionali di attingere da un consistente numero di candidati idonei contrattualizzabili, senza ricorrere a nuove procedure concorsuali.

La legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 1 della L.R. n. 19/2024, aggiungendo, alle graduatorie approvate dalle Aziende sanitarie nel 2022, anche quelle approvate negli anni 2023 e 2024 (comma 1), ed estendendo a due anni la durata della proroga dell'efficacia di tali graduatorie (comma 2). L'articolo 2 prevede la clausola di neutralità finanziaria. L'articolo 3 contiene la dichiarazione d'urgenza.

La relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata redatta in base alla modulistica prevista dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 8 novembre 2023, n. 365 (Nuovo flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura) e dell'analoga deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 27-7627.

La clausola di neutralità finanziaria, di cui all'art. 2, sancisce che "*1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale*".

Sul testo finale è stata rilasciata in data 14/11/2025, da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta regionale, l'"Attestazione finale in ordine all'effettiva copertura ed alla

regolarità finanziaria dell'intero provvedimento" ai sensi dell'Allegato A alla DGR n. 27-7627 del 30/10/2023. Dal documento risulta che la richiesta di attestazione finale è pervenuta dagli uffici consiliari il 14/11/2025.

Alla relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata allegata la "Tabella quantificazione oneri finanziari" come da allegato 3 alla DUP n. 365 del 2023, predisposta dagli uffici del Consiglio regionale, in collaborazione con le competenti strutture della Direzione sanità.

Da un punto di vista finanziario, la legge contiene la clausola di neutralità finanziaria in quanto dal provvedimento di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Ciò risulta confermato dall'art. 2 della legge in esame, la quale, tuttavia, si limita ad escludere la presenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale senza esplicitare le ragioni sottese alla neutralità finanziaria. Una simile esplicitazione risulta invece evidenziata nella relazione finanziaria conclusiva da cui si evince che la possibilità di utilizzare le graduatorie approvate nel 2022, limitatamente al profilo di operatore sociosanitario a tempo indeterminato per un ulteriore biennio, non determina oneri aggiuntivi per la Regione, in quanto la contrattualizzazione del personale risulta già effettuata dalle singole aziende sanitarie regionali nei limiti dei tetti di spesa per il personale, approvati con la deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2022, n. 46- 6202 e nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2023 n. 9-7070, nonché nell'ambito dell'equilibrio economico finanziario delle singole aziende sanitarie regionali.

Il Collegio concorda con una simile conclusione, rilevando nella legge in parola la presenza di mere modifiche ordinamentali non comportanti alcun onere finanziario diretto o indiretto a carico del bilancio regionale.

Legge Regionale n. 13 del 24 luglio 2025 (entrata in vigore il 25 luglio 2025)

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991 n. 43 (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte - I.R.E.S. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n.12)

La proposta di legge n. 96 è di iniziativa consiliare ed è stata presentata in data 16 luglio 2025.

La L.R. n. 13/2025 è stata pubblicata in data 25 luglio 2025 sul supplemento Ordinario n. 4 del Bollettino Ufficiale n. 30 ed è entrata in vigore in data 25 luglio 2025.

L'articolo 4 della L.R. n. 43/1991 qualifica il Comitato scientifico come organo consultivo dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali (IRES) del Piemonte. Ai sensi degli articoli 12 e 27, il Consiglio di Amministrazione di IRES Piemonte nomina i componenti del Comitato scientifico ed entro i successivi 60 giorni il Consiglio regionale le approva. Con la L.R. n. 13/2025, il numero dei componenti del Comitato scientifico è elevato da sette a dieci.

La legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 modifica l'articolo 12 della L.R. n. 43/1991, disponendo che il Comitato scientifico di IRES Piemonte è composto da dieci membri, nominati dal Consiglio di amministrazione, assicurando la presenza delle diverse aree culturali e scientifiche. L'articolo 2 prevede la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 3 contiene la dichiarazione d'urgenza.

La relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata redatta in base alla modulistica prevista dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 8 novembre 2023, n. 365 (Nuovo flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura) e dell'analoga deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 27-7627.

La clausola di invarianza finanziaria, di cui all'art. 2, sancisce che "*1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

Sul testo finale è stata predisposta in data 02/02/2026, da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta regionale, l'"Attestazione finale in ordine all'effettiva copertura ed alla regolarità finanziaria dell'intero provvedimento" ai sensi dell'Allegato A alla DGR n. 27-7627 del 30/10/2023. Dal documento risulta che la richiesta di attestazione finale è pervenuta dagli uffici consiliari il 1° febbraio 2026.

Alla relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata allegata la "Tabella quantificazione oneri finanziari" come da allegato 3 alla DUP n. 365 del 2023, predisposta dagli uffici del Consiglio regionale.

Da un punto di vista finanziario, la legge contiene la clausola di invarianza finanziaria in quanto dal provvedimento di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Ciò risulta confermato dall'art. 2 della legge in esame, il quale, tuttavia, si limita ad escludere la presenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale senza esplicitare le ragioni sottese alla neutralità finanziaria, quali, ad esempio, la distinzione fra disposizioni normative che, sotto il profilo contenutistico, contengono

previsioni di carattere meramente ordinamentale, e disposizioni che, pur affrontando taluni aspetti finanziari, non comportano comunque oneri a carico del bilancio regionale. Una simile esplicitazione risulta invece evidenziata nella relazione finanziaria conclusiva che, nel commentare una siffatta clausola, rileva l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale trattandosi di modifiche di carattere procedurale all'interno della legge regionale n. 43/1991. Infatti, seppure l'aumento di tre componenti nel Comitato scientifico dell'IRES comporti una spesa di modesta entità, quantificata attraverso il calcolo della media dei compensi e della partecipazione alle sedute dei membri di tale comitato in una cifra annuale di poco inferiore ai cinquemilacinquecento euro, l'esiguità di tale spesa, comprensiva anche dei relativi oneri tributari, non comporta un aumento del contributo finanziario che la Regione destina all'IRES, che vi farà fronte con le risorse disponibili del suo autonomo bilancio.

Il Collegio concorda con una simile conclusione, rilevando nella legge in parola la presenza di mere modifiche procedurali non comportanti alcun onere finanziario diretto o indiretto a carico del bilancio regionale.

Legge Regionale n. 14 del 24 luglio 2025 (entrata in vigore il 9 agosto 2025)

Interventi per prevenire e contrastare la solitudine e l'abbandono sociale. Istituzione della Giornata regionale dell'ascolto per la prevenzione e il contrasto alla solitudine e all'abbandono sociale

La proposta di legge n. 74 è di iniziativa consiliare ed è stata presentata in data 27 febbraio 2025.

La L.R. n. 14/2025 è stata pubblicata in data 25 luglio 2025 sul supplemento Ordinario n. 4 del Bollettino Ufficiale n. 30 ed è entrata in vigore in data 9 agosto 2025.

La legge muove dall'evidenza di una crescente solitudine delle persone e dal rischio di vedere accrescere il fenomeno dell'abbandono sociale. Essa intende promuovere e valorizzare le attività dirette a prevenire e contrastare la solitudine e l'abbandono sociale, con particolare riferimento alle persone in condizioni di fragilità o di svantaggio sociale o economico, realizzate dagli enti pubblici e dagli enti del terzo settore, attraverso alcuni specifici strumenti: la "Giornata regionale dell'ascolto per la prevenzione e il contrasto alla solitudine e all'abbandono sociale"; uno specifico Osservatorio regionale, campagne informative dedicate alle attività di ascolto svolte dagli enti pubblici e dagli enti del terzo settore, e infine progetti di prevenzione della solitudine e dell'abbandono sociale.

La legge si compone di 6 articoli. L'articolo 1 è dedicato alle finalità, che attengono al benessere e all'integrazione sociale delle persone più fragili nell'ambito dei loro contesti di vita e nelle comunità locali. Viene specificato sin dal primo articolo che tali finalità sono perseguite anche in collaborazione o su iniziativa degli enti del terzo settore. L'articolo 2 prevede l'istituzione della "Giornata regionale dell'ascolto per la prevenzione e il contrasto alla solitudine e all'abbandono", la realizzazione di campagne informative e di specifici progetti, con particolare attenzione a quelli presentati dai piccoli comuni, come proposto dal Consiglio delle Autonomie locali. L'articolo 3 istituisce la "Giornata regionale dell'ascolto per la prevenzione e il contrasto alla solitudine e all'abbandono sociale", da celebrarsi ogni anno il 21 ottobre, in concomitanza con la "Giornata mondiale dell'ascolto". L'articolo 4 istituisce l'Osservatorio regionale per l'ascolto e il contrasto all'abbandono sociale: ne definisce la composizione e la durata in carica e stabilisce che i rappresentati degli enti del terzo settore siano individuati dalla Giunta regionale attraverso uno specifico bando. A tale Osservatorio compete il monitoraggio delle esigenze emergenti dalle attività di ascolto, la proposta di interventi e il coordinamento tra gli enti del terzo settore che operano nel campo di cui all'art. 1, la redazione di una relazione annuale al settore regionale competente per materia. L'articolo 5 è dedicato alle norme attuative: prevede l'adozione, da parte della Giunta Regionale, di un regolamento che disciplini le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio, le strategie per realizzarne le attività, nonché le attività da realizzarsi in occasione della "Giornata regionale dell'ascolto per la prevenzione e il contrasto alla solitudine e all'abbandono sociale". L'articolo 6 contiene la norma finanziaria.
La relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata redatta in base alla modulistica prevista dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 8 novembre 2023, n. 365 (Nuovo flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura) e dell'analoga deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 27-7627.
La disposizione finanziaria, di cui all'art. 6, sancisce che "*1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per ciascuna delle annualità del triennio 2025-2027, si fa fronte mediante incremento di pari importo delle risorse stanziate sulla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), titolo 1 (Spese correnti) e pari riduzione delle disponibilità, su ciascuna annualità del triennio 2025-2027, del fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, di cui alla missione 20*

(Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027".

Sul testo finale è stata predisposta in data 02/02/2026, da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta regionale, l'"Attestazione finale in ordine all'effettiva copertura ed alla regolarità finanziaria dell'intero provvedimento" ai sensi dell'Allegato A alla DGR n. 27-7627 del 30/10/2023. Dal documento risulta che la richiesta di attestazione finale è pervenuta dagli uffici consiliari il 01/02/2026.

Alla relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata allegata la "Tabella quantificazione oneri finanziari" come da allegato 3 alla DUP n. 365 del 2023, predisposta dagli uffici del Consiglio regionale in collaborazione con la Direzione welfare, Settore rapporti con il terzo settore, supporto alle famiglie e alle situazioni di fragilità sociale.

In ordine ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari relativi all'attuazione degli artt. 2 e 3 della legge in esame, si rinvengono a parere del Collegio criticità connesse all'assenza di una loro adeguata specificazione all'interno della relazione tecnico-finanziaria della legge in commento, risultando tale profilo pertanto non conforme a quanto richiesto sul punto dalla normativa e dalla giurisprudenza di riferimento.

Si richiama, quindi, l'attenzione sulla necessità che la quantificazione dell'onere sia l'esito di un processo accurato di stima degli effetti finanziari della disposizione sul bilancio regionale, senza tradursi in un mero importo apoditticamente determinato; il che finirebbe, infatti, per svilire la funzione propria dell'esercizio di quantificazione richiesto dal legislatore.

Infine, quanto alle modalità di copertura degli oneri finanziari, la relazione finanziaria fa riferimento per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027 a variazioni compensative attuate mediante incremento, per la somma di euro 20.000,00 per ciascuna annualità, all'interno della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione di risorse di medesimo importo già presenti nella missione 20 (Fondi accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Al riguardo il Collegio ritiene utile precisare che lo spostamento di risorse in chiave compensativa da una finalità ad un'altra, presuppone, oltre alla dimostrazione della

disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, anche e soprattutto accurate indicazioni – da fornire in sede di relazione tecnica – sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate per legge (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/2021/INPR).

In argomento, in sede di deferimento della presente relazione, e ai fini del contraddittorio, è stato richiesto, pertanto, alla Regione di meglio specificare quanto sopra indicato con riguardo alla quantificazione e alla modalità di copertura degli oneri in parola.

La Regione ha precisato che la stima degli oneri relativi all'organizzazione della giornata dell'ascolto è stata effettuata prendendo a parametro di riferimento iniziative similari, quali l'organizzazione annuale di altre giornate istituite in Regione. I costi scaturenti dall'organizzazione di campagne informative sono stati quantificati, anche attraverso l'interlocuzione con gli uffici della Giunta, basandosi sui costi standard generati da attività simili svolte in anni precedenti relativamente a campagne informative di sensibilizzazione e per la promozione e pubblicizzazione di iniziative, come ad esempio la campagna di divulgazione del "Gioco libero all'aperto".

Sul punto il Collegio prende atto del tentativo da parte della Regione di definire i criteri di quantificazione, facendo riferimento a iniziative similari avvenute in eventi passati. Ciò, tuttavia, avrebbe dovuto trovare diretta esplicitazione nella relazione tecnico-finanziaria, preferibilmente mediante un'analitica indicazione dei parametri originari di quantificazione, piuttosto che attraverso una definizione indiretta degli oneri collegata "*per relazione*" ad iniziative similari.

In particolare, in merito alla modalità di copertura, si richiama quanto riferito dai Rappresentanti dell'Ente nella lettera di accompagnamento alla trasmissione della documentazione afferente alle leggi di spesa per l'esercizio in esame; con specifico riguardo al tema dell'importanza di un attento monitoraggio sull'utilizzo dei fondi speciali, è stato riferito che gli Uffici del Consiglio provvedono, in un'ottica di supporto ai lavori della Commissione, ad analizzare con attenzione gli oneri scaturenti dalle norme finanziarie delle proposte di legge che i firmatari, già al momento del deposito del provvedimento, intendono coprire con le risorse di cui alla missione 20, programma 20.03, svolgendo poi un attento monitoraggio sulle risorse residue al momento in cui la Commissione Bilancio abbia effettivamente espresso parere favorevole sulla suddetta tipologia di copertura; monitoraggio che, anche a seguito del raccordo fra Consiglio e competenti strutture della

Giunta regionale, viene costantemente aggiornato in base ai provvedimenti licenziati dalla Commissione e approvati dall'Aula, nei casi in cui anche in tale sede venga confermata la suddetta tipologia di copertura, proprio al fine di verificare progressivamente la capienza dei fondi iscritti in tale unità di bilancio.

Il Collegio prende atto positivamente di quanto rappresentato dalla Regione e dello sforzo operato anche al fine di recepire, sul punto, le osservazioni formulate dal Collegio nelle precedenti relazioni; e, proprio al fine di meglio valorizzare le attività di monitoraggio in questione, suggerisce che, per il futuro, le stesse siano esplicitate nella relazione tecnico-finanziaria che accompagna il provvedimento legislativo: solo così, infatti, secondo quanto stabilito dalla normativa e dalla giurisprudenza di riferimento, è possibile fornire la dimostrazione della corretta e capiente copertura dell'onere finanziario, anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, si tratti di fondi appositamente finalizzati "*al reperimento di risorse libere da destinare al finanziamento delle leggi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio*".

Legge Regionale n. 17 del 13 ottobre 2025 (entrata in vigore il 13 ottobre 2025)
Ulteriori modifiche alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale)

Il disegno di legge n. 103 è stato presentato in data 22 settembre 2025 dalla Giunta Regionale.

La L.R. n. 17/2025 è stata pubblicata in data 13 ottobre 2025 sul supplemento Ordinario n. 4 del Bollettino Ufficiale n. 41 ed è entrata in vigore in data 13 ottobre 2025.

La legge in esame modifica la legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale) prevedendo misure di incentivazione alla funzione di Polizia locale che favoriscono, in particolare, l'esercizio associato tra enti locali.

La L.R. n. 17/2025 consta di 3 articoli. L'articolo 1 integra la L.R. n. 58/1987 con disposizioni che disciplinano, più precisamente, l'assegnazione di contributi a supporto dell'esercizio della funzione di polizia locale, in particolare, se svolta in forma associata tra enti locali. Introduce, inoltre, la definizione da parte della Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali ed informata la Commissione consiliare competente, dei criteri per l'erogazione di contributi a supporto dell'esercizio della funzione di polizia locale. Inoltre, si dispone che la Regione possa assegnare contributi per la realizzazione di specifici progetti finalizzati al miglioramento del servizio di Polizia locale. L'articolo 2 modifica la norma finanziaria della L.R. n. 58/1987 individuando le modalità di copertura degli

stanziamenti di contributi previsti dalle disposizioni introdotte nella L.R. n. 58/1987 dall'art. 1 della L.R. n. 17/2025. L'articolo 3 contiene la dichiarazione di urgenza ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto regionale.

La relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata redatta in base alla modulistica prevista dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 8 novembre 2023, n. 365 (Nuovo flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura) e dell'omologa deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 27-7627.

Sul disegno di legge n. 103 è stato rilasciato, in data 10/09/2025, il parere preventivo obbligatorio della regolarità e correttezza dell'azione contabile da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta.

L'articolo 2 (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 58/1987) reca la disposizione finanziaria in quanto sancisce che*: "1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 58/1987, sono inseriti i seguenti: "2 bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 bis quantificati complessivamente in 2.890.000,00, suddivisi rispettivamente in 890.000,00 euro per l'annualità 2025, in 1.000.000,00 euro per l'annualità 2026 e in 1.000.000,00 euro per l'annualità 2027, si fa fronte con le risorse già iscritte nell'ambito della missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza), programma 03.01 (Polizia locale e amministrativa), titolo 1 (spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027. 2 ter. Per gli anni successivi al 2027, agli oneri di cui all'articolo 2 bis si fa fronte con le risorse stanziate annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"*.

Sul testo finale è stata rilasciata in data 29/01/2026, da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta regionale, l'"Attestazione finale in ordine all'effettiva copertura ed alla regolarità finanziaria dell'intero provvedimento" ai sensi della DUP n. 365 del 2023 e della DGR n. 27-7627 del 2023. Dal documento risulta che la richiesta di attestazione finale è pervenuta dagli uffici consiliari il 26/01/2026.

Alla relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata allegata la "Tabella quantificazione oneri finanziari" come da allegato 3 alla DUP n. 365 del 2023 predisposta dagli uffici del Consiglio regionale, in collaborazione con le competenti strutture della Direzione della

Giunta regionale, Settore rapporti con le autonomie locali, elezioni e referendum, polizia locale e sicurezza integrata, espropri-usi civici.

In ordine ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari relativi all'attuazione della legge in esame, si rinvengono a parere del Collegio criticità connesse all'assenza di una loro adeguata specificazione all'interno della relazione tecnico-finanziaria, risultando tale profilo pertanto non conforme a quanto richiesto sul punto dalla normativa e dalla giurisprudenza di riferimento.

Si richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità che la quantificazione dell'onere sia l'esito di un processo accurato di stima degli effetti finanziari della disposizione sul bilancio regionale, senza tradursi in un mero importo apoditticamente determinato; il che finirebbe, infatti, per svilire la funzione propria dell'esercizio di quantificazione richiesto dal legislatore. Nel caso di specie la quantificazione dei contributi in forza di parametri e criteri stabiliti dalla Giunta avrebbe dovuto trovare un'adeguata rappresentazione, descrizione ed approfondimento nel documento tecnico finanziario conclusivo.

Infine, quanto alle modalità di copertura degli oneri finanziari, l'art. 2 della legge in questione, dopo avere quantificato per le annualità 2024, 2025 e 2026 gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 in un importo complessivo di spesa corrente pari ad euro 2.890.000,00, ha previsto che a tali spese si faccia fronte mediante risorse già iscritte nella missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza), programma 03.01 (Polizia locale e amministrativa), titolo 1 (spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Osserva il Collegio che tale modalità di copertura palesa evidenti criticità in quanto basata sul mero rinvio a risorse di pari importo già allocate all'interno del bilancio. Una simile tecnica contabile rischia di contrastare, con le regole che disciplinano la copertura degli oneri, perché le risorse già stanziate in bilancio possono coprire nuove spese solo se sono state già espressamente accantonate a tale scopo, oppure se discendono da risparmi già realizzati, da riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa già disposte. Pertanto, al fine di poter utilizzare efficacemente una modalità di copertura fondata sul mero rinvio a spese già iscritte in bilancio è sempre necessaria una espressa individuazione e dimostrazione delle risorse effettivamente presenti ed utilizzabili nonché una specifica indicazione delle ragioni per le quali tali risorse sono disponibili e dell'assenza di altri oneri derivanti da altre leggi e già gravanti sulle risorse individuate. La sede opportuna a far emergere tali elementi deve rinvenirsi nella relazione tecnico-finanziaria che accompagna il progetto di legge e alla

quale si richiede pertanto un livello di analiticità particolarmente approfondito affinché la stessa relazione possa realizzare la propria precisa funzione di rendere conto delle coperture individuate e della loro adeguatezza.

In argomento, in sede di deferimento della presente relazione, e ai fini del contraddittorio, è stato richiesto, pertanto, alla Regione di meglio specificare quanto sopra indicato con riguardo alla quantificazione e alla modalità di copertura degli oneri in parola.

In sede di controdeduzioni l'Ente riferisce che il provvedimento in esame intende garantire una legittimazione giuridica all'utilizzo di risorse già allocate nella legge di Bilancio e specificamente finalizzate all'assegnazione di contributi per la polizia locale ma non sorrette da espressa copertura giuridica. Pertanto, la legge allineerebbe il dato contabile a quello giuridico garantendo una giusta legittimazione all'utilizzo delle risorse di bilancio già presenti, non utilizzabili né utilizzate per altro scopo. Inoltre, l'introduzione di uno specifico articolo all'interno della legge regionale in materia di polizia locale legalizzerebbe la possibilità per la Regione di destinare contributi a sostegno dell'esercizio della funzione di Polizia locale disciplinandone le modalità di assegnazione.

Il Collegio prende atto della risposta fornita che, tuttavia, non chiarisce quali siano stati i criteri di quantificazione adottati, che si sarebbero dovuti esplicitare nella relazione tecnico finanziaria.

Quanto alla modalità di copertura il Collegio rileva la non esaustività della motivazione, essendo necessario che il provvedimento legislativo dimostri la disponibilità delle risorse finanziarie occorrenti, le ragioni per cui tali risorse sono disponibili, nonché l'assenza di oneri derivanti da altre leggi e già gravanti sulle risorse individuate.

Legge Regionale n. 18 del 31 ottobre 2025 (entrata in vigore il 31 ottobre 2025)
Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 24 novembre 2023, n. 32 (Sistema integrato delle politiche e dei servizi per l'orientamento permanente, la formazione professionale e il lavoro)

Il disegno di legge n. 105 è stato presentato in data 30 settembre 2025 dalla Giunta Regionale. La L.R. n. 18/2025 è stata pubblicata in data 31 ottobre 2025 sul supplemento Ordinario n. 4 del Bollettino Ufficiale n. 44 ed è entrata in vigore in data 31 ottobre 2025.

Per attuare l'obiettivo stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, riferito alla Missione 7 Riforma 5, la legge in esame interviene sulla legge regionale n. 32/2023, al fine di rafforzare il collegamento tra i percorsi formativi e la domanda di lavoro,

migliorando l'integrazione tra formazione e mondo del lavoro e favorendo il riconoscimento di competenze acquisite in contesti lavorativi e attraverso moduli formativi brevi. Si tratta di una modifica normativa volta a evidenziare che il sistema regionale di certificazione delle competenze deve essere progressivamente orientato a riconoscere la formazione espletata in contesti di lavoro e i percorsi formativi brevi che portano al conseguimento anche di microprudenziali, con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l'innovazione tecnologica.

La L.R. n. 18/2025 consta di 3 articoli. L'articolo 1 integra la L.R. n. 32/2023 con disposizioni in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze, nell'ambito della formazione professionale. L'art. 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 3 contiene la dichiarazione di urgenza.

La relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata redatta in base alla modulistica prevista dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 8 novembre 2023, n. 365 (Nuovo flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura) e dell'omologa deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 27-7627.

Sul disegno di legge n. 105 è stato rilasciato, in data 23/09/2025, il parere preventivo obbligatorio della regolarità e correttezza dell'azione contabile da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria in quanto sancisce che*: "1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale*".

Sul testo finale è stata rilasciata in data 29/01/2025 (ma si ritiene che si tratti di un probabile errore di trascrizione e che debba intendersi 29/01/2026), da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta regionale, l'"Attestazione finale in ordine all'effettiva copertura ed alla regolarità finanziaria dell'intero provvedimento" ai sensi della DUP n. 365 del 2023 e della DGR n. 27-7627 del 2023. Dal documento risulta che la richiesta di attestazione finale è pervenuta dagli uffici consiliari il 26/01/2026.

Alla relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata allegata la "Tabella quantificazione oneri finanziari" come da allegato 3 alla DUP n. 365 del 2023 predisposta dagli uffici del

Consiglio regionale, in collaborazione con le competenti strutture della Direzione istruzione e diritto allo studio universitario, formazione e lavoro, Settore formazione professionale.
Da un punto di vista finanziario, la legge contiene la clausola di invarianza finanziaria in quanto dal provvedimento di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Ciò risulta confermato dall'art. 2 della legge in esame, il quale, tuttavia, si limita ad escludere la presenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale senza esplicitare le ragioni sottese alla neutralità finanziaria. Una simile esplicitazione risulta invece evidenziata nella relazione finanziaria conclusiva che, nel commentare una siffatta clausola, rileva l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di una modifica prettamente normativa di adeguamento al contesto nazionale.
Il Collegio concorda con una simile conclusione trattandosi di provvedimento legislativo che disciplina norme di carattere ordinamentale, di coordinamento e di modifica di leggi regionali.

Legge Regionale n. 19 del 03 dicembre 2025 (entrata in vigore il 19 dicembre 2025)
Ulteriori modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale). Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio
Il disegno di legge n. 107 è stato presentato in data 6 ottobre 2025 dalla Giunta Regionale.
La L.R. n. 19/2025 è stata pubblicata in data 4 dicembre 2025 sul supplemento Ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale n. 44 ed è entrata in vigore in data 19 dicembre 2025.
La Legge Regionale n. 19/2025 modifica la Legge Regionale n. 3/2010 in materia di edilizia sociale. In particolare, viene inserito l'articolo 21-*bis* in merito alla previsione di una riserva di alloggi per la valorizzazione del patrimonio di edilizia sociale, al fine di favorire la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) di comuni e Agenzie territoriali per la casa, perseguendo al contempo la finalità di reperire risorse da destinare alla manutenzione degli alloggi non assegnabili e favorendo una gestione più flessibile anche per prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive. La legge si pone come possibile alternativa alle alienazioni di patrimonio ERP e può contribuire all'utilizzo del patrimonio ERP di proprietà comunale rimasto sfitto perché localizzato in un altro Comune. Data la natura dei progetti di valorizzazione, il provvedimento prevede la durata dell'autorizzazione fino a un massimo di dieci anni. In considerazione del numero di alloggi non assegnabili per carenze manutentive, pari al 10 per cento come media regionale (dato

rilevato annualmente), la Regione intende consentire una maggiore flessibilità agli Enti proprietari, dando loro la possibilità di "mettere a reddito" una limitata parte del patrimonio a beneficio del sistema ERP.

La L.R. n. 19/2025 consta di 2 articoli. L'articolo 1 inserisce l'articolo 21-*bis* della L.R. n. 3/2010, prevedendo che gli enti proprietari possano destinare quota parte del patrimonio di edilizia sociale a progetti per la messa a disposizione temporanea di alloggi a canone sostenibile. La quota massima da destinare a tale finalità è calcolata nel 20 per cento degli alloggi di edilizia sociale di loro proprietà non assegnabili per gravi carenze manutentive, che può essere incrementata per comprovate ragioni gestionali. Viene, inoltre, previsto che possano essere utilizzati per tali finalità anche alloggi disponibili per l'assegnazione, a condizione che i benefici economici attesi dal progetto siano sufficienti al ripristino di un pari numero di alloggi non assegnabili e che i proventi delle valorizzazioni concorrano alla manutenzione del patrimonio di edilizia sociale dell'ente proprietario. L'articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria.

La relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata redatta in base alla modulistica prevista dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 8 novembre 2023, n. 365 (Nuovo flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura) e dell'omologa deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 27-7627.

Sul disegno di legge n. 107 è stato rilasciato, in data 24/09/2025, il parere preventivo obbligatorio della regolarità e correttezza dell'azione contabile da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta.

L'articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria in quanto sancisce che*: "1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale*".

Sul testo finale è stata rilasciata in data 29/01/2026, da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta regionale, l'"Attestazione finale in ordine all'effettiva copertura ed alla regolarità finanziaria dell'intero provvedimento" ai sensi della DUP n. 365 del 2023 e della DGR n. 27-7627 del 2023. Dal documento risulta che la richiesta di attestazione finale è pervenuta dagli uffici consiliari il 26/01/2026.

Alla relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata allegata la "Tabella quantificazione oneri finanziari" come da allegato 3 alla DUP n. 365 del 2023 predisposta dagli uffici del Consiglio regionale, in collaborazione con le competenti strutture della Direzione welfare, Settore politiche di welfare abitativo.

Nella relazione tecnico-finanziaria viene specificato che la legge in questione non presenta oneri a carico del bilancio regionale trattandosi di normativa esclusivamente di natura procedimentale.

Ciò risulta altresì confermato dalla clausola di neutralità finanziaria di cui all'art. 2 della legge in esame, la quale, tuttavia, si limita ad escludere la presenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale senza esplicitare le ragioni sottese alla neutralità finanziaria.

Una simile esplicitazione risulta invece evidenziata nella relazione finanziaria conclusiva che, nel commentare una siffatta clausola, pone in luce la natura prettamente descrittiva e ordinamentale della legge stessa.

Il Collegio concorda con una simile conclusione rilevando l'introduzione di disposizioni comportanti modifiche procedurali atte a favorire la valorizzazione del patrimonio di edilizia sociale da parte degli enti proprietari, attraverso la diversificazione della gestione, non comportante alcun riflesso finanziario, diretto o indiretto, a carico del bilancio regionale.

Legge Regionale n. 20 del 03 dicembre 2025 (entrata in vigore il 19 dicembre 2025)

Misure urgenti di adeguamento delle disposizioni regionali relative agli impegni istituzionali

Il disegno di legge n. 110 è stato presentato in data 20 ottobre 2025 dalla Giunta Regionale.

La L.R. n. 20/2025 è stata pubblicata in data 4 dicembre 2025 sul supplemento Ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale n. 49 ed è entrata in vigore in data 19 dicembre 2025.

La legge regionale n. 20/2025 regionale ha la finalità di recepire sul piano legislativo gli impegni assunti dal Presidente della Regione, nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione Stato - Regione, al fine di rimuovere potenziali profili di illegittimità costituzionale, sotto il profilo della violazione della ripartizione delle competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, di alcune disposizioni contenute nella legge regionale 8 luglio 2025, n. 9 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno

2025) e nella legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027), che a loro volta intervengono su diverse norme regionali.

Il provvedimento si compone di 8 articoli: dall'art. 1 all'art. 7 prevede disposizioni di sostituzione, integrazione o abrogazione nelle norme originarie, intervenendo sulle norme originarie assicurando in tal modo il coordinamento dell'ordinamento giuridico regionale, al fine di recepire le osservazioni espresse dai competenti Ministeri in materia di: tutela delle acque, riscossione di tributi e sanzioni, servizi necroscopici, turismo, servizi scolastici, itticoltura, aree protette e testimoni di giustizia. L'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

La relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata redatta in base alla modulistica prevista dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 8 novembre 2023, n. 365 (Nuovo flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura) e dell'omologa deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 27-7627.

Sul disegno di legge n. 110 è stato rilasciato, in data 25/09/2025, il parere preventivo obbligatorio della regolarità e correttezza dell'azione contabile da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria in quanto sancisce che*: "1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale"*.

Sul testo finale è stata rilasciata in data 29/01/2026, da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta regionale, l'"Attestazione finale in ordine all'effettiva copertura ed alla regolarità finanziaria dell'intero provvedimento" ai sensi della DUP n. 365 del 2023 e della DGR n. 27-7627 del 2023. Dal documento risulta che la richiesta di attestazione finale è pervenuta dagli uffici consiliari il 26/01/2026.

Alla relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata allegata la "Tabella quantificazione oneri finanziari" come da allegato 3 alla DUP n. 365 del 2023 predisposta dagli uffici del Consiglio regionale, in collaborazione con le competenti strutture della Direzione Giunta regionale.

Nella relazione tecnico-finanziaria viene specificato che la legge in questione è ad invarianza finanziaria.

Ciò risulta altresì confermato dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 8 della legge in esame, la quale, tuttavia, si limita ad escludere la presenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale senza esplicitare le ragioni sottese alla invarianza finanziaria.

Una simile esplicitazione risulta invece evidenziata nella relazione finanziaria conclusiva che, nel commentare una siffatta clausola, pone in luce che l'intervento legislativo ha la finalità di recepire sul piano legislativo gli impegni assunti dal Presidente della Regione, nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione Stato - Regione, al fine di rimuovere potenziali profili di illegittimità costituzionale, sotto il profilo della violazione della ripartizione delle competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, di alcune disposizioni contenute nella legge regionale 8 luglio 2025, n. 9 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025) e nella legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 (Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027), che a loro volta intervengono su diverse norme regionali.

Il provvedimento prevede disposizioni di sostituzione, integrazione o abrogazione nelle norme originarie, al fine di recepire le osservazioni espresse dai competenti ministeri in materia di tutela delle acque, riscossione di tributi e sanzioni, servizi necroscopici, turismo, servizi scolastici, itticoltura, aree protette e testimoni di giustizia, senza modificare gli equilibri economici finanziari delle singole leggi regionali, ove ricadono le modifiche.

Il Collegio concorda con una simile conclusione rilevando la presenza di mere modifiche ordinamentali non comportanti alcun onere finanziario diretto o indiretto a carico del bilancio regionale.

Legge Regionale n. 21 del 17 dicembre 2025 (entrata in vigore il 19 dicembre 2025)
Disposizioni per la promozione dell'esercizio, a titolo volontario, degli istituti giuridici di tutore di persone interdette e di amministratore di sostegno

La proposta di legge n. 75 è di iniziativa consiliare ed è stata presentata in data 3 marzo 2025.

La L.R. n. 21/2025 è stata pubblicata in data 18 dicembre 2025 sul supplemento Ordinario n. 4 del Bollettino Ufficiale n. 51 ed è entrata in vigore in data 19 dicembre 2025.

La legge regionale n. 21/2025 promuove e valorizza l'esercizio delle figure del tutore volontario di persone interdette e dell'amministratore di sostegno volontario, attraverso l'istituzione di un sistema coordinato mediante la formulazione e l'aggiornamento di elenchi da parte degli uffici provinciali di pubblica tutela, già istituiti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera j), della Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).

Il provvedimento è finalizzato, in particolare, da un lato a impedire l'insorgere di conflitti di interesse nei casi in cui le funzioni di tutela siano affidate ai rappresentanti legali di persone giuridiche o società, quali i comuni, le Asl o gli enti gestori di strutture dirette alla cura della persona, i quali si troverebbero a svolgere, nell'esercizio di tale funzione, la doppia funzione di controllori e controllati. Dall'altro lato, la legge vuole evitare il verificarsi della gestione simultanea di numerosi incarichi in capo a un medesimo soggetto, come avviene con l'affidamento di amministrazioni di sostegno a professionisti, con il rischio di compromissione della possibilità di dedicare la necessaria attenzione ai singoli beneficiari.

La legge si compone di 11 articoli. L'articolo 1 è dedicato alle finalità, che attengono alla promozione e valorizzazione delle figure del tutore volontario di persone interdette e dell'amministratore di sostegno volontario; l'art. 2 individua l'ambito di applicazione della legge e gli interventi in capo alla Regione; l'art. 3 affida agli Uffici provinciali di pubblica tutela, istituiti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. j), della L.R. n. 1/2004, la gestione degli elenchi dei tutori e amministratori di sostegno volontari; l'art. 4 individua i compiti dei tutori volontari di persone interdette e degli amministratori di sostegno volontari; l'art. 5 dispone che gli Uffici provinciali di pubblica tutela svolgano un ruolo di supporto e coordinamento per le attività dei tutori di persone interdette e degli amministratori di sostegno volontari, mediante attività informativa e di collegamento, previa intesa, con soggetti pubblici e privati che svolgono attività nei confronti delle persone prive di autonomia; l'art. 6 prevede l'istituzione, presso l'Assessorato regionale competente per materia, di una rete di supporto al fine di favorire l'uniformità delle procedure degli Uffici provinciali di pubblica tutela, per una gestione coordinata e standardizzata delle attività oggetto della legge; l'art. 7 prevede l'erogazione di rimborsi per le spese sostenute dai volontari nell'espletamento dei loro incarichi, il finanziamento di polizze assicurative per la responsabilità civile riferite a tali attività e alla previsione di specifiche agevolazioni a

beneficio dei volontari, oltre al riconoscimento di incentivi a vario titolo a favore delle organizzazioni di volontariato che promuovono le figure del tutore di persone interdette e dell'amministratore di sostegno volontari. L'art. 8 attribuisce alla Giunta regionale il compito di determinare e ripartire annualmente le risorse destinate al finanziamento delle attività previste dalla legge e definisce le funzioni degli Uffici provinciali di pubblica tutela nella gestione, amministrazione e rendicontazione dei fondi ricevuti. L'art. 9 prevede che la Giunta regionale adotti un regolamento attuativo a oggetto la formazione e tenuta degli elenchi di cui all'articolo 3 e la definizione delle attività di formazione dei volontari. L'art. 10 contiene la norma finanziaria e l'art. 11 contiene la dichiarazione di urgenza.

La relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata redatta in base alla modulistica prevista dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 8 novembre 2023, n. 365 (Nuovo flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura) e dell'analoga deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 27-7627.

La disposizione finanziaria, di cui all'art. 10, sancisce che: "*1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 25.000,00 per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027, si fa fronte mediante incremento di pari importo delle risorse stanziate sulla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), titolo 1 (spese correnti) e pari riduzione delle disponibilità, su ciascuna annualità del triennio 2025-2027, del fondo occorrente per far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti attinenti a ulteriori programmi di sviluppo di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti), capitolo 197746, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027*".

Sul testo finale è stata rilasciata in data 02/02/2026, da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta regionale, l'"Attestazione finale in ordine all'effettiva copertura ed alla regolarità finanziaria dell'intero provvedimento" ai sensi dell'Allegato A alla DGR n. 27-7627 del 30/10/2023. Dal documento risulta che la richiesta di attestazione finale è pervenuta dagli uffici consiliari il 01/02/2026.

Alla relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata allegata la "Tabella quantificazione oneri finanziari" come da allegato 3 alla DUP n. 365 del 2023, predisposta dagli uffici del Consiglio regionale.

In ordine ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari, si rinvengono a parere del Collegio criticità connesse all'assenza di una loro adeguata specificazione all'interno della legge in commento, risultando tale profilo pertanto non conforme a quanto richiesto sul punto dalla normativa e dalla giurisprudenza di riferimento.

Si richiama, quindi, l'attenzione sulla necessità che la quantificazione dell'onere sia l'esito di un processo accurato di stima degli effetti finanziari della disposizione sul bilancio regionale, senza tradursi in un mero importo apoditticamente determinato; il che finirebbe, infatti, per svilire la funzione propria dell'esercizio di quantificazione richiesto dal legislatore. Nel caso di specie i criteri di quantificazione delle risorse determinati dalla Giunta avrebbe dovuto trovare un'adeguata rappresentazione, descrizione ed approfondimento nel documento tecnico finanziario conclusivo.

Quanto alle modalità di copertura degli oneri finanziari, la relazione finanziaria ha fatto riferimento per ciascuna delle annualità 2025, 2026 e 2027 a variazioni compensative attuate mediante incremento, per la somma di euro 25.000,00 per ciascuna annualità, di risorse all'interno della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), titolo 1 (Spese correnti), e corrispondente riduzione di pari importo delle risorse già presenti nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti), capitolo 197746 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Al riguardo il Collegio ritiene utile precisare come lo spostamento di risorse in chiave compensativa da una finalità ad un'altra, presupponga, oltre alla dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, anche e soprattutto accurate indicazioni – da fornire in sede di relazione tecnica – sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate per legge (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/2021/INPR). Sul punto si rinvia a quanto già sopra rappresentato in relazione alla L.R. n. 14.

In argomento, in sede di deferimento della presente relazione, e ai fini del contraddittorio, è stato richiesto, pertanto, alla Regione di meglio specificare quanto sopra indicato con riguardo alla quantificazione e alla modalità di copertura degli oneri in parola. La Regione ha precisato che la quantificazione degli oneri è stata condotta con le modalità già descritte con riguardo alla Legge n. 5. Anche in questo caso la legge rappresenta il primo provvedimento regionale adottato in materia nel panorama nazionale; ne è pertanto

conseguita una valutazione meramente sperimentale degli oneri sottostanti, che ha condotto alla definizione di una quantificazione minima che potrà essere oggetto di successiva rivalutazione a seguito delle risultanze delle attività di monitoraggio che accompagneranno negli anni l'attuazione effettiva della legge.

Sul punto il Collegio prende atto del tentativo da parte della Regione di definire i criteri di quantificazione facendo riferimento ad iniziative similari avvenute in eventi passati. Ciò, tuttavia, avrebbe dovuto trovare diretta esplicitazione nella relazione tecnico-finanziaria, preferibilmente mediante un'analitica indicazione dei parametri originari di quantificazione piuttosto che attraverso una definizione indiretta degli oneri collegata "per relazione" ad attività similari

Legge Regionale n. 22 del 17 dicembre 2025 (entrata in vigore il 1° gennaio 2026)

Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile

La proposta di legge n. 83 è di iniziativa consiliare ed è stata presentata in data 11 aprile 2025.

La L.R. n. 22/2025 è stata pubblicata in data 18 dicembre 2025 sul supplemento Ordinario n. 4 del Bollettino Ufficiale n. 51 ed è entrata in vigore in data 1° gennaio 2026.

La legge regionale n. 22/2025 rappresenta un testo condiviso, redatto a seguito dell'esame istruttorio e della conseguente attività emendativa svolta in sede di III Commissione consiliare riunita per l'esame congiunto delle proposte di legge n. 43 (Promozione e sostegno delle Comunità energetiche rinnovabili e degli auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente), della proposta di legge n. 83 (Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili) e della proposta di legge n. 89 (Promozione dell'autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili).

La legge si propone di promuovere e sostenere le comunità energetiche rinnovabili (CER) e i gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente per favorire la generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile su tutto il territorio regionale, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla normativa dell'Unione europea in materia di sostenibilità ambientale, di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e dalla normativa nazionale, favorendo, in particolare, la costituzione e l'adesione alle CER

nonché ai gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile da parte degli enti locali, in particolare a quelli a forte valenza sociale e territoriale.
La legge si compone di 13 articoli. L'articolo 1 definisce le finalità della legge, con la quale la Regione intende favorire la generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile su tutto il territorio regionale, al fine di agevolare e rafforzare la produzione distribuita, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo collettivo, contrastare i fenomeni di povertà energetica e sostenere l'inclusione dei soggetti economicamente svantaggiati, realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete. L'art. 2 fornisce la definizione di comunità energetiche rinnovabili e gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile a forte valenza ambientale, sociale e territoriale, intesi come soggetti che destinano una quota maggioritaria dell'incentivo percepito sulla condivisione dell'energia a scopi solidaristici, ambientali o per finalità di interesse generale; con l'art. 3 la Regione sostiene gli enti locali, le associazioni territoriali e di categoria nonché le agenzie per l'energia che operano sul territorio regionale per realizzare iniziative di comunicazione e informazione in materia di energie rinnovabili, dell'autoconsumo e della condivisione dell'energia e sulle forme di efficientamento energetico; promuove, d'intesa con gli enti locali, la formazione degli amministratori e dei dipendenti degli stessi enti; sostiene, in particolare, la realizzazione delle CER sul territorio montano o collocate nelle aree interne e rurali economicamente svantaggiate; sostiene e promuove, in accordo con gli enti locali, la realizzazione di impianti fotovoltaici a favore di CER in aree dismesse o abbandonate, come discariche in disuso e siti industriali dismessi. L'art. 4 prevede che la Regione, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, sostenga con contributi e altri strumenti finanziari, compresi i fondi rotativi, le CER e i gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile da costituire e lo sviluppo di quelli già costituiti. L'art. 5 prevede che al fine di agevolare la costituzione delle CER e dei gruppi di auto consumatori di energia rinnovabile, la Giunta regionale implementi la sezione del registro dedicato all'archivio delle migliori pratiche consolidate sul territorio regionale, in sinergia con gli strumenti di monitoraggio sviluppati a livello nazionale. L'articolo 6 prevede che sia istituito presso la Direzione regionale competente, a fini esclusivamente ricognitivi, il registro regionale delle comunità energetiche rinnovabili e delle migliori pratiche, che fornisce al tavolo tecnico i dati necessari allo svolgimento delle attività di sua competenza. L'articolo 7 prevede che la Giunta regionale istituisca un tavolo

tecnico consultivo per la promozione delle CER e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile, di seguito denominato tavolo tecnico, e ne definisce la composizione. La partecipazione ai lavori del tavolo tecnico avviene a titolo gratuito e non dà diritto a emolumenti, indennità, gettoni di presenza o compensi comunque denominati. L'art. 8 definisce le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni della legge. L'art. 9 prevede che la Giunta regionale presenti alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge in parola. L'art. 10 abroga la L.R. n. 12/2018 che definiva norme in materia di comunità energetiche, superate da quelle contenute nella legge in questione. L'art. 11 prevede che gli atti emanati in applicazione della legge in parola che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime "*de minimis*", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'art. 12 introduce la norma finanziaria. Infine, l'art. 13 indica l'entrata in vigore della legge.

La relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata redatta in base alla modulistica prevista dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 8 novembre 2023, n. 365 (Nuovo flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura) e dell'analoga deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 27-7627.

La disposizione finanziaria, di cui all'art. 12, sancisce che: *"1. In fase di prima applicazione, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in complessivi euro 1.235.000,00 di cui euro 635.000,00 in spesa corrente ed euro 600.000,00 in conto capitale, rispettivamente per le annualità 2026 e 2027, si fa fronte:*

a) per l'anno 2026 con incremento di risorse pari a euro 350.000,00 stanziate a favore della missione 17 (Energia e diversificazioni delle fonti energetiche), programma 17.02 (Politica unitaria regionale per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2025- 2027;

b) per l'anno 2026 con incremento di risorse pari a euro 300.000,00 stanziate a favore della missione 17, programma 17.02 e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2025- 2027;

c) per l'anno 2027 con incremento di risorse pari a euro 285.000,00 stanziate a favore della missione 17, programma 17.02 e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025- 2027;

d) per l'anno 2027 con incremento di risorse pari a euro 300.000,00 stanziate a favore della missione 17, programma 17.02 e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20, programma 20.03, titolo 2 del bilancio di previsione finanziario 2025- 2027;

2. Per gli esercizi successivi al 2027 agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)."

Sul testo finale è stata rilasciata in data 02/02/2026, da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta regionale, l'"Attestazione finale in ordine all'effettiva copertura ed alla regolarità finanziaria dell'intero provvedimento" ai sensi dell'Allegato A alla DGR n. 27-7627 del 30/10/2023. Dal documento risulta che la richiesta di attestazione finale è pervenuta dagli uffici consiliari il 1° febbraio 2026.

Alla relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata allegata la "Tabella quantificazione oneri finanziari" come da allegato 3 alla DUP n. 365 del 2023, predisposta dagli uffici del Consiglio regionale in collaborazione con le competenti strutture della Direzione ambiente, energia e territorio, Settore sviluppo energetico sostenibile.

In ordine ai criteri di quantificazione degli oneri preventivati, il Collegio individua un'adeguata giustificazione e motivazione dei criteri di ripartizione delle risorse relative ad alcune azioni ed interventi che la Regione attua per la promozione e il sostegno delle attività indicate all'art. 1 della legge in esame, e, in particolare:

- *per la campagna di comunicazione* (spesa annuale di 25.000 euro nelle annualità 2026-2027) "*il dato è stimato in base ad una simile iniziativa condotta per una campagna di comunicazione sullo Sportello Energia Piemonte che ha utilizzato una serie di media, soprattutto digitali";*
- *per l'attività di Sportello sul territorio* (spesa annuale di 60.000,00 euro nelle annualità (2026-2027) "*la stima si basa sull'attività pregressa svolta nell'ambito di progetti europei gestiti dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio e iniziative in corso (RECROSSES – RENOSS*)";
- *per la progettazione, l'acquisto e l'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica (lettera c del comma 1*), seppure sia difficile pervenire ad una stima coerente in ragione della

presenza di molteplici fattori, "*tuttavia con la dotazione attualmente disponibile a bilancio (pari a euro 300.000) si potrebbero finanziare al 40% circa 0,5 MWp (ipotizzando 1.500 € a kWp): data una potenza media per impianto pari a 20 kW (fonte: Monitoraggio PNIEC), con tale dotazione si finanzierebbero circa 25 impianti*".

Viceversa, permangono criticità nella definizione dei parametri di quantificazione relative alle restanti attività, in ordine ai quali si richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità che la determinazione dell'onere sia l'esito di un processo accurato di stima degli effetti finanziari della disposizione sul bilancio regionale, senza tradursi in un mero importo apoditticamente determinato.

Quanto alle modalità di copertura degli oneri finanziari, la relazione finanziaria ha fatto riferimento per ciascuna delle annualità 2026 e 2027 a variazioni compensative attuate mediante incremento all'interno della missione 17 (Energia e diversificazioni delle fonti energetiche), programma 17.02 (Politica unitaria regionale per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche) e contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) e Titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2025- 2027.

Al riguardo il Collegio ritiene utile precisare come lo spostamento di risorse in chiave compensativa da una finalità ad un'altra, presupponga, oltre alla dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, anche e soprattutto accurate indicazioni – da fornire in sede di relazione tecnica – sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate per legge (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/2021/INPR). In tema si richiama quanto già rappresentato in relazione alla L.R. n. 14.

In argomento, in sede di deferimento della presente relazione, e ai fini del contraddittorio, si richiede, pertanto, alla Regione di meglio specificare quanto sopra indicato con riguardo alla quantificazione di una parte delle azioni e alla modalità di copertura degli oneri in parola.

In ordine ai criteri di quantificazione, nelle controdeduzioni pervenute, la Regione ha preso atto che la Sezione non ha ritenuto sufficientemente motivata la quantificazione delle spese previste per alcune attività di seguito indicate sulle quali ha fornito il seguente riscontro.

In merito alla formazione degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), l'Ente ha evidenziato come, sulla base di precedenti

esperienze (attività di formazione programmata nell'ambito del progetto europeo RECROSSES), tale attività generasse un onere stimato pari a 10.000 euro.
In merito agli studi di fattibilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), la legge sarebbe in grado di sostenere finanziariamente la predisposizione di studi finalizzati alla progettazione di nuove CER o al potenziamento di quelle esistenti. Per essere efficace, il finanziamento dovrebbe coprire le spese relative ad incarichi professionali di tecnici abilitati, analisi dei carichi energetici, simulazioni software, attività di animazione territoriale funzionale alla raccolta di manifestazioni di interesse, spese notarili e di consulenza legale strettamente connesse alla fattibilità giuridica della configurazione. A riguardo l'Ente ha ritenuto congruo un contributo a fondo perduto che copra fino al 100% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 20.000 euro per studio, finanziando così almeno 10-15 studi. La quantificazione deriverebbe da una molteplicità di attività simili che vedono il coinvolgimento della Regione Piemonte, quali ad esempio il progetto europeo RECROSSES, ma anche di altri enti filantropici operanti sul territorio Piemontese, quali ad esempio le Fondazioni bancarie Compagnia di San Paolo o Cassa di Risparmio di Cuneo.
In attuazione dell'individuazione, comunicazione e pubblicazione dei tetti degli edifici pubblici e delle aree pubbliche per l'installazione di impianti a servizio delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, di cui all'articolo 3, comma 2 della legge, la Regione ha poi predisposto e pubblicato con cadenza periodica l'elenco delle superfici degli edifici pubblici e delle aree pubbliche messe a disposizione dagli enti pubblici del territorio per l'installazione di impianti a servizio delle CER e delle configurazioni CACER.
La Regione ha, inoltre, evidenziato di svolgere un ruolo di raccolta, aggregazione e pubblicazione delle informazioni trasmesse dagli enti (anche per il tramite dello Sportello regionale), che non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
In merito all'attivazione del registro regionale delle comunità energetiche, si è ritenuto che la stessa si qualificasse come azione non onerosa, non risultando necessaria l'attivazione di una apposita infrastruttura informatica per la raccolta dei dati, dal momento che i medesimi sono trasmessi direttamente dal GSE.
Parimenti si è ritenuto che anche l'attivazione del tavolo tecnico non comportasse oneri, in quanto il funzionamento dello stesso è garantito nell'ambito dell'ordinaria attività della struttura competente e i componenti interni vi partecipano nello svolgimento della propria

attività lavorativa, mentre i componenti esterni non percepiscono emolumenti o indennità comunque denominati.

Quanto alla copertura finanziaria l'Ente ha riferito che le risorse iscritte sulle annualità 2026 (euro 635.000) e 2027 (600.000) derivano dalla contestuale riduzione delle somme di cui alla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (altri fondi), titolo 1, spese correnti e programma 20.03 titolo 2 spese in conto capitale.

I capitoli da cui è stato effettuato il prelievo sono il capitolo 197746 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese correnti attinenti alle funzioni normali (L.R. 7/2001)" e il capitolo 298057 " Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo (l.r. 7/2001)". Le finalità dei capitoli suindicati sono specifiche per la copertura di oneri di provvedimenti legislativi in corso.

Le variazioni compensative delle risorse sono state possibili ed effettuate, in quanto presente copertura finanziaria in termini di stanziamenti sulle specifiche annualità, sui capitoli 150350-178351-184350-188350-232350-291350-259350, istituiti per la finalità della legge nella missione 17, programma 17.02, con iscrizione delle rispettive risorse.

Anche in questo caso, in ordine alla quantificazione degli oneri, il Collegio prende atto del tentativo da parte della Regione di definire i criteri di quantificazione facendo riferimento ad attività similari avvenute in eventi passati. Ciò, tuttavia, avrebbe dovuto trovare diretta esplicitazione nella relazione tecnico-finanziaria conclusiva, preferibilmente mediante un'analitica indicazione dei parametri originari di quantificazione, piuttosto che attraverso una definizione indiretta degli oneri collegata "*per relationem*" ad attività similari.

Quanto alle modalità di copertura il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti, ritenendo esaustive le specificazioni fornite ma rimarcando come l'utilizzo in chiave di copertura dei fondi speciali di cui alla missione 20, programma 20.03, non possa prescindere da un attento monitoraggio contabile da parte degli organi gestionali, onde evitare il rischio di incapienza in caso di plurime utilizzazioni. Preme, inoltre, evidenziare che la forma più appropriata di utilizzazione dei fondi speciali in sede previsionale sia rappresentata dall'accantonamento delle risorse a fini programmatici. In tal senso, il Collegio invita la Regione, per il futuro, ad adeguarsi a tale logica di programmazione nell'ambito dell'utilizzo dei fondi speciali quale tecnica di copertura degli oneri finanziari delle leggi regionali di spesa.

Legge Regionale n. 24 del 24 dicembre 2025 (entrata in vigore il 24 dicembre 2025)

Disposizioni urgenti

Il disegno di legge n. 114 è stato presentato in data 25 novembre 2025 dalla Giunta Regionale.

La L.R. n. 24/2025 è stata pubblicata in data 24 dicembre 2025 sul supplemento Ordinario n. 3 del Bollettino Ufficiale n. 52 ed è entrata in vigore in data 24 dicembre 2025.

La legge regionale n. 24/2025 introduce una serie di interventi finanziari urgenti. Il provvedimento si compone di 5 articoli: l'articolo 1 prevede l'erogazione di un contributo regionale, stabilito in un apposito protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e le parti coinvolte, finalizzato all'allestimento di una maxi-aula in uso al Tribunale di Ivrea, per fronteggiare la prolungata carenza infrastrutturale giudiziaria che rende problematico lo svolgimento di procedimenti giudiziari di particolare complessità e impatto pubblico, di competenza di tale sede giudiziaria. L'articolo 2 prevede la rideterminazione del contributo regionale 2025 per le specifiche funzioni conferite alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, elevandolo a euro 3.500.000,00, in considerazione delle inderogabili esigenze di programmazione finanziaria manifestate dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, che, non avendo allineato le proprie previsioni di entrata agli stanziamenti del bilancio regionale, non dispone delle necessarie coperture alle spese impegnate nell'esercizio 2025 nel proprio bilancio. L'articolo 3 modifica la L.R. n. 26/2024 in tema di interventi finanziari in merito all'ospedale di Settimo Torinese, incrementando ulteriormente l'importo massimo del contributo previsto di euro 5.000.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2026. L'articolo 4 prevede la norma finanziaria. L'articolo 5 contiene la dichiarazione d'urgenza.

La relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata redatta in base alla modulistica prevista dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 8 novembre 2023, n. 365 (Nuovo flusso procedurale e allegata modulistica in ordine alla quantificazione degli oneri finanziari delle leggi regionali e alla definizione della relativa tipologia di copertura) e dell'omologa deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 27-7627.

Sul disegno di legge n. 114 è stato rilasciato, in data 18/11/2025, il parere preventivo obbligatorio della regolarità e correttezza dell'azione contabile da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta.

L'articolo 4 reca la norma finanziaria che sancisce che*: "1. Gli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari a euro 1.000.000,00, trovano copertura nell'esercizio finanziario 2025 mediante riduzione per euro 661.952,00 delle risorse iscritte nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) e mediante riduzione per euro 338.048,00 delle risorse iscritte nella missione 20 (Fondi accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027.*

2. Gli oneri derivanti dall'articolo 3, pari a euro 5.000.000,00, trovano copertura nell'esercizio finanziario 2026, mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza, delle risorse iscritte nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione 2025-2027.

Sul testo finale è stata rilasciata in data 03/02/2026, da parte della Direzione risorse finanziarie e patrimonio, Settore programmazione macroeconomica, bilancio e statistica della Giunta regionale, l'"Attestazione finale in ordine all'effettiva copertura ed alla regolarità finanziaria dell'intero provvedimento" ai sensi della DUP n. 365 del 2023 e della DGR n. 27-7627 del 2023. Dal documento risulta che la richiesta di attestazione finale è pervenuta dagli uffici consiliari il 02/02/2026.

Alla relazione tecnico-finanziaria conclusiva è stata allegata la "Tabella quantificazione oneri finanziari" come da allegato 3 alla DUP n. 365 del 2023 predisposta dagli uffici del Consiglio regionale, in collaborazione con le competenti strutture della Direzione risorse finanziarie e patrimonio.

Infine, nella relazione tecnico-finanziaria conclusiva è indicato che la L.R. n. 24/2025 è in attesa di esame da parte del Consiglio dei Ministri.

In ordine ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari, si rinvengono a parere del Collegio criticità connesse all'assenza di una loro adeguata specificazione all'interno della legge in commento, risultando tale profilo pertanto non conforme a quanto richiesto sul punto dalla normativa e dalla giurisprudenza di riferimento.

Si richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità che la quantificazione dell'onere legato all'istituzione del fondo straordinario conguagli utenze a favore degli inquilini a basso reddito sia l'esito di un processo accurato di stima degli effetti finanziari della disposizione sul bilancio regionale, senza tradursi in un mero importo apoditticamente determinato; il che finirebbe, infatti, per svilire la funzione propria dell'esercizio di quantificazione richiesto dal legislatore.

Quanto alla modalità di copertura degli oneri finanziari, la legge prevede maggiori oneri a carico del bilancio regionale per far fronte ai tre singoli nuovi interventi previsti dalla stessa legge.

In particolare agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari a complessivi euro 1.000.000,00, si fa fronte nell'esercizio finanziario 2025 mediante riduzione per euro 661.952,00 delle risorse iscritte nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti) e per euro 338.048,00 mediante riduzione delle risorse iscritte nella missione 20 (Fondi accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, e specificatamente:

- l'importo di euro 500.000,00, con riferimento al contributo per i costi per la disponibilità di una maxi-aula presso il Tribunale di Ivrea, è iscritto per l'esercizio finanziario 2025 nell'ambito della missione 02, programma 02.03, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- l'incremento di euro 500.000,00 del contributo volto a garantire la continuità di specifiche funzioni conferite alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola avviene, per l'esercizio 2025, mediante incremento di pari importo delle risorse stanziate nel capitolo 149829 della missione 18, programma 18.02, titolo 1 del bilancio d previsione finanziario 2025-2027.

Quanto agli oneri derivanti dall'articolo 3, pari a euro 5.000.000,00 per l'annualità 2026, si fa fronte mediante incremento di pari importo delle risorse stanziate nell'ambito della missione 13, programma 13.03, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e contestuale riduzione di pari importo, in termini di competenza, delle risorse iscritte nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.01 (Fondo di riserva), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione 2025-2027.

Al riguardo il Collegio ritiene utile precisare come lo spostamento di risorse in chiave compensativa da una finalità ad un'altra, presupponga, oltre alla dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, anche e soprattutto accurate indicazioni – da fornire in sede di relazione tecnica – sui motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate per legge (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/2021/INPR). In tema si richiama quanto già rappresentato in relazione alla L.R. n. 14 con riguardo all'attività di monitoraggio dei fondi speciali; peraltro, nel caso di specie, si evidenzia che le compensazioni richiamate sembrerebbero fare riferimento

anche a capitoli non afferenti ai fondi speciali, come nel caso della riduzione per euro 661.952,00 delle risorse iscritte nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali), titolo 1 (Spese correnti).

In argomento, in sede di deferimento della presente relazione, e ai fini del contraddittorio, è stato richiesto, pertanto, alla Regione di meglio specificare quanto sopra indicato con riguardo alla quantificazione e alla modalità di copertura degli oneri in parola, nonché all'impiego dei fondi speciali di cui alla Missione 20 di parte corrente, con riguardo ai trasferimenti relativi alla realizzazione dell'allestimento di una maxi-aula in uso al Tribunale di Ivrea e in tema di interventi finanziari in merito all'ospedale di Settimo Torinese.

Su entrambi i punti nulla è stato riferito dall'Ente né in sede di controdeduzioni né in sede di adunanza pubblica.

Pertanto, la Sezione non può non rimarcare il fatto che l'utilizzo in chiave di copertura dei fondi speciali di cui alla missione 20, programma 20.03, imponga un attento monitoraggio contabile da parte degli organi gestionali, onde evitare il rischio di incapienza in caso di plurime utilizzazioni. Ciò implica una costante attività di verifica finanziaria, di cui si deve rendere dettagliatamente conto nella relazione tecnica di accompagnamento al fine di fornire una valida giustificazione all'operazione contabile di incremento-riduzione. Preme, infatti evidenziare che la forma più appropriata di utilizzazione dei fondi speciali in sede previsionale sia rappresentata dall'accantonamento delle risorse a fini programmatici.

In tal senso, il Collegio invita la Regione, per il futuro, ad adeguarsi a tale logica di programmazione nell'ambito dell'utilizzo dei fondi speciali quale tecnica di copertura degli oneri finanziari delle leggi regionali di spesa.

6. Considerazioni conclusive

A conclusione dell'esame dei singoli interventi legislativi approvati nel 2025 (v., *supra*, Parr. nn. 4.2, 4.3 e 5), la Sezione non può che ribadire, anche nell'ambito della presente relazione, un giudizio positivo sul flusso procedurale sopra descritto, adottato congiuntamente dagli uffici di Presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta, come, peraltro, ulteriormente implementato dai provvedimenti adottati dai medesimi uffici a fine esercizio 2020 e inizio

esercizio 2021, nonché nuovamente rivisto nel corso dell'esercizio 2022 e a fine esercizio 2023, con l'auspicio, per il futuro, di una massima valorizzazione dello sforzo interpretativo e organizzativo così posto in essere, anche attraverso un'azione di formazione e sensibilizzazione di tutto il personale regionale coinvolto nell'*iter* legislativo, in un'ottica di "miglioramento continuo", come pure emerso nell'ambito del contraddittorio orale tenutosi durante l'adunanza pubblica del 9 luglio 2026, a seguito degli interventi dei Rappresentanti della Regione.

Tuttavia, anche con riguardo all'esercizio in esame, persistono ancora alcuni elementi di criticità.

In primo luogo, si è osservato che per ciascuna delle leggi che prevedono oneri finanziari, ma anche per quelle che contengono la clausola di invarianza o di neutralità finanziaria, è stata rilasciata, dalla Direzione Risorse Finanziarie, come previsto dal flusso, l'Attestazione finale in ordine alla effettiva copertura e regolarità finanziaria dell'intero provvedimento, che, però, risulta successiva alla data di entrata in vigore della legge a cui si riferisce (e ciò vale, in sostanza, per tutte le leggi regionali adottate tranne che per la n. 5/2025).

In merito, come già ricordato, i Rappresentanti della Regione, sia in fase di riscontro al deferimento che all'adunanza pubblica del 9 luglio 2026, hanno precisato che, nel corso del 2026, si è lavorato al fine di stringere la tempistica e ottenere la tempestività della relazione finale e dell'attestazione della copertura, che devono essere contestuali al provvedimento legislativo; cioè, si tratta di strumenti che vanno utilizzati contestualmente al procedimento legislativo perché risultino efficaci e realizzino l'obiettivo per cui sono stati introdotti.

Sul punto, il Collegio prende atto e invita nuovamente la Regione, per il futuro, a superare del tutto tale criticità, in quanto l'Attestazione, che esprime, appunto, il concetto di trasparenza, non ha solo un valore formale ma soprattutto sostanziale, certificando che le leggi regionali, sia onerose che ad invarianza dei saldi finanziari, presentano nel primo caso le adeguate coperture finanziarie e nel secondo caso sono a saldi invariati per la finanza regionale; un'Attestazione, che, per ipotesi, dovesse essere presentata non in linea con la tempistica dell'*iter* legislativo, avrebbe poco significato.

Risulta poi necessario richiamare, in modo critico, quanto già evidenziato nelle precedenti relazioni sulle leggi di spesa, in ordine alla mancata modifica dell'art. 82, comma 4, del Regolamento interno del Consiglio regionale, secondo cui "4. Il Presidente riferisce al Consiglio qualora sorgano dubbi sulla ricevibilità dei progetti di legge presentati; qualora i

dubbi concernano la loro ammissibilità, la Commissione competente ne riferisce al Consiglio. In entrambi i casi decide il Consiglio con votazione palese", nonché con riguardo alla mancata modifica dell'art. 34 del medesimo Regolamento (già oggetto di rilievi da parte di questa Corte):

"1. Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere il parere della Commissione permanente Programmazione e Bilancio ogni qualvolta un progetto di legge implichi entrate o spese, sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni che allo stesso s'intendessero apportare. Tale parere è dato per iscritto.

2. Il progetto di legge viene trasmesso dopo un primo esame dalla Commissione competente alla Commissione permanente Programmazione e Bilancio. Nel caso di parere positivo, la Commissione competente, dopo l'esame definitivo, trasmette il progetto al Consiglio. Nel caso di parere negativo, la Commissione competente procede comunque all'esame definitivo e motiva nella relazione le conclusioni eventualmente difformi dal parere stesso.

3. Il parere della Commissione permanente Programmazione e Bilancio è allegato al progetto di legge trasmesso al Consiglio.

4. Qualora entro 15 giorni dalla comunicazione, o entro 7 nei casi di urgenza, la Commissione permanente Programmazione e Bilancio non abbia espresso il suo parere, si intende che non abbia nulla da eccepire; di tale esito è fatta menzione nel documento di trasmissione al Consiglio. I termini indicati possono essere prorogati dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo".

Tale norma consente all'Organo politico di superare l'eventuale parere negativo espresso dalla Commissione permanente Programmazione e Bilancio.

Di entrambe le norme sopra richiamate si auspica la modifica, come già raccomandato nelle precedenti relazioni approvate dalla Sezione.

In argomento, nell'ambito del contraddittorio orale tenutosi durante l'adunanza pubblica, il Presidente del Consiglio Regionale, Dott. Davide Nicco, ha assicurato che si intende procedere in questo senso quanto prima.

Il Collegio, pur prendendo atto delle precisazioni fornite dal Presidente del Consiglio Regionale, sottolinea che, nonostante le varie sollecitazioni, ad oggi ancora non si è addivenuti alle modifiche normative auspicate, evidenziando l'intendimento di monitorare con attenzione la vicenda e raccomandando ancora una volta all'Amministrazione regionale di velocizzare l'*iter* procedurale.

Quanto alle tre fasi che caratterizzano l'*iter* procedurale di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle leggi regionali, e cioè la fase di qualificazione, quella di quantificazione e quella inerente all'individuazione della tecnica di copertura, il Collegio ha verificato positivamente che, per l'esercizio in esame, la fase della qualificazione dell'onere, nel flusso procedurale della Regione Piemonte, risulta conforme ai principi e alla giurisprudenza affermatisi in argomento come sopra richiamati.

Infatti, il modello di relazione tecnico-finanziaria in uso per l'esercizio in esame nell'ambito del flusso procedurale adottato dalla Regione, sul punto, a seguito delle modifiche introdotte alla fine dell'esercizio 2020 e alla fine dell'esercizio 2023 e sopra ricordate, risulta migliorato; nella prassi, questa fase della individuazione della tipologia di spesa introdotta risulta soddisfacente, in quanto per le leggi adottate nell'anno 2025 si rinviene un'esauriente qualificazione giuridica delle spese previste.

Quanto alla seconda fase, permangono ancora rilevanti criticità nella corretta individuazione dei criteri di quantificazione delle singole coperture.

Come si evince dall'esame delle singole leggi, nelle relazioni tecnico finanziarie conclusive non si sono infatti ritrovati parametri fondati su requisiti di chiarezza, credibilità, non arbitrarietà ed appropriatezza, con la conseguente indicazione di importi apoditticamente determinati (cfr. L.R. n. 5/2025, relativa a misure di sostegno per le truffe commesse attraverso strumenti informatici e telematici; L.R. n. 6/2025, in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali regionali, provinciali e comunali; L.R. n. 14/2025 in materia di interventi per prevenire e contrastare la solitudine e l'abbandono sociale; L.R. n. 17/2025 in materia di polizia locale; L.R. n. 21/2025 in materia di promozione degli istituti giuridici di tutore di persone interdette e di amministratore di sostegno e L.R. n. 24/2025 recante disposizioni urgenti legate all'attribuzione di funzioni conferite alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, all'istituzione di una maxi-aula presso il Tribunale di Ivrea e ad interventi presso l'ospedale di Settimo Torinese).

Invitata in sede di contradditorio a relazionare su tale criticità, la Regione ha fornito un esauriente riscontro con riferimento alla legge regionale n. 6 in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, avendo provveduto a descrivere la quantificazione degli oneri in modo dettagliato e analitico differenziando le varie tipologie di oneri in base alle differenti destinazioni provinciali. Ciò, tuttavia, avrebbe dovuto essere esplicitato direttamente nella relazione tecnico-finanziaria conclusiva e non in una fase successiva.

Meno puntuali sono invece sembrate le indicazioni fornite per le Leggi Regionali n. 5, 14 e 21, avendo la Regione definito i criteri di quantificazione mediante il mero riferimento a iniziative similari avvenute in presenza di eventi passati. A riguardo sarebbe parsa preferibile un'analitica indicazione dei parametri originari su cui era stata fondata la quantificazione, piuttosto che una definizione indiretta degli oneri collegata "*per relationem*" ad iniziative similari.

Nulla è, poi, stato controdedotto né esplicitato in sede di adunanza pubblica con riguardo alle Leggi Regionali n. 17 e n. 24.

Il Collegio richiama, pertanto, l'attenzione sulla necessità che i procedimenti di quantificazione degli oneri siano definiti con maggiore precisione e che, pertanto, vengano a risolversi in un accurato processo di stima fondato su parametri normativi predefiniti, che non si traduca in meri importi apoditticamente determinati.

Dall'esame delle singole leggi è emerso anche un tendenziale corretto utilizzo delle clausole di invarianza o neutralità finanziaria; infatti, dall'analisi degli effetti delle norme introdotte, dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza, si conferma il miglioramento in parte già rilevato nelle precedenti relazioni, in quanto, rispetto alle undici leggi che recano la clausola di neutralità o invarianza finanziaria in parola, la Sezione ha, in proposito, rilevato profili di criticità sul piano finanziario, i quali possono determinare la presenza di oneri di tipo "indiretto" o "latente", cioè di oneri che, non essendo stati individuati e quantificati, rimangono senza copertura, con riguardo alle leggi nn. 3, 9 ed 11 mentre per le altre otto leggi (leggi nn. 4, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20) si ritiene che la clausola di neutralità sia stata correttamente applicata non comportando le stesse impatto finanziario sul bilancio regionale (v, *infra*, Par. n. 5).

Tuttavia, in tema, particolare rilevanza assume la criticità connessa al rischio di emersione di oneri indiretti o impliciti all'interno di alcune nuove leggi.

Il riferimento è soprattutto alla c.d. legge "*omnibus*" n. 9, la quale, visti i numerosi settori interessati dalle prescrizioni normative, ha presentato elementi di maggior incertezza nella valutazione dei profili finanziari complessivi ed un elevato rischio di emersione di oneri impliciti (cfr. artt. 25, 36, 71, 72, 81, 139). Alcune norme avrebbero, infatti, richiesto un maggior grado di analisi dell'effettiva invarianza finanziaria; mentre per altre si è rilevata la presenza di un possibile impatto economico che, però, non è stato esplicitato dal

legislatore regionale e di cui, pertanto, non si è tenuto conto in sede di individuazione delle coperture.

Come è noto, la presenza della clausola di neutralità e la mancata individuazione di nuovi oneri finanziari non sono di per sé garanzia di effettiva invarianza di spesa, in quanto l'impatto della norma va valutato in relazione al suo effettivo contenuto. Al riguardo solo un esame analitico ed approfondito delle norme in sede di redazione della relazione illustrativa avrebbe potuto consentire di scongiurare o limitare il rischio di oneri non coperti in quanto non adeguatamente emersi o considerati.

Al fine di evitare che dall'esame delle singole leggi sfugga la presenza di oneri indiretti e di rendere il più possibile effettiva la clausola di invarianza, risulterebbe, quindi, opportuno attestare in termini maggiormente consapevoli, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in argomento, l'effettiva assenza di oneri per il bilancio regionale.

Il Collegio raccomanda, pertanto, all'Ente, per il futuro, di evitare prassi di copertura fondate sul mero rinvio a risorse umane e strumentali interne all'Amministrazione, rappresentando questa una modalità di definizione dei parametri di copertura eccessivamente generica e fuorviante in quanto priva degli adeguati caratteri di analiticità richiesti.

In argomento, si dà in ogni caso atto della circostanza che, come per l'annualità precedente anche per questa, le leggi recanti la clausola di neutralità finanziaria sono state accompagnate dall'Attestazione finale di copertura, rilasciata dalla Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio – Settore Programmazione economica, Bilancio e Statistica della Giunta regionale; ciò ha confermato l'accoglimento da parte della Regione di quanto già rilevato dalla Sezione in relazione alla opportunità che, nella prospettiva di implementare il percorso di miglioramento intrapreso dall'Ente, anche per leggi prive di oneri, fosse presente una dichiarazione rilasciata dalla predetta Direzione, con la quale, a seguito di analisi approfondita e specializzata del provvedimento, si potesse attestare l'effettiva assenza di oneri per il bilancio regionale.

In tal senso, pertanto, si raccomanda che tale importante implementazione sia valorizzata in massima misura, anche attraverso l'assicurazione che l'adozione dell'Attestazione risulti contestuale all'*iter* legislativo, come già sopra precisato.

Con riguardo, infine, alla terza fase dell'*iter*, quella, cioè, di individuazione della modalità di copertura, si ribadisce nuovamente la necessità che la copertura degli oneri introdotti sia individuata dal medesimo provvedimento che introduce la spesa.

La Regione, infatti, a fronte di nuove o maggiori spese, ha un vero e proprio onere di provarne la relativa copertura. Tale onere, peraltro, non può ritenersi assolto nel caso in cui la legge si limiti ad indicare la missione e il programma di bilancio nel quale reperire la copertura, senza dare adeguata dimostrazione, in sede di relazione tecnica, della effettiva disponibilità della copertura nonché adeguate e specifiche indicazioni delle ragioni per le quali tali risorse sono disponibili e dell'assenza di altri oneri derivanti da altre leggi e già gravanti sulle risorse individuate (cfr. L.R. n. 6 e n. 17).

Anche l'adozione del flusso procedurale, pur dimostrando l'attenzione del Consiglio e della Giunta regionali nei confronti della rilevanza di una corretta copertura finanziaria delle norme di nuova introduzione, ad oggi non è stata ancora del tutto in grado di consentire il completo superamento della rilevata criticità. Infatti, nonostante la previsione di una scheda modello, in alcuni casi particolarmente analitica e in grado di orientare in termini maggiormente consapevoli le scelte del decisore politico, e ferma restando l'acquisizione dell'Attestazione finale di copertura, le relazioni tecnico-finanziarie accompagnatorie delle leggi n. 6 e n. 17 non sono state in grado di dimostrare l'effettiva disponibilità delle risorse necessarie alla copertura degli oneri previsti. Anche in sede di controdeduzioni l'Ente non è stato in grado di fornire adeguate giustificazioni; ciò soprattutto in ragione della mancata allegazione di idonea documentazione giustificativa di supporto.

Sarebbe, pertanto, auspicabile che, in sede di relazione tecnico-finanziaria, intervenga un'integrazione specifica che documenti l'effettiva esistenza di risorse disponibili, con specificazione dei capitoli che presentano un'eccedenza di stanziamento, le ragioni della sopravvenuta eccedenza rispetto alle previsioni iniziali (economie, revoca o riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, altro) e gli eventuali storni effettuati da tali capitoli ai nuovi.

Proseguendo nell'analisi delle criticità rilevate in relazione alla fase della individuazione della tecnica di copertura, giova inoltre ribadire come la prassi di spostamento in chiave compensativa di risorse finanziarie da una finalità ad un'altra (presente in alcune leggi – v. le L.R. n. 5, n. 14, n. 21, n. 22, n. 24) presupponga, oltre alla dimostrazione della disponibilità degli stanziamenti da cui si attinge, anche e soprattutto accurate indicazioni – da fornire in

sede di relazione tecnica – sui motivi della mancata destinazione delle risorse (ricomprese nelle poste contabili oggetto di riduzione) alle finalità originariamente previste *ex lege* (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/2021/INPR).

Sul punto, la Regione, nella parte introduttiva delle controdeduzioni al deferimento, si è limitata ad affermare in via generale come la riduzione delle risorse nelle diverse leggi interessate sia avvenuta su fondi speciali (sia di parte corrente che in conto capitale di cui alla missione 20, programma 20.03), appositamente finalizzati "*al reperimento di risorse libere per il finanziamento delle leggi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio*" e destinati a "*finanziare i progetti di legge progressivamente inseriti nel corso dell'anno nell'ambito della programmazione dei lavori*".

Alla luce dei riscontri istruttori forniti, il Collegio evidenzia come la possibilità di utilizzare in chiave di copertura i fondi speciali di cui alla missione 20, programma 20.03, non possa prescindere da un attento monitoraggio contabile da parte degli organi gestionali, onde evitare il rischio di incapienza in caso di plurime utilizzazioni; ciò implica una costante attività di verifica finanziaria, di cui si deve rendere dettagliatamente conto nella relazione tecnica al fine di fornire una valida giustificazione all'operazione contabile di incremento riduzione.

Peraltro, occorre, altresì, precisare come le variazioni compensative che, nel corso dell'esercizio 2025, hanno riguardato il fondo speciale, in realtà coinvolgono le voci del bilancio e, in pratica, rischiano di produrre l'effetto di vanificare la stessa *ratio* del fondo speciale, di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 118/2011, in quanto con la variazione compensativa che coinvolge capitoli del bilancio si finisce per ricondurre la copertura in voci di spesa che erano già state stanziate con l'approvazione del bilancio per altre esigenze, tornando in sostanza all'utilizzo della tecnica di copertura del rinvio al bilancio.

Inoltre, in questo modo, sarebbe frustrata anche la *ratio* della programmazione che, pure secondo quanto indicato dalla Sezione delle Autonomie nelle più recenti Linee Guida, è alla base dell'utilizzo del fondo speciale.

Preme, infatti, ancora una volta richiamare l'attenzione della Regione sulla considerazione che la forma più appropriata di utilizzazione di fondi speciali in sede previsionale sia rappresentata dall'accantonamento delle risorse a fini programmatici. Come ribadito dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sezione delle Autonomie n. 8/SEZAUT/2021/INPR e art. 17, co. 1, lett. a), Legge n. 196/2009), gli accantonamenti di risorse nei fondi speciali

costituiscono espressione di una necessaria programmazione regionale ed è questa la ragione per cui "*l'utilizzo dei fondi speciali costituisce la modalità organizzativa più adatta […] poiché consente, da un lato, di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e di trasparenza delle decisioni di spesa, dall'altro, di concentrare nell'approvazione del bilancio le scelte di fondo delle decisioni stesse sotto il profilo delle coperture finanziarie*". In altre parole, il ricorso ai fondi speciali dovrebbe essere riservato, preferibilmente se non esclusivamente, all'ipotesi in cui il nuovo o maggiore onere di spesa ricada nella previsione normativa per cui detto fondo era stato programmato.

In tal senso, il Collegio invita la Regione, per il futuro, ad adeguarsi a tale logica di programmazione nell'ambito dell'utilizzo dei fondi speciali quale tecnica di copertura degli oneri finanziari delle leggi regionali di spesa.

Conclusivamente il Collegio auspica, quindi, che il processo avviato da Consiglio e Giunta regionali nel 2018 con l'introduzione del flusso procedurale, come ad oggi implementato con le più recenti novità introdotte, si perfezioni sempre più al fine di un corretto superamento delle criticità evidenziate, poiché il rispetto delle regole che impongono e codificano la copertura finanziaria delle leggi onerose è funzionale al mantenimento di una gestione finanziaria in equilibrio, nel continuo e delicato bilanciamento fra esigenze della collettività e risorse disponibili.

In particolare, si auspica che la Regione proceda in una prospettiva di continuo miglioramento degli strumenti utilizzati, al fine di conformarsi pienamente al dettato legislativo e agli orientamenti giurisprudenziali in tema di qualificazione, quantificazione e copertura degli oneri finanziari delle leggi di spesa.

Il tutto con la consapevolezza che tali strumenti non siano solo espressi "in modo formale" nell'ambito del flusso procedurale disegnato dalla Regione, ma che entrino, a tutti gli effetti, "nella prassi" dell'*iter* legislativo, quali elementi necessari alla predisposizione di leggi rispettose delle regole previste ai fini della copertura finanziaria degli oneri di spesa.

In tale prospettiva la raccomandazione rivolta in chiave generale non può che ricondursi all'esigenza di rendere sempre più concreta l'attuazione del principio costituzionale di copertura delle leggi di spesa, mediante il ricorso ad un vero e proprio "procedimento" che si scandisca in tre fondamentali passaggi logico-operativi all'interno della relazione tecnico finanziaria: la classificazione giuridica dell'onere finanziario introdotto, la quantificazione

di tale onere e, infine, la corretta individuazione delle modalità di copertura alla luce dei fondamentali principi contabili di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità. Ciascuna fase risulta infatti imprescindibile affinché si possa affermare un corretto processo di copertura e la conseguenziale emanazione di leggi fondate su parametri di sana gestione finanziaria rispettosi del fondamentale principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio.

